

Le Istituzioni di Gaio:
avventure di un bestseller.
Trasmissione, uso e trasformazione del testo

a cura di
Ulrike Babusiaux
Dario Mantovani

Pavia University Press
2020

The research leading to these results has received funding from the
European Research Council under the
European Union's Seventh Framework Programme
(FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n°341102 - project REDHIS



Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo / a cura di Ulrike Babusiaux, Dario Mantovani - Pavia : Pavia University Press, 2020. - IX, 840 p. : ill. ; 25 cm. (Pubblicazioni del CEDANT; 17)

<http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869521362.pdf>

ISBN 978-88-6952-135-5 (cartonato)

ISBN 978-88-6952-136-2 (ebook PDF)

© 2020 Pavia University Press, Pavia
ISBN: 978-88-6952-135-5

Nella sezione *Scientifica* Pavia University Press pubblica esclusivamente testi scientifici valutati e approvati dal Comitato scientifico-editoriale.

UPI Opera sottoposta a peer review
secondo il protocollo UPI
UNIVERSITY PRESS ITALIANE Peer reviewed work in
compliance with UPI protocol

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

I curatori sono a disposizione degli aventi diritti con cui non abbiano potuto comunicare, per eventuali omissioni o inesattezze.

Prima edizione: Gennaio 2020

Pavia University Press - Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia
Via Luino, 12 - 27100 Pavia (PV) - Italia
www.paviauniversitypress.it - unipress@unipv.it

Stampa: *Lineagrafica*, Via Carlo Marx, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
Printed in Italy

Indice

<i>Nota</i>	V
<i>Gaio e le sue opere</i>	
<i>Biographical Matters about Gaius</i> DETLEF LIEBS	3
<i>C. Gaius Gaius (Noster): il nome dell'autore delle Institutiones e altri ragionamenti letterari ed epigrafici (con un'Appendice sulla tecnica di citazione dei nomi degli auctores nel Digesto)</i> STEFANO ROCCHI	29
<i>Die Institutiones im Rahmen der gaianischen Werke</i> ULRIKE BABUSIAUX	51
<i>Gaius et les XII Tables</i> MICHEL HUMBERT	97
<i>I grecismi in Gaio</i> BRUNO ROCHETTE	135
<i>Le Institutiones: molteplicità di un'opera unica</i>	
<i>Le Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica</i> ELISA ROMANO	167
<i>Strutture espositive in Gaio: per una morfologia delle Institutiones</i> FEDERICO BATTAGLIA	205
<i>Das Verhältnis der Institutiones zu den so genannten Res cottidianae sive aurea</i> JOHANNES PLATSCHEK	279
<i>Gaius and the Liber singularis regularum Attributed to Ulpian</i> DAVID JOHNSTON	303

La trasmissione testuale delle Institutiones

Il codice veronese delle Institutiones di Gaio. Paleografia e codicologia 321
SERENA AMMIRATI

P. Oxy. XVII 2103 e la storia del testo delle Institutiones di Gaio 359
MARCO FRESSURA

*Il codice veronese delle Istituzioni di Gaio e gli interventi editoriali.
Analisi multispettrale e formazione del testo* 391
FILIPPO BRIGUGLIO

*La storia editoriale delle Institutiones di Gaio dall'editio princeps
ai lavori di Krüger e Studemund* 409
ALESSIA DI MARCO

La storia editoriale delle Institutiones nei secoli XX-XXI 451
LUCIA C. COLELLA

La fortuna tardoantica

Gaiuszitate in der Collatio und in anderen Werken der Spätantike 489
ULRICH MANTHE

*On Homer and the Invention of Money: The Jurist Gaius
in Servius' Georgics Commentary (3.306-307)* 513
MATTHIJS WIBIER

Gayo a través de los Fragmenta Augustodunensia: cuestiones exegeticas 531
JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN

Teaching Roman Law in an Ancient Western School 565
ROLANDO FERRI

Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi 577
DARIO MANTOVANI

*CTh. 3.13.4: Eine missverständliche Reform des Dotalrechts
und die Datierung des westgotischen Gaius* 639
GREGOR ALBERS

<i>La succession ab intestat dans le Liber Gai</i> ARNAUD BESSON	657
<i>Una bibliografia ragionata intorno alle Istituzioni di Gaio in Omnem 1: dalla scuola storica del diritto ai giorni nostri</i> DOMENICO DURSI	673
<i>Gaius in the Paraphrase of Theophilus</i> BERNARD H. STOLTE	683
<i>Le Institutiones di Gaio nella storiografia</i>	
<i>Gaius avant la découverte du Codex Veronensis</i> JEAN-LOUIS FERRARY	717
<i>Die Lehre von der venditio bonorum. War die Entdeckung des Veroneser Gaius ein Wendepunkt?</i> ELENA KOCH	743
<i>Gaio e l'ascesa e il declino della critica delle interpolazioni</i> MARTIN AVENARIUS	767
<i>Indice delle fonti</i>	803

Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi

DARIO MANTOVANI
Collège de France, Paris

1. Premessa

Il *Liber Gai* è un'opera marginale nel duplice senso del termine. La sua provenienza dalla Gallia visigotica, come parte della raccolta normativa emanata da Alarico II, lo colloca ai margini dell'Impero in Occidente; la data della sua pubblicazione come parte della *Lex Romana Visigothorum*, il 506, lo situa alla fine del mondo antico. Ancor più radicalmente, il *Liber Gai* è marginale rispetto alle *Institutiones* di Gaio, delle quali rappresenta una riscrittura parziale, semplificata e in alcuni punti modificata.

Questa condizione ne ha determinato la sorte negli studi. La scoperta del codice veronese – cioè dell'opera-madre – ha fatto bruscamente retrocedere il *Liber Gai* in secondo piano, dopo che per secoli, a partire dall'Umanesimo del primo Cinquecento, l'opuscolo era stato assunto fra i più consistenti documenti della giurisprudenza pre-justiniana: una retrocessione che si riflette nell'assenza, ad oggi, di un'edizione critica affidabile. Il successivo ritorno d'attenzione di cui il *Liber Gai* ha goduto fra la fine del XIX sec. e il primo Dopoguerra ha coinciso con l'elaborazione della categoria del diritto 'volgare' (concepito anch'esso come marginale rispetto a un diritto 'ufficiale' o 'classico'), di cui l'opuscolo è stato eletto a emblema. Più che un tema di storia giuridica, il *Liber Gai* è perciò un tema di storiografia giuridica. Ma difficilmente la storia degli studi è efficace, se non è accompagnata dall'indagine sui testi. Nel presente contributo saranno perciò esaminati anche alcuni aspetti della trasmissione, della forma e del contenuto dell'opuscolo, con l'intento di mostrare quanto del dibattito sulla natura e l'origine del *Liber Gai* trovi riscontro sul piano del testo e quanto è invece il riflesso dello sfondo interpretativo entro il quale la storiografia lo ha di volta in volta collocato.

2. La compilazione visigota: scopi e metodi

Un cospicuo numero di manoscritti (al momento ne sono censiti un centinaio), integrali, decurtati, epitomati o *aucti*, per lo più del IX sec. o posteriori – ma il più antico è probabilmente del VI sec.¹ – tramanda costituzioni imperiali e *species* o *sententiae iuris*,

¹ Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 12161, di origine sconosciuta, probabilmente italiana o francese (su di esso TH. MOMMSEN, *Prolegomena in Theodosianum*, in *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae ediderunt* TH. MOMMSEN et P.M. MEYER I/1. *Prolegomena edidit adsumpto apparatu* P. KRUEGERI, TH. MOMMSEN, Berlino 1905, LXV: «omnium quae extant exemplarium breviorum antiquissimum est scriptum facile saec. VI», con riferimento alla scrittura inferiore riferibile al CTh. nella versione visigota, di cui restano due soli fogli; cfr. J.-M. COMA FORT, *Codex Theodosianus: historia de un texto*, Madrid 2014, 114-115).

estratte dal Codice Teodosiano e da altre opere per mano di *prudentes* incaricati dal re visigoto Alarico II (458-507) e raccolte *in unum librum*, noto in età moderna come *Lex Romana Visigothorum (LRV)* o *Breviarium Alarici (Brev.)*.² Di questo *liber*, composto sotto la direzione del *comes Goiaricus* e approvato da vescovi e nobili provinciali, fu depositato nell'archivio regio (*in thesauris nostris*) un esemplare ufficiale sottoscritto dal *rex*.³ Copie tratte da quest'esemplare, autenticate dal *comes Anianus*, furono spedite a funzionari giurisdicenti nel regno, provviste di un precetto regio (*commonitorium*), datato 2 (o 3) febbraio 506.⁴ Nella tradizione manoscritta sono attestati due di questi destinatari, i *comites Timotheus* e (se il nome è correttamente decifrato) *Nepotianus*.⁵

Fra i testimoni più antichi vd. anche **H**, d'origine spagnola, la cui *scriptura inferior* è anteriore al 660; **P** (VI-VII sec.), con il gemello **M** (VII sec.), sui quali vd. *infra*, 589-590; Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 12475 (Francia, VI-VII sec.; cfr. COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit., 124-125); Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1095 + Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit, Fr. Omont 2 A/B (Francia, VII sec.; cfr. COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit., 125-126). Elenca 104 mss. della compilazione visigota la preziosa *Bibliotheca legum* <http://www.leges.uni-koeln.de/mss/leges/#romana_vis>. Per l'elenco (e le sigle) dei principali mss. contenenti il *Liber Gai*, vd. *infra*, 636, Appendice 1.

² Sulle due denominazioni correnti, che trovano appigli solo parziali nella tradizione manoscritta (nei codici si trova variamente *Lex Romana*, *Liber Legum Romanarum* oppure *Breviarium Alarici / Alaricianum*) e che non possono comunque considerarsi il titolo originario, vd. G. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum. Ad LXXVI librorum manu scriptorum fidem recognovit, septem ejus antiquis epitomis, quae praeter duas adhuc ineditae sunt, titulorum explanatione auxit, annotatione, appendicibus, prolegomenis instruxit* G. HAENEL Lipsiensis. Editio post Sichardum prima, Lipsiae 1849, VI nt. 6; precisazioni in D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin 2002, 166 nt. 223. Qui le due denominazioni saranno usate indifferentemente; dei testi del CTh. sarà indicata la localizzazione nella raccolta visigota solo ove la numerazione diverga.

³ Le notizie sulla genesi e la pubblicazione sono tratte dai tre testi (*praescriptio; exemplar auctoritatis* o *commonitorium; subscriptio*) premessi alla *LRV* in alcuni mss.: vd. MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), XXXI-XXXVII, con interpretazione fondamentale. Nell'ampia bibliografia successiva, da tenere particolarmente presente LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 60-61, 170-173, con una diversa ricostruzione del ruolo di vescovi, nobili e *prudentes*.

⁴ In teoria, il *commonitorium* potrebbe essere stato emesso in date diverse, a seconda dei destinatari e l'autenticazione avrebbe potuto essere compiuta, di volta in volta, da un *comes* diverso da *Anianus*. Tuttavia, la formula *edidi atque subscripsi* – che in taluni mss. segue il *commonitorium* (MOMMSEN, *Prolegomena* cit. [nt. 1], XXXIV-XXXV) – è richiamata nel *commonitorium* dall'espressione *directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu*: è perciò verosimile che fosse fissa e non modificata in ciascun *commonitorium*. Quanto alla determinazione dell'anno, B. SAINT-SORNY, *La fin du roi Alaric II: la possibilité d'une nouvelle datation du Bréviaire*, in *Studi di Storia del diritto* III, Milano 2001, 27-90, propone la datazione al 507; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 168-169 difende convincentemente il 505/506.

⁵ I nomi dei destinatari sono conservati in due soli esemplari: 1) **Q** f. 1^r (descritto da MOMMSEN, *Prolegomena* cit. [nt. 1], XCVI): l'inchiostro rosso quasi evanido rende incerta la lettura del nome (forse: *commonitorium ad [Ne]po[ti]anum (vacat) amen*); 2) **S** (vd. *infra*, 590), f. 17^r: *commonitorium Timotheo viro spectabili comiti*. In Berlin, Staatsbibliothek - Preussischer Kulturbesitz, Phill. 1735, f. 1^v, resta leggibile solo *cum[monitorium?]*. Sulla figura dei *comites* – verosimilmente amministratori di città in Spagna o Aquitania e da identificare con i *iudices* citati nelle *interpretationes* – vd. B. DUMÉZIL, *Le comte et l'administration de la cité dans le Bréviaire d'Alaric*, in M. ROUCHE - B. DUMÉZIL (éd.), *Le Bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil. Actes du colloque du XV^e*

Nel *commonitorium*, il re minacciava di morte o gravi sanzioni patrimoniali il *comes* destinatario se avesse consentito che nella propria giurisdizione (*in foro tuo*) fosse citata alcuna *lex* o *iuris formula* diversa da quelle contenute nel *liber* (la conformità delle citazioni prodotte in giudizio dai privati avrebbe potuto essere controllata dal *comes* sulla copia ufficiale che gli era stata spedita, il *liber directus et subscriptus*).

Il fatto che nella raccolta visigota sia inclusa anche la legge emessa da Valentiniano III nel 426, che confermava e regolava la prassi di citazione in giudizio degli scritti dei giuristi classici (*Brev.* 1.4.1 = *CTh.* 1.4.3, a. 426), e la circostanza che la relativa *interpretatio* esordisca presentando la legge come se fosse in vigore (*Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant*), lascia peraltro qualche dubbio sulla portata del precetto enunciato dal *commonitorium*, cioè sull'esclusività della codificazione visigota, che sembra minata dalla facoltà di addurre in giudizio ulteriori testi giurisprudenziali, prevista appunto dalla costituzione del 426.⁶ Tuttavia, nel seguito della loro *interpretatio* alla costituzione di Valentiniano III, i compilatori visigoti annotano di avere tratto dai giuristi – e dai codici Gregoriano ed Ermogeniano – i testi necessari ai processi del tempo presente (*quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus*). L'espressione sembra ribadire l'esclusività preconizzata dal *commonitorium*.⁷ Se si vuole trovare una coerenza, la legge di Valentiniano starebbe perciò a dire, nel sistema della *LRV*, che la *recitatio* in giudizio dei giuristi era sì autorizzata, ma, al contempo, che ci si doveva attenere alle sole *lectiones* incluse nella raccolta.

Incerto – a parte il perimetro della *recitatio* – è anche l'ambito di validità del *liber*, se fosse soggettivo (limitato cioè ai *cives Romani* sottomessi ai Visigoti, nei rapporti fra loro) oppure territoriale (per tutti gli abitanti della regione della Gallia sud-occidentale e della Spagna che era allora sotto il governo di Alarico).⁸ Non è nemmeno chiaro come la

centenaire du Bréviaire d'Alaric. Les fondements de la culture européenne. Aire-sur-l'Adour, 8-10 septembre 2006, Paris 2008, 72-90.

⁶ R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991², 13-17; D. ROSSI, *Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell'interpretatio a CTh.* 1,4,3, in *BIDR* 96-97 (1993-1994) 551-560 (pubbl. 1997); R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo I*, Napoli 1997, 423-462; A.C. FERNÁNDEZ CANO, *Una explicación de la presencia de CTh.1.4.3 en la 'Lex Romana Wisigothorum'*, in *Index* 30 (2002) 289-303; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 169-170. La costituzione fu accolta anche nell'*Epitome Aegidii* di età carolingia; per un tentativo di spiegazione vd. D. TRUMP, *Römisches Recht in Reims. Ein Exzerpt aus der Epitome Aegidii in der Handschrift Mailand, Biblioteca Ambrosiana, A. 46 inf.*, in *ZRG* 133 (2016) 322-371, spec. 336.

⁷ A meno di intendere che i Visigoti abbiano scelto (solo) i passi di più frequente uso nella vita forense (in questo senso *necessaria*, ma non sufficienti).

⁸ Vd. ad es. I. VELÁZQUEZ SORIANO, *Jural Relations as an Indicator of Syncretism from the Law of Inheritance to the Dum Inlicita of Chindaswinth*, in P. HEATHER (ed.), *The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective*, Woodbridge 1999, 225-270 (rapporti dinamici); LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 166 (valida per i Romani); J.N. HILLGARTH, *The Visigoths in History and Legend*, Toronto 2009, 21-56. Altra bibliografia in L. DI CINTIO, *L'interpretatio Visigothorum al Codex Thodosianus. Il*

compilazione alariciana si inserisca nella linea segnata dalle raccolte precedenti e successive.⁹ Su un punto, tuttavia, i compilatori non avrebbero potuto essere più espliciti: essi raccolsero norme (di origine legislativa o giurisprudenziale) considerate attualmente vigenti nella *provincia* su cui si estendeva il controllo dei Visigoti, *in usu provinciae istae*.¹⁰

Quanto agli scopi e metodi dell'operazione compiuta da Alarico tramite la supervisione di Goiarico, nel *commonitorium* essa è descritta come correzione di quanto di *iniquum* vi era nel diritto (*hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus*), con l'intento (*ut*) di portare luce a quanto era oscuro nelle *leges Romanae* e nell'*antiquum ius* nonché di eliminare l'ambiguità di cui si alimentano le liti. La correzione dell'*iniquum* non consisteva perciò nella facoltà concessa ai compilatori di correggere i testi (almeno non è questo il senso in cui il termine *corrigerere* è usato nel contesto), bensì era il risultato generale cui mirava l'operazione. Di fatto, si constata che i compilatori visigoti lasciarono intatte le *leges* del Teodosiano e le *Novellae* post-teodosiane (con la sola eccezione di CTh. 16.7.3, di cui fu incluso solo il primo *caput*)¹¹ nonché i pochi estratti dei Codici Gregoriano e Ermogeniano: il vero loro intervento consistette nella scelta dei testi da

libro IX, Milano 2013, 20-23; giuridicamente poco verosimile l'ipotesi dell'autrice, che le *interpretationes* fossero un «paradigma normativo autonomo composto dal diritto romano con regole di diritto visigotico», per rispondere alla necessità «di correggere le leggi inique dei Romani per le utilità *populi nostri*, ossia i Visigoti», con la variante proposta dall'autrice stessa, che le leggi del Teodosiano recepite nel *Breviarium* si applicassero ai Romani, mentre le *interpretationes* fossero destinate anche ai Visigoti (23-24). Seguendo questa ipotesi, la *Lex Romana Visigothorum* sarebbe stato una sorta di codice *double face*, della cui doppia valenza peraltro non sarebbero stati avvisati i destinatari: senza entrare nelle esegesi (peraltro non estese a tutte le parti del *Breviarium*) che – ravvisando presunte contraddizioni e differenze fra testo e *interpretatio* – dovrebbero sostenere quest'ipotesi, osserviamo che essa stata già respinta da HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), XI, presa di posizione che l'autrice non considera (per un'altra obiezione, vd. *infra*, nt. 10).

⁹ La raccolta di Alarico II era stata preceduta nel 476 da un editto del padre Eurico, mentre è improbabile che l'*edictum Theodorici* sia da attribuire allo zio Teodorico II, re dei Visigoti fra il 453 e il 466 (essendo più probabilmente di Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti morto nel 526: per quest'ultima, tradizionale attribuzione, vd. dettagliatamente S.D.W. LAFFERTY, *Law and Society in the Age of Theoderic the Great. A Study of the Edictum Theoderici*, Cambridge 2013, 23-46, che situa la data dell'*edictum* intorno al 500; resta cauto J.J. ARNOLD, *Theoderic and the Roman Imperial Restoration*, Cambridge 2014, 129 nt. 41). Alla fine dello stesso 506 o nell'anno successivo, in seguito alla battaglia di Vouillé in cui cadde Alarico, parte del territorio gallico fu ceduto ai Franchi di Clodoveo e agli Ostrogoti di Teodorico il Grande; nella penisola iberica il regno continuò con capitale Toledo. Nel 654 il *Liber iudiciorum* di Reccesvindo, valido per tutti gli abitanti, sostituì per i Romani la *Lex Romana* (ma era stato preceduto dal codice di Leovigildo, del 586, oggi perduto, trecento delle quali leggi – le c.d. *Antiquae* – furono incluse nel *Liber iudiciorum*: W. LIEBESCHUETZ, *East and West in Late Antiquity. Invasion, Settlement, Ethnogenesis and Conflicts of Religion*, Leiden-Boston 2015, 202-221).

¹⁰ Così si esprime Itp. Brev. Nov. Val. 10 (= Nov. Val. 32 [a. 451]): *Reliquum vero huius legis ideo interpretatum non est, quia hoc in usu provinciae istae non habent*; cfr. Itp. Brev. Nov. Maior. 1 (= Nov. Maior. 7 [a. 458]): *Reliqua vero pars legis interpretata non est, quia haec, quae continet, usu carent et certe ad intellegendum non habentur obscura*. Si noti, incidentalmente, che la dichiarazione contenuta nell'*interpretatio* a Brev. Nov. Val. 10 (= Nov. Val. 32) confuta l'ipotesi che testi normativi e *interpretatio* avessero destinatari diversi (vd. *supra*, nt. 8).

¹¹ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), CXXIV, correggendo la sua indicazione ivi, XXXVI.

includere e da escludere. Quanto alle *Sententiae* di Paolo, subirono sì anch'esse (come le *leges*) un processo di selezione, ma le alterazioni testuali vere e proprie sono poco numerose e per lo più frutto dei tagli selettivi e della conseguente sutura.¹²

I mezzi di cui si avvalsero i compilatori alariciani al fine di *corriger*e l'*iniquum* furono dunque la selezione delle fonti operata dagli esperti (*omnibus enucleatis; prudentium electione*), la raccolta *in unum librum* e – accorgimento non ultimo per importanza – l'applicazione di spiegazioni interpretative, cui allude la frase *haec quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita* (così la frase è intesa dalla *praescriptio* presente in alcuni mss.: *In hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano et diversis libris electae, et sicut praeceptum est explanatae*).¹³ Tutti i testi – fatta eccezione per il *Liber Gai* – sono in effetti provvisti di *interpretationes*, cioè di parafrasi esplicative.

Sulla paternità di questo apparato interpretativo si è sviluppata un'intensa discussione, che presenta – come vedremo – molti punti di contatto con la controversia circa la genesi del *Liber Gai*. L'intensità del dibattito dipende dalla oggettiva difficoltà del problema.

Accertare la paternità visigota di testi come le *interpretationes*, per loro natura gregari e dunque influenzati variamente dai testi commentati (diversi per data e genere), inoltre scritti in tono quasi programmaticamente neutro, data la funzione esplicativa e semplificatrice loro demandata, è impresa ardua. Non meno arduo, tuttavia, è negare l'autorialità visigota, tanto più che essa è rivendicata nel *commonitorium* (*clariori interpretatione composita*).¹⁴ Nonostante la natura pressoché aporetica della questione, la storiografia giuridica odierna – rovesciando la posizione assunta per ragioni giuridiche da Savigny e storico-filologiche da Mommsen¹⁵ – tende tuttavia a ritenere le *interpretationes*

¹² P. KRUEGER, *Praefatio editoris (Iulii Pauli libri quinque Sententiarum ad filium)*, in *Collectio librorum iuris Anteiustiniani in usum scholarum ediderunt* P. KRUEGER, TH. MOMMSEN, GU. STUEDEMUND II. *Ulpiani Liber singularis regularum. Pauli libri quinque sententiarum. Fragmenta minora saeculorum p. Chr. n. secundi et tertii*, edidit P. KRUEGER, Berolini 1878, 41-42, segnala interventi su *Paul. Sent.* 1.1.2; 1.4.3; 1.21.1,14. A proposito di alcune divergenze rispetto alla tradizione del *Digesto*, l'insigne studioso sospende il giudizio, se dipendano da interventi visigoti o giustinianei o da corrottele dell'esemplare utilizzato dai visigoti (*Paul. Sent.* 1.9.2; 3.6.15; 4.9.3,4; 1.19.1); la seconda alternativa gli sembra infine la più probabile per *Paul. Sent.* 2.17.7; 2.31.12. Vd. anche H. SCHELLENBERG, *Die Interpretationen zu den Paulussentenzen*, Göttingen 1965, 50-61 (con nt. 393) e LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 174 (che limita gli interventi a *Paul. Sent.* 1.1.2 e 2.26.7).

¹³ Sui mss. della *praescriptio*, vd. MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), XXXII.

¹⁴ Gli autori che sostengono l'origine pre-visigota delle *interpretationes* riconoscono che questa frase contraddice l'ipotesi e tentano perciò variamente di sminuirne la portata probatoria: vd. per tutti N. KREUTER, *Römisches Privatrecht im 5. Jh. n. Chr. Die Interpretatio zum westgotischen Gregorianus und Hermogenianus*, Berlin 1993, 20-21.

¹⁵ F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter* I, Heidelberg 1834², 300-310; per Mommsen, vd. *infra*, ntt. 18 e 29.

un prodotto scolastico pre-visigoto:¹⁶ i compilatori alariciani si sarebbero limitati ad appropriarsene, con poche aggiunte originali.¹⁷

È opportuno ripercorrere le principali tappe attraverso cui si è giunti a questa conclusione, per le implicazioni storiografiche che la vicenda porta alla luce e che investono anche il *Liber Gai*.¹⁸ Si vedono infatti all'opera modelli interpretativi che hanno condizionato l'approccio anche alla compilazione giustiniana, a cominciare dalla scarsa credibilità attribuita alle dichiarazioni contenute nelle costituzioni introduttive, in questo caso al *commonitorium*, e alla rapidità dei lavori, che avrebbe impedito la produzione dei testi di commento, rapidità che è peraltro solo presunta.¹⁹

¹⁶ L'origine pre-visigota delle Itp. alle costituzioni teodosiane è considerata oggi un dato assodato: vd. per tutti S. PIETRINI, *Il diritto delle Interpretationes alle costituzioni 1, 2, e 7 del titolo de legitimis hereditatibus del libro V del Teodosiano*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016, 97-111. Contro la *communis opinio*, è da registrare, nella bibliografia recente, la voce di J. MATTHEWS, *Interpreting the Interpretations of the Breviarium*, in R.W. MATHISEN, *Law, Society and Authority in Late Antiquity*, Oxford 2001, 11-32.

¹⁷ Bibliografia: a) sulle *interpretationes* alle *Pauli Sententiae* (di seguito Itp. PSent.), vd. SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit. (nt. 12), che ne pone l'origine alla metà del V sec. nella Gallia meridionale; aderisce LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 146-147; critico H. NEHLSSEN, *Alarich II als Gesetzgeber. Zur Geschichte der Lex Romana Visigothorum*, in G. LANDWEHR (Hrsg.), *Studien zu den germanischen Volksrechten. Gedächtnisschrift für Wilhelm Ebel*, Frankfurt am Main - Bern 1982, 143-203, spec. 150-151; b) sulle *interpretationes* al *Codex Gregorianus* e *Hermogenianus*: KREUTER, *Römisches Privatrecht* cit. (nt. 14), 70-74, 118-120, che considera le Itp. CGreg. pre-visigotiche, posteriori al 438 (intorno al 470), mentre considera, delle due Itp. al *Codex Hermogenianus*, l'una alaricianiana, l'altra scolastica pre-visigota; c) sulle *interpretationes* alle *leges* del CTh. e alle *Novellae*: LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 148-152: l'argomento principale per sostenere l'origine pre-visigota è la differenza di stile rilevabile fra le *interpretationes* (vd. anche nt. 22), che rimanderebbe ad almeno tre commentatori; nulla esclude – mi sembra si possa tuttavia obiettare – che i *prudentes* alariciani si siano divisi il lavoro, come avvenne per i commissari giustiniani nello spoglio delle masse, producendo perciò *interpretationes* di stili diversi (ad altro fine, la divisione del lavoro era data per sicura da HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. [nt. 2], XIII). Sull'ulteriore argomento tratto dalle 'didascalie di lavoro', vd. nt. 20.

¹⁸ Il primo a sostenere seriamente l'origine pre-visigota delle *interpretationes* fu F. BLUHME, *Edictum Theodorici Regis ex P. PITHOEI editione repetitum adnotatione indicibusque instruxit* F. BLUHME I.C., in *Monumenta Germaniae Historica, Legum tomus V*, Hannoverae 1875-1889, spec. 146 e nt. 13: la coincidenza di alcuni brani dell'*ET* aveva infatti indotto Iwan von Glöden a sostenere che esso fosse posteriore al 506. Bluhme, che propendeva per l'antiorità di qualche anno dell'*ET* rispetto alla *LRV*, obiettò che la coincidenza si può spiegare con la derivazione da una fonte comune (elenco dei passi simili ivi, 176). Non chiara la posizione di MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXI, che riconosce qualche coincidenza quasi letterale fra Itp. CTh. e *ET* (Itp. CTh. 2.13.1 cfr. *ET* 122; 3.16.1 cfr. 54; 5.3.1 cfr. 26; 9.24.1 cfr. 18; 9.24.3 cfr. 20), ma esclude che i compilatori teodoriciani abbiano consultato la *LRV* e al contempo non crede all'origine da una fonte comune (essendo convinto dell'origine visigota delle *interpretationes*).

¹⁹ Sulla rapidità dei lavori, sintesi degli argomenti in LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 169-170 (cauto); da ultimo l'argomento è ripetuto da DI CINTIO, *L'interpretatio Visigothorum* cit. (nt. 8), 15. Per la sua dubbia fondatezza, e il condizionamento ideologico che rivela, vd. NEHLSSEN, *Alarich II als Gesetzgeber* cit. (nt. 17), 153-155.

Significativa è anche la tendenza a sminuire il fatto che la voce dei compilatori visigoti è distintamente riconoscibile in numerose *interpretationes*. Presenti anche nell'apparato esplicativo delle *Pauli Sententiae* e dell'Ermogeniano,²⁰ le espressioni dell'autorialità visigota sono particolarmente fitte nei commenti alle leggi teodosiane, ove i compilatori esplicitano e motivano alcune scelte redazionali: ad es. Itp. CTh. 1.4.3 (= *Brev.* 1.4.1): *Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus*; Itp. CTh. 3.10.1: *reliqua pars legis istius alibi iam habetur exposita*; Itp. CTh. 4.4.7: *extrema pars legis istius ideo non habetur scripta vel exposita, quia novella lege calcatur* (parte dei codici omettono la parte finale della costituzione); Itp. CTh. 4.14.1: *Haec lex, licet in reliquis rebus fuerit abrogata, propter hoc tamen ut poneretur oportuit, quia de tricennio loquitur*;²¹ Itp. CTh. 4.6.8 (= *Brev.* 4.6.2): *Haec lex interpretationem (!) non eget, quia ad hoc solum intromissa est, quia posterior omnibus est et priorem, quae a posteriore damnata fuerat, confirmavit*; Itp. CTh. 5.1.7: *Similis est haec lex superiori, sed quia evidentior est, et istam inseruimus. Nam illa hoc amplius habet, quod et de adoptivo filio loquitur*; Itp. CTh. 16.7.3: *Reliqua pars legis de Manichaeis ideo facta non est, quia in Novellis evidentior invenitur*.²² Visigota deve poi considerarsi la

²⁰ Itp. PSent. 5.19.1; 5.34.1-2: SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit. (nt. 12), 42-43; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 146 nt. 123. Itp. CHerm. 1: *Secundum legem ex corpore Theodosiani si certum petetur de chirographis* [= *Brev.* 2.27.1] *quia de quinquennio habetur expositum, ideo hanc legem de Hermogeniano credidimus adiungendam* [...]; KREUTER, *Römisches Privatrecht* (nt. 14), 118-119.

²¹ LAMBERTINI, *La codificazione* cit. (nt. 6), 30, trae da questo genere di didascalie la giusta conclusione che la scelta di mantenere anche le parti della costituzione della cui inapplicabilità erano consapevoli, mostra che i compilatori alariciani si attenero al principio di non modificare i testi che includevano nella raccolta.

²² Secondo MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), XXXV (che era convinto dell'origine visigota delle *interpretationes* alle *leges*), queste e altre frasi erano didascalie di lavoro, lasciate provvisoriamente dai compilatori, che avrebbero dovuto essere eliminate – ma non lo furono per la fretta: ad es. *hoc de iure addendum est* (Itp. CTh. 2.4.6); *hic de iure addendum, quid sit fiducia* (Itp. CTh. 5.1.3); *de retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli responsis sub titulo de re uxoria* (Itp. CTh. 3.13.2, che con la frase *retentiones ex iure venientes* suscita l'annotazione; cfr. CTh. 3.16.2). Concorda H.L.W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones unter Mitwirkung von M. DAVID*, Leiden 1981, 129. Tuttavia, a mio avviso, non è facile concepire quale tipo di ulteriore svolgimento da parte dei compilatori avrebbero dovuto avere queste didascalie: non si può infatti credere che volessero inserire nelle *interpretationes* contenuti tratti dai libri dei giuristi (né, dal punto di vista linguistico, la frase può significare che i compilatori avrebbero dovuto inserire i relativi brani nella parte dedicata agli estratti giurisprudenziali; Itp. CTh. 3.13.2, inoltre, è già per la sua ampiezza in contrasto con l'idea che si tratti di una nota di lavoro). Respinge la spiegazione mommseniana anche LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 151-152, che per parte sua – sviluppando una discussione che ha i suoi precedenti ad es. in C.A. CANNATA, *I rinvii al ius nella interpretatio al Codice Teodosiano*, in ID., *Scritti scelti di diritto romano* I, a c. di L. VACCA, Torino 2011, 79-98 – distingue i rinvii al *ius* da altri tipi di didascalie (vd. gli esempi *supra* nel testo, 583), che invece attribuisce effettivamente ai Visigoti (pp. 153-154). A suo avviso, i rinvii al *ius* – lasciati per errore dai compilatori – provverebbero l'origine pre-visigota (e scolastica) delle *interpretationes*, perché la *LRV* era pensata come esauriente e non consentiva il ricorso a testi giurisprudenziali non ivi compresi. Rimanendo nella medesima logica l'esclusivismo si può a mio avviso invece conciliare con le didascalie: proprio

formula – in sé ripetitiva, ma nondimeno frutto di una valutazione dei contenuti – con cui si osserva che un testo antico è comprensibile di per sé, *interpretatione non eget* (e simili).

È istruttivo, dal punto di vista storiografico, che questi marchi di fabbrica, invece di rafforzare la paternità visigota, hanno rinvigorito le teorie poligenetiche: li si ritiene inseriti introdotti dai compilatori di Alarico all'interno di testi preesistenti.²³ È prevalso dunque un indirizzo che – rovesciando le basi del positivismo filologico ottocentesco – tende a scomporre i testi in strati (enucleando ciò che è inequivocabilmente visigoto dal resto). La forma varia delle *interpretationes* – messa in luce da Wieacker²⁴ – diventa argomento per supporre anche un'origine differenziata dei testi compresi nella *Lex Romana Visigothorum* e per sottrarne l'autorialità ai collaboratori di Alarico. È il medesimo tipo di approccio che, come vedremo, è stato applicato al *Liber Gai*, per sostenere che esso non fu opera della commissione alariciana.

Se l'ipotesi dell'origine pre-visigota ha dunque contro di sé indizi non lievi, che la *communis opinio* si sforza di disinnescare, gli argomenti positivi su cui tale ipotesi viene appoggiata – alcuni specifici, altri più generali – non appaiono di certo più forti.

Sul piano analitico, anche gli studi più accurati non riescono infatti a portare riscontri testuali sicuri, che possano stare sullo stesso piano delle esplicite attestazioni dell'autorialità visigota già ricordate.²⁵

perché l'*interpretatio* rinvia esplicitamente al *ius*, in questi punti l'integrazione era autorizzata dal legislatore e non faceva perciò venire meno l'esclusività rivendicata dalla codificazione alariciana (sull'accoglimento nella *LRV* della legge delle citazioni vd. *supra*, 579). Su un'analogia didascalica in *LG*. 17(2.9).4 vd. *infra*, 624-625.

²³ Per tutti, CANNATA, *I rinvii al ius nella interpretatio* cit. (nt. 22), 81-82.

²⁴ F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus. Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig 1931, 259-356, spec. 292-307.

²⁵ Vd. *supra*, 581, 583-584. Per es., un'indagine pur pregevole come quella svolta da KREUTER, *Römisches Privatrecht* cit. (nt. 14), spec. 24-69, non porta che pochi indizi dell'origine pre-visigota, anch'essi non determinanti. Il più importante sarebbe il rinvio che Itp. CGreg. 2 compie a una *lex Novella* non tramandata dalla *LRV*: i compilatori avrebbero trascritto un'*interpretatio* preesistente, senza accorgersi del rinvio (ivi, 24-25). L'argomento è incerto ed era già confutato da H.H. FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätem Kaiserzeit* III. *Der sog. westgothische Gajus*, in *ZRG* 11 (1873) 240 nt. 37, studio non utilizzato dall'autrice. Proprio il fatto che in tutti gli altri casi le *Novellae* cui rinviano le *interpretationes* sono effettivamente incluse nella *Lex Romana Visigothorum* – elenco in KREUTER, *Römisches Privatrecht* cit., 24-25, cui *adde* Itp. CTh. 16.2.1 – mostra che i rinvii interni erano ben dominati dai compilatori visigoti e rende perciò probabile che in questo caso si sia trattato di guasto della tradizione, che ha comportato la perdita della *Novella* (come sembra pensare HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. [nt. 2], 444), o di una svista dei compilatori (come pensa MOMMSEN, *Prolegomena* cit. [nt. 1], XXXV, a proposito di Itp. Nov. Val. 34, con rinvio a una *lex posterior Maioriani*, non accolta in *LRV*). Ancor meno stringente è il secondo argomento addotto dall'autrice: Itp. CGreg. 6.2, che rinvia a Itp. CGreg. 6.1, sarebbe il frutto di un'annotazione scolastica pre-visigota (e non di un rinvio interno effettuato dagli stessi compilatori) dato il contrasto con *LG*. 9(2.1).4; il contrasto, tuttavia, a mio avviso non sussiste.

Se questo vale per gli argomenti puntuali, sul piano generale l'argomento per analogia che viene tratto dall'esistenza di altre glosse (cioè *interpretationes*) sicuramente pre-visigotiche (apposte ad esempio ai *Fragmenta Vaticana* o che accompagnano taluni manoscritti del *Codex Theodosianus*)²⁶ può e anzi dev'essere rovesciato. Questi paralleli mostrano infatti che nella tarda antichità era corrente, in tutti gli ambiti giuridici e a vari livelli, puntualmente riflessi nella natura più o meno sviluppata delle glosse, la prassi e la capacità di elaborare *interpretationes*. I compilatori alariciani sono perciò in linea con la cultura del loro tempo, che essi avevano certamente assimilato nelle scuole giuridiche attestate in Gallia, a *Narbo Martius* e forse *Lugdunum*. È infatti incontestabile che, avendo essi compiuto un'intelligente selezione dei testi normativi e giurisprudenziali romani – secondo «una *ratio* logica e coerente»²⁷ – i collaboratori di Alarico dovevano essere dotati di una competenza almeno pari a quella espressa nelle *interpretationes*.

Questa base culturale spiega anche talune assonanze fra le *interpretationes* della *LRV* e altri testi elaborati nel seno di regni romano-barbarici, come la *Lex Romana Burgundionum*.²⁸ La considerazione di Mommsen al riguardo sembra difficile da superare. Dopo avere bollato come *opinio* l'ipotesi della dipendenza di entrambe le *leges* germaniche da una medesima preesistente *interpretatio* al Teodosiano, osservava: «hoc solum verum est scholis iuris, quibus utriusque populi prudentes sua debent, easdem fuisse et ita interdum, raro tamen aliquam similitudinem in commentariis illis apparet».²⁹

Per concludere: l'opinione prevalente, secondo cui le *interpretationes* preesistevano alla compilazione visigota, non è assistita da sufficienti indizi. Rilevare questa carenza non equivale tuttavia a dimostrare la paternità visigota. È preferibile, allo stato degli atti, seguire

²⁶ Lo adduce KREUTER, *Römisches Privatrecht* cit. (nt. 14), 22.

²⁷ R. LAMBERTINI, *I caratteri del Breviarium Alaricianum* (Lezione AST, online); vd. nello stesso senso la verifica condotta da C. NEMO-PEKELMAN, *How Did the Authors of the Breviarium Alaricanum [!] Work? The Example of the Laws on Jews*, in *Historical Research* 86 (2013) 408-415.

²⁸ L.R. VON SALIS, *Praefatio*, in *Leges Burgundionum, Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio I, Legum Nationum Germanicarum* II/1, Hannoverae 1892, 17.

²⁹ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXI. Utile, anche se non conclusivo, il confronto con la coeva *Lex Romana Burgundionum*. Tre passi desunti dalle *Institutiones* di Gaio non hanno parallelo nel *Liber Gai*, ossia *LRB* 12 (cfr. Gai. 3.186,188,192, sul *furtum prohibitum*); forse 8.5 (cfr. Gai. 3.209, sulla rapina); 5.1-2 (Gai. 3.223-225, sulle *iniuriae*). Questi tre luoghi, insieme forse alla trattazione sulla tutela legittima più ampia in *LRB* 36.1 rispetto a *LG*. 8(1.8), escludono che i compilatori burgundi si siano serviti del *Liber Gai* contenuto nella *LRV*. Non si può escludere, ovviamente, che sia il *Liber Gai* della *LRV* sia i passi 'gaiani' della *LRB* discendano non dalle *Institutiones* autentiche, ma da una fonte comune già sunteggiata; l'ipotesi sarebbe tuttavia antieconomica, e non ha dalla sua che una breve coincidenza testuale fra *LG*. 16(2.8).1 e *LRB* 10.1. I.N. WOOD, *Le Bréviaire chez les Burgondes*, in ROUCHE-DUMÉZIL (éd.), *Le Bréviaire d'Alaric* cit. (nt. 5), 151-160, esclude la dipendenza della compilazione burgunda da quella visigota, tuttavia non discute partitamente i passi che potrebbero segnalare l'impiego del *Liber Gai*, rispetto ai quali la questione della dipendenza si pone in modo diverso rispetto alle fonti romane come il *Codex Theodosianus*, soprattutto qualora si consideri il *Liber Gai* opera visigota.

la strada indicata da Mommsen, cioè ricondurre alla cultura del tempo l'attività dei *prudentes* collaboratori di Alarico, i quali, se furono gli autori delle *interpretationes*, non le crearono tuttavia *ex nihilo*. Avvicinarsi ai testi romani per il tramite di parafrasi esplicative era un metodo tipico nel V sec.: dunque è naturale che essi, al momento di redigere la loro *interpretatio*, abbiano consultato altri commenti o si siano rifatti a quanto appreso nelle scuole.³⁰

Per quanto riguarda più specificamente il *Liber Gai*, era opportuno mettere in luce la distanza fra premesse e conclusioni, fra il successo dell'opinione e l'incertezza dei dati di fatto su cui si basa. Siccome spesso il *Liber Gai* viene paragonato a un'*interpretatio*,³¹ se ne trae argomento per sostenere analogamente la sua origine pre-visigota. Occorre perciò tenere presente che la premessa, cioè l'origine pre-visigota delle *interpretationes*, è essa stessa un'ipotesi.

3. La tradizione manoscritta

Il *liber* compilato dai *prudentes* di Alarico – come si è ricordato (§ 1) – aveva in primo luogo la funzione di selezionare, raccogliere e spiegare il patrimonio giuridico preesistente, senza particolari intenti di riforma dei contenuti: più che una codificazione, si potrebbe definirlo una chiarificazione. Nell'ordine, il *liber* contiene una selezione di *leges* tratte dai sedici libri del *Codex Theodosianus*; alcune novelle di Teodosio II, Valentiniano III, Marciano, Maiorano e Libio Severo, distinte secondo la successione degli imperatori e poste sotto rubriche numerate, quasi sempre formate da una sola costituzione; un testo derivato dalle *Institutiones* di Gaio; una selezione delle *Sententiae* di Paolo; un piccolo campione delle costituzioni dei Codici Gregoriano e Ermogeniano; un responso di Papiniano.³²

Il testo derivato dalle *Institutiones* gaiane porta in alcuni manoscritti della *LRV* il titolo di *Liber Gai*; altri codici rimandano ad una forma *Tit(ul)i Gai*.³³ Pur nell'incertezza, adottiamo qui la prima delle due denominazioni. È invece carente di attestazioni antiche

³⁰ In questo senso, già NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 128-129.

³¹ SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit. (nt. 12), 86.

³² In alcuni manoscritti, al *Breviarium* alariciano si trovano aggiunte tre *Appendices*, sulla cui trasmissione e probabile datazione vd. ora lo studio innovativo di M. WIBIER, *The so-called Appendices to the Lex Romana Visigothorum: Compilation and Transmission of Three Late Roman Private Legal Collections*, in *Athenaeum* 108 (2020) – c.d.s. Delle tre *Appendices*, secondo l'autore, le prime due (edite da P. KRUEGER, *Appendices Legis Romanae Visigothorum duae*, in *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum* III. *Fragmenta Vaticana. Mosaicarum et Romanarum legum collatio recognovit* TH. MOMMSEN. *Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti. Codices Gregorianus et Hermogenianus. Alia minora edidit* P. KRUEGER, Berolini 1890, 247-263; la prima di essa è a sua volta la combinazione di due gruppi di testi) sono composte di materiali non tratti dalla *LRV* stessa e probabilmente raccolti alla fine del V sec. La terza (c.d. *Appendix antiquior* nell'edizione di HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. [nt. 2], 542-543) è costituita da 4 estratti del CGreg. che il compilatore ha ricavato dalla *LRV* stessa. Anche se non costituisce una prova dell'origine alariciano, è significativo che solo la raccolta che dipende dalla *LRV* sia provvista di *interpretationes* (tratte anch'esse dal *Breviarium*).

³³ Censimento delle varianti (fra le quali anche: *Capitula Gai*) in HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), 314.

il titolo oggi più usato, *Epitome Gaii*. L'espressione fu introdotta incidentalmente da Jacques Cujas nella sua prefazione all'edizione del 1566 del *Codex Theodosianus* (ma nell'edizione vera e propria è usato più correttamente il titolo *Gaii Institutionum Liber*);³⁴ fu quindi trasformata in titolo (*Gaii Institutionum Epitome*) nell'edizione cuiaciana del 1586, probabilmente allo scopo di distinguere l'opuscolo visigoto dai due frammenti delle *Institutiones* originali (tratti dal commento di Boezio ai *Topica* di Cicerone) che in questa nuova edizione Pierre e François Pithou riprodussero immediatamente prima del Gaio visigoto.³⁵ A maggior ragione il titolo è invalso dopo che la scoperta del palinsesto veronese rese la riduzione e riscrittura subita dall'autentico Gaio ancor più tangibile di quanto non si fosse già sospettato (l'opuscolo visigoto era già stato definito da Schulting un *cadaver* del vivo Gaio, anzi un cadavere mutilato).³⁶ La scoperta incitò a differenziare nettamente le due opere: *Caii Institutionum Epitome* è il titolo che compare nell'edizione di Böcking, la prima apparsa dopo la pubblicazione del Gaio veronese.³⁷

Come si vede, interrogarsi anche solo sulla denominazione antica dell'opuscolo costringe a misurarsi con il grave problema legato alla sua trasmissione.

Non esiste un'edizione critica affidabile del Gaio visigoto. La carenza dipende da due fattori, l'uno legato allo stato della tradizione, l'altro allo stato degli studi. Quanto agli studi, come s'è appena ricordato, la scoperta del Gaio veronese, che restituiva le *Institutiones* integrali, ha determinato una caduta di interesse per il *Liber Gaii*. Sollevato il velo, è sceso l'oblio, ora che il Gaio autentico non era solo oggetto di desiderio, ma lo si possedeva. Di qui il disinteresse verso una fonte epitomata, che per molti decenni è parsa non meritare attenzione se non in quanto servisse a integrare i luoghi del palinsesto veronese rimasti illeggibili. Segno del valore residuale che le si assegnava è l'iniziativa di Böcking che, nel ripubblicare nel 1831 la *Caii Institutionum Epitome* nel *Corpus iuris Romani anteiustiniani* di Bonn, distinse in corsivo le parole comuni con il ms. Veronese e in tondo spaziato le parole in lacuna del Veronese.³⁸

³⁴ J. CUJAS, *Codicis Theodosiani lib. XVI* [...] *Ex Gaii Institutionibus liber* [...], Lugduni 1566, *2^v, dove Cujas afferma «[...] Epitome eam Institutionum esse Gaii ab Aniano Alarici consiliario confectam quantum quoque modo sui temporis usus exigere videbatur, nec vero omnem propterea Caio dignitatem et elegantiam deperisse, restare inter lateres Aniani male coctos adhuc lapillos quosdam [...]»; nell'edizione vera e propria (ivi, 596), l'opuscolo è intitolato *Gaii Institutionum Liber*.

³⁵ *Codicis Theodosiani libri XVI*, Parisiis 1586 (p. 1 del fascicolo).

³⁶ A. SCHULTING, *Jurisprudentia vetus ante-justiniana*, Lugduni Batavorum 1717, p. **[4^v].

³⁷ *Caii Institutionum libri duo et Fragmentum Papiniani ex lege Romana Visigothorum* (1831), in E. BÖCKING et al., *Corpus iuris Romani anteiustiniani* 1/2, Bonnae 1841, 10.

³⁸ Dopo la scoperta e l'edizione del codice veronese, si poteva finalmente rivedere il «volto ridente di Gaio» al posto del meschino Gaio «in cui si direbbe che i Visigoti abbiano esercitato le arti del torvo Procuste» («pro Visigothorum Caio, in quo fere torvi Procustis artes eos exercuisse dixeris, hilarem Gai per tot saecula miserime habiti faciem recte aspicere liceat»: BÖCKING, *Praefatio*, in *Caii Institutionum libri duo* cit. [nt. 37], [5]).

Se è vero che, in seguito, è stata riconosciuta l'importanza del *Liber Gai* come documento della fase tardoromana della cultura giuridica – l'apice di questo nuovo interessamento è stato toccato nel periodo di oltre mezzo secolo che va da un articolo di Fitting pubblicato nel 1873 ai libri di Conrat e di Archi³⁹ – è altrettanto innegabile che l'ultima fase dell'esperienza giuridica romana (per di più, in territori sottratti alla sovranità dell'imperatore) non ha mai esercitato un'attrattiva pari a quella dell'epoca classica.

Al calo di interesse determinato da questi fattori storiografici e ideologici ha contribuito inoltre il fatto oggettivo che la trasmissione della *LRV*, di cui il libro gaiano è parte inscindibile (non essendo tramandato in forma autonoma da alcun manoscritto né tardoantico né medievale), è estremamente complessa, non solo per il numero dei testimoni, ma per le relazioni fra essi, che l'ultimo editore della *LRV*, Gustav Haenel, non è stato in grado di determinare.⁴⁰

I rapporti fra i manoscritti della *LRV* – applicando il metodo di Lachmann – sono stati in seguito stabiliti da Mommsen e da Paul Meyer, in funzione dell'edizione del *Codex Theodosianus* e rispettivamente delle *Novellae*, nel 1904-1905.⁴¹ La conclusione cui sono giunti i due editori (che si differenziano solo nella valutazione di alcuni mss.) è che i codici si distinguano in due classi. La migliore – nella valutazione di Mommsen⁴² – ha come rappresentanti i seguenti manoscritti (sono esclusi quelli che non contengono il *Liber Gai*):⁴³

³⁹ Vd. *infra*, 614-624. Due significativi precedenti sono costituiti da R. DE MAUBEUGE, *De ratione, qua Visigothi Gaii Institutiones in epitomen redegerint, Dissertatio*, Lipsiae 1842, con un confronto condotto fra opera madre ed epitome (limitatamente ai primi otto titoli) per dimostrare «occidentis terrarum ius maiorem similitudinem cum veterum Romanorum iure servare» (p. 6), e soprattutto da H.E. MOLTZER, *Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, Gaii Institutionum commentarii in epitomen redacti sunt*, Lugduni-Batavorum [1862], che presenta sistematicamente e con giudizi fondati «quae in Epitome mutata» (15-60) e «quae prorsus omissa» (61-84); quest'ultima opera è stata completamente preterita dalla storiografia successiva, salvo il cenno in M. CONRAT (COHN), *Die Entstehung des westgotischen Gaius*, Amsterdam 1905, 1 nt. *, che riconosceva di essere giunto indipendentemente a risultati in molti punti analoghi e sulla base di metodologia simile. Henri Ernest Moltzer (1836-1895), dottore a Leuven in legge e poi in lettere, fu professore a Groningen e a Utrecht e si distinse tra i protagonisti del rinnovamento degli studi di linguistica in Olanda: su di lui vd. C. STRIJBOSCH, in W. VAN ANROOIJ - I. BIESHEUVEL - K. VAN DALEN-OSKAM - J. NOORDEGRAAF (eds.), *Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek*, 2004 (online).

⁴⁰ HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), XXII.

⁴¹ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), CXXV-CXLI; P.M. MEYER, *Prolegomena*, in *Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae ediderunt TH. MOMMSEN et P.M. MEYER II. Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, edidit adiutore TH. MOMMSEN* P.M. MEYER, Berolini 1905, LXXVIII-XC (che pone nella seconda classe **G** e nella prima **K**).

⁴² Per le differenze rispetto a P.M. Meyer, vd. nt. prec.

⁴³ Si tratta di: **O** (HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. [nt. 2], LVII: «Gaii Institutiones in duorum librorum breve compendium contractae sunt»); **A** (*Breviarium* decurtato); **B** (già appartenente alla collezione Oettingen-Wallerstein conservata a Maihingen: conosciuto da MOMMSEN, *Prolegomena* cit. [nt. 1], LXXII, come Wallersteinensis cl. 1 n. 2; vd. ora G. HÄGELE, *Lateinische mittelalterliche Handschriften in Folio der*

- **H** (Spagna; *scriptura inferior post 546, ante 660*; il *Liber Gai*, il cui inizio è mutilo, si trova a pp. 326-398 dell'apografo moderno);⁴⁴

- **E** (Francia?; IX-X sec.; *Liber Gai*, ff. 182^r-193^v);⁴⁵

- **N** (Francia, Tours?; IX sec.; *Liber Gai*, ff. 134^{rb}-144^{vb});⁴⁶

- **G** (Francia o Mainz; X-XI sec.; *Liber Gai*, ff. 307^{rb}-312^{rb}).⁴⁷

La seconda classe⁴⁸ ha per principali rappresentanti i manoscritti:

- **X** (Francia?; IX-X sec.; *Liber Gai*, ff. 141^{va}-154^{ra});⁴⁹

- Murbacensis, ora perduto, trascritto in **C** (XVI sec.; *Liber Gai*, ff. 177^v-187^v);⁵⁰

- **P** (Lyon; VI-VII sec.; *Liber Gai*, ff. 244^r-260^r);⁵¹

- **M** (Francia, Lyon?; VI-VII sec.; *Liber Gai*, ff. 244^r-260^r);⁵²

- **L** (Francia; VIII-IX sec.; *Liber Gai*, ff. 160^v-171^r);⁵³

- **S** (Francia; IX sec.; *Liber Gai*, ff. 181^r-191^r);⁵⁴

- **K** (Francia; VIII-X sec.; *Liber Gai*, ff. 49^r-57^r);⁵⁵

Universitätsbibliothek Augsburg. Die Signaturengruppe Cod. I.2.2 und Cod. II.1.21-90, Wiesbaden 1996, 44-45, ms. mutilo).

⁴⁴ *Legis Romanae Wisigothorum fragmenta ex codice palimpsesto sanctae legionensis Ecclesiae protulit illustravit ac sumptu publico edidit Regia Historia Academia Hispana*, Matriti 1896. Vd. COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 120-124. La data del 546 è segnata da una legge interpolata di Teudis.

⁴⁵ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 146-153; vd. ora dal punto di vista stemmatico M. WIBIER, *The Breviary Part of MS Berlin lat. fol. 270 Was Copied from MS Ivrea XXXV (17)*, in *Athenaeum* 108 (2020) c.d.s.

⁴⁶ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 135-137.

⁴⁷ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 185-188.

⁴⁸ Non contiene il *Liber Gai* Lyon, Bibliothèque municipale, Ms. 375 (già 303; sigla **Q** nell'ed. Mommsen del C.Th.; del IX sec., prima dell'860, anno della morte del diacono Floro da cui è stato in parte copiato). Nella notizia storica contenuta al f. 78^v, che illustra la compilazione alariciana ponendola in rapporto con la codificazione teodosiana e giustiniana, la frase *Gaium etiam Paulumque longissimos manuales reddidit* può lasciare intendere che l'estensore (probabilmente di VI sec.) fosse a conoscenza delle versioni originali delle due opere, che Alarico rese, da lunghe che erano, «maneggiabili» (in questo senso interpreta P. GANIVET, *L'Épitomé de Lyon. Un témoin de la réception du Bréviaire dans le sud-est de la Gaule au VI^e siècle?*, in ROUCHE-DUMÉZIL (éd.), *Le Bréviaire d'Alaric* cit. [nt. 5], 279-328, spec. 303-306). La notizia si basa su un'edizione del *Liber Gai* articolata in XVI titoli (dunque priva del titolo *De substitutionibus*) e non divisa in libri. Le indicazioni relative alle altre parti del *Breviarium* presentano vari difetti, recensiti da LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 190.

⁴⁹ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 180-181.

⁵⁰ Su questo codice, vd. *infra*, 628.

⁵¹ Sull'origine lionese, vd. GANIVET, *L'Épitomé de Lyon*' cit. (nt. 48), 283; COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 115-117.

⁵² COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 117-119.

⁵³ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 126-130.

⁵⁴ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 167-169.

⁵⁵ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 181-183.

- **W** (= Haenel, n. 14; Francia, Autun; VIII sec.; *Liber Gai*, ff. 128^r-134^r);⁵⁶
- **Z** (= Haenel, n. 15; Francia; VIII-IX sec.; *Liber Gai*, ff. 137^{vb}-147^{va});⁵⁷
- **R** (Francia; IX-X sec.; *Liber Gai*, ff. 141^{vb}-150^{va}).⁵⁸

I confini fra le due classi sono poco netti, come notava Meyer anche con riguardo alle *Novellae* («ut in Theodosiano, fines utriusque familiae certo discerni nequeunt»),⁵⁹ a causa della precoce e intensa contaminazione fra i manoscritti («contaminatio exemplarium in breviario et mature cepit et late patuit»):⁶⁰ forse per questa ragione gli editori si sono astenuti dal tracciare lo stemma dei codici, mancanza cui ha solo parzialmente supplito Paul Maas.⁶¹

Soprattutto, occorre tenere presente che la crisi è stata compiuta da Mommsen tenendo in conto essenzialmente la parte del *Breviarium* relativa al *Codex Theodosianus*, nella prospettiva della costituzione del testo autentico di quest'ultimo, non già dell'edizione della raccolta alariciana. Il punto essenziale è che questa parte del *Breviarium Alaricianum* ha risentito della collazione precoce con copie del *Codex Theodosianus* integro (da cui deriverebbero i manoscritti della seconda classe, fra cui spiccano **X**, **C** e **S**). Seguì un'ulteriore collazione (oltre a diffuse contaminazioni), che diede origine ai manoscritti della prima classe. Ciò significa che i manoscritti del *Breviarium* portatori delle lezioni migliori per quanto riguarda il testo delle costituzioni del Teodosiano (in quanto frutto di collazioni con il Teodosiano stesso) sono (o possono essere) i più distanti dall'autentico visigoto. È infatti convinzione di Mommsen – ed è anche il punto in cui si differenzia radicalmente da Haenel – che nessuno dei codici sopravvissuti rappresenti fedelmente l'autentico alariciano: tutti sono stati rivisti e interpolati in età franca, mettendo a frutto copie integre degli stessi testi utilizzati dai compilatori alariciani (dal Teodosiano alle *Novellae* alle *Pauli Sententiae*).⁶²

Il testimone che, secondo Mommsen, meglio rappresenta l'autentico *Breviarium* – cioè la forma primitiva, anteriore alle collazioni – è **O**, copiato fra il 1125 e il 1137 da William

⁵⁶ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 131-135.

⁵⁷ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 138-140.

⁵⁸ COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 173-179.

⁵⁹ MEYER, *Prolegomena* cit. (nt. 41), LXXXI.

⁶⁰ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXXXII.

⁶¹ P. MAAS, rec. a *Theodosianus ed. Th. Mommsen et P. Meyer*, in *GGA* 168 (1906) 641-662, spec. 648 (= ID., *Kleine Schriften*, Hrsg. von W. BUCHWALD, München 1973, 608-628).

⁶² MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXV, afferma: «In nullo eorum aetypum Alaricianum simpliciter repraesentari, retractationem et interpolationem omnes subisse»; vd. anche LXXXIII. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), XXII, ne negava: «Rudes enim et indocti erant illius aetatis homines et expertes omnis studii, quo impulsi fuissent ad locos critica arte corrigendos emendandosque»; riteneva perciò che le differenze fra i codici risalissero ai vari esemplari prodotti al momento della pubblicazione del *Breviarium* e spediti ai vari *comites*, alcuni di buona qualità, altri carichi di errori.

of Malmesbury;⁶³ di per sé (cioè in quanto a correttezza della copia) quest'apografo non è tuttavia di grande valore, date le frequenti correzioni *ex ingenio* apportate da William stesso.⁶⁴ Per quanto riguarda in particolare il *Liber Gai*, è di valore limitatissimo, in quanto ne contiene solo una versione ulteriormente condensata (f. 208^{ra}-211^{rb}).⁶⁵

Stando così le cose, la valutazione dei manoscritti del *Breviarium* compiuta in funzione dell'edizione del *Codex Theodosianus* (e delle *Novellae*) non vale per la costituzione del testo delle altre parti del *Breviarium*, fra cui il *Liber Gai*.⁶⁶ La superiorità dei codici della 'prima classe' mommseniana dipende non da una maggiore fedeltà al *Breviarium* autentico, bensì dalla maggiore fedeltà al *Codex Theodosianus* ottenuta tramite successiva collazione e correzione sulla base di esemplari del Teodosiano integro (o, per la parte relativa, sulla base delle collezioni di *Novellae*). Per il *Liber Gai*, proprio perché questa parte del *Breviarium* non ha subito un (dimostrabile) processo di correzione, la distinzione fra codici di classe migliore e peggiore non fornisce una guida. La loro qualità è da accertare singolarmente e nei loro rapporti.

4. Le edizioni

Fra le numerose edizioni del *Liber Gai* – che hanno fatto seguito all'*editio princeps* del 1517 di Pietro Egidio, ossia del fiammingo Pieter Gillis (come parte del *Breviarium* e nella forma scorciata dell'*epitome* detta appunto *Aegidiana*),⁶⁷ a quella del 1525 del francese Amaury Bouchard (la prima autonoma e condotta su un manoscritto del *Breviarium* non epitomato)⁶⁸ e a quella del 1528 dovuta al tedesco Johannes Sichard (inclusa nella prima edizione complessiva del *Breviarium* integro)⁶⁹ – spicca l'edizione curata da G. Haenel nel

⁶³ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), CXLI. Qualche riserva in P. KRÜGER, *Über Mommsens Ausgabe des Codex Theodosianus*, in *ZRG* 26 (1905) 316-331, spec. 325-327.

⁶⁴ Così MEYER, *Prolegomena* cit. (nt. 41), XC.

⁶⁵ Descrizione in F. MADAN - H.H.E. CRASTER, *A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford* II/1, Oxford 1922, 619-620, n. 3362; COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 188-195.

⁶⁶ Era già il dubbio di CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 2: «Mommsens textkritische Erörterungen zur Überlieferung des Breviars in der Ausgabe des Codex Theodosianus, 1905, beziehen sich lediglich auf diesen und gestatten, soweit ich sehe, keine Verwertung für den Gaius». In realtà, lo segnalava lo stesso MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXXXII, osservando che per ciascun manoscritto «duplex quaestio instituenda est, altera de forma eorum Wisigothica, altera de additamentis Alarico posterioribus».

⁶⁷ Sulla base di un ms. oggi perduto: vd. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), LXXXVIII.

⁶⁸ *Titi Gaii Institutionum Iulique Pauli Sententiarum cum titulorum omnium indice in eisdemque praefatione recens opus ...*, Vaenumdatur apud insigne scuti Basiliensis Parisijs via ad divum Iacobum, 1525. L'edizione, la cui prefazione è datata 23 marzo, segue di poche settimane la battaglia di Pavia. L'edizione è basata su Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 16001 (*olim* Paris, Sorbonne 335), copia di S (MOMMSEN, *Prolegomena* cit. [nt. 1], LXXVI-LXXVII; COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. [nt. 1], 165-173).

⁶⁹ J. SICHARD, *Codicis Theodosiani libri XVI. quibus sunt ipsorum Principum auctoritate, adiectae Novellae Theodosij. Valentiniani. Martiani. Maioriani. Severi. Caij Institutionum lib. II. Iulij Pauli receptorum sententiarum lib. V. Gregoriani Codicis lib. V. Hermogeniani lib. I. Papiniani Tit. I. Hiis nos adiecimus ex vetustissimis Bibliothecis, eo quod ad ius civile pertinerent, et alterius etiam responsa passim in Pandectis legerentur*,

quadro dell'edizione complessiva della *Lex Romana Visigothorum*.⁷⁰ Giustamente B. Kübler valuta – contro l'avviso di P. Krüger e di M. Conrat e contro la scelta compiuta da G. Baviera nei *FIRA*⁷¹ – che l'edizione haeneliana fosse superiore alla precedente (autonoma) di Ed. Böcking (1831), il quale non aveva collazionato personalmente i manoscritti, bensì aveva desunto l'apparato da Ch. G. Haubold.⁷² Il merito di Haenel era d'aver portato a confronto anche le epitomi della *Lex Romana Visigothorum* (*Aegidii; Guelferbyтана; Monachi; Seldeniana; Sangallensis*) e soprattutto di avere addotto un numero più ampio di codici.

A carico di Haenel restano, tuttavia, i limiti segnalati da Mommsen: la sua edizione si basa su una definizione fallace dei rapporti fra i codici (almeno per quanto riguarda la distinzione in classi);⁷³ inoltre, l'apparato non registra in maniera precisa né sistematica le varianti.⁷⁴

Non avendo goduto delle stesse cure mommseniane, il *Liber Gai* non vanta perciò un'edizione critica affidabile. L'edizione più recente è quella già menzionata di B. Kübler, del 1927.⁷⁵ I manoscritti collazionati sono tuttavia in numero molto ristretto. In primo luogo, probabilmente perché erano quelli più facilmente raggiungibili, Kübler utilizzò **P** e **M**.⁷⁶ Già il filologo tedesco dava atto, tuttavia, che **P** e **M** sono codici gemelli e per di più appartenenti alla classe deteriore, secondo lo stemma di Mommsen e di Meyer: valutazione alla quale Kübler non si ribellava, riservandosi tuttavia un giudizio definitivo solo quando avesse potuto compiere la collazione dei codici parigini (si può ritenere che pensasse in particolare a **N**, **K**, **L**). Dei codici parigini non s'era dunque potuto avvalere («quos nobis barbaris inspicere iam non licet»: non erano trascorsi dieci anni dall'armistizio di Compiègne e dalla sconfitta del Reich). Si risolveva di conseguenza a colmare queste

L. Volusij Metiani lib. de Asse. Iulij Frontini lib. de controversijs limitum, cum Aggeni Vrbici Commentarijs, Basileae 1528. Vd. J.-L. FERRARY, *I giuristi umanisti francesi e il Corpus iuris anteustiniani*, in *RIL* 145 (2011) 233-244, spec. 235; COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 377-402.

⁷⁰ HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), 314-337.

⁷¹ P. KRUEGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912², 355 nt. 36; CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 1 nt. 1; G. BAVIERA, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars altera. Auctores*, Florentiae 1940, 231.

⁷² BÖCKING et al., *Corpus iuris Romani anteustiniani I/2* cit. (nt. 37), col. 1-40. Cfr. CHR. G. HAUBOLD, in *Jus civile antejustinianum, codicum et optimarum editionum ope a societate jurisconsultorum curatum I*, Berolini 1815, 188-244.

⁷³ Vd. però *supra*, 590-591, per i limiti di questa distinzione relativamente al *Liber Gai*. Dopo l'edizione mommseniana, è stato individuato un nuovo testimone: K. O. MÜLLER, *Eine neue Handschrift der 'Lex Romana Visigothorum (Breviarium Alaricianum)'* in *churrätischer Schrift aus der Zeit um 800*, in *ZRG Germ. Abt. 57* (1937) 429-442.

⁷⁴ Vd. MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), CXVII: «variam lectionem librorum scriptorum editorumque composuit magis quam aestimavit». Per un errore, vd. *infra*, nt. 80.

⁷⁵ *Iurisprudentiae anteustinianae reliquias, in usum maxime academicum compositas* a PH. E. HUSCHKE *editione sexta aucta et emendata ediderunt* E. SECKEL et B. KUEBLER II/2, Leipzig 1927, 395-431. La ritiene l'edizione di riferimento NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 127, pur rilevando la concisione dell'apparato critico.

⁷⁶ Vd. *supra*, 589-590.

mancanze con l'uso di altri due mss. che gli erano raggiungibili: **G**, che è di nuovo un rappresentante della seconda classe, e **H**. Di quest'ultimo codice – a conferma che la scelta fu condizionata da ragioni pratiche – aveva peraltro a disposizione il solo apografo edito nel 1896,⁷⁷ la cui *fides* Mommsen aveva giudicato *infirm*a.⁷⁸ Quindi nessun manoscritto della prima classe è stato utilizzato direttamente per l'ed. di Kübler.

Vale ovviamente la considerazione fatta in precedenza: le due classi sono state distinte da Mommsen in funzione dell'edizione del *Codex Theodosianus*, privilegiando i manoscritti che, per essere stati collazionati con esemplari del *Theodosianus* integro, corressero e integrarono la versione alariciana. Se un'analoga contaminazione non è avvenuta per il *Liber Gai* (la cui circolazione autonoma è essa stessa da provare), nulla esclude che alcuni manoscritti della seconda classe – quelli utilizzati da Kübler – siano più fedeli all'autentico alaricano, ma ciò è da verificare in concreto. Proprio per questo, sarebbe necessario collazionare anche esemplari della prima classe.

Utilizzeremo qui perciò le due edizioni, tenendo conto delle rispettive caratteristiche, quella di Haenel (specialmente per il numero dei manoscritti) e quella di Kübler (specialmente per la precisione dell'apparato e per le congetture). Quanto alla numerazione, utilizzeremo per comodità entrambe le forme possibili, cioè quella per titoli continui (da I a XVIII) e quella per libro e titolo: se la prima forma, per le considerazioni che seguono immediatamente, è forse quella autentica, la seconda è la più diffusa.

5. Il paratesto

L'*incipit* è sempre fra le parti più esposte a guasti e modifiche. Ciò vale anche per il nostro opuscolo. Gli editori propongono, rispettivamente:

Incipit Liber Gaii, Titulus I, Gaius Institutionum libro primo dicit: Omnes homines aut liberos esse aut servos (Haenel);

Liber primus, Titulus I, De statu hominum. Gaius Institutionum libro primo dicit omnes homines aut liberos esse aut servos (Kübler).

Dall'apparato stesso allestito da Kübler risulta che la forma da lui proposta *Liber primus, Titulus I, De statu hominum* non è testimoniata dai quattro manoscritti collazionati. Haenel registra le lezioni di trentuno manoscritti: la prima parte della formula incipitaria è incerta – le varianti oscillano fra *Liber Gai* e *Ti(tu)li Gai* – e la lezione *Titulus I* è attestata da un solo ms., non degno di particolare fede.⁷⁹ Anche la rubrica *De statu hominum* è attestata da un solo manoscritto,⁸⁰ pertanto Haenel non la inserisce (a differenza di Kübler). Insomma,

⁷⁷ *Legis Romanae Visigothorum fragmenta ex codice palimpsesto* cit. (nt. 44).

⁷⁸ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), CXXXIII.

⁷⁹ N. 13 HAENEL = **K** (Aurelianensis 207): COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 181-184.

⁸⁰ Non è corretta l'indicazione data in apparato da HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), 443, poiché la rubrica non è attestata dal ms. 15 HAENEL = **Z** f. 137^{vb} (*incipit Liber Legum Gagi cuius Institutio libro primo dicit*), bensì da **C** (da cui si deve pensare la trasse SICHARD, *Codicis Theodosiani libri XVI* cit. [nt. 69], 121).

l'editore più recente ha assecondato il desiderio di completare il paratesto del *Liber Gai*, al fine di accentuare l'autonomia dell'opuscolo, che risulterebbe in questo modo diviso *ab origine* in due libri e dotato sin dal principio di titoli provvisti di rubriche.⁸¹

Se la formula incipitaria è incerta (e quasi certamente non sono originali le parole *Titulus I, De statu hominum*), quel che segue è invece pressoché sicuro: *Gaius Institutionum libro primo dicit omnes homines aut liberos esse aut servos*.⁸² Il testo visigoto si presenta perciò come una 'citazione' dei contenuti delle *Institutiones* di Gaio, che nella prima frase prende la forma di un discorso indiretto, retto da un *verbum dicendi*, per poi trasformarsi in *oratio directa* nei paragrafi successivi.⁸³ A questa formula corrisponde quella che apre il titolo IX: *Gaius superiore commentario de iure personarum aliqua disputavit, nunc in hoc commentario de rebus iterum tractat. 1. Omnes itaque res aut nostri iuris sunt, aut divini, aut publici*. Si direbbe anzi che proprio la formulazione volesse rimarcare, da parte dei Visigoti, il fatto che non si era in presenza dell'autentico Gaio, ma di una sua resa indiretta.

Sempre considerando la formula incipitaria, la questione, spesso agitata, se il *Liber Gai* fosse originariamente diviso in due libri si deve probabilmente decidere in senso negativo. Il *liber primus* e il *commentarius secundus* di cui si fa parola sono quelli delle *Institutiones* originali, che l'epitomatore dichiara di citare, trasformando poi coerentemente le forme verbali dalla prima persona in cui li usava Gaio alla terza persona (rispetto a Gai. 2.1: *Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus*, l'epitomatore introduce *disputavit - tractat*).⁸⁴

Non è nemmeno esatto l'apparato di Kübler, quando afferma «codices rubricam non habent, quos sequitur Haenel», poiché almeno un codice attesta la rubrica.

⁸¹ Nell'indice che apre N, ff. 10^v-11^r, si legge: *inc(i)p(iunt) capitula Gai* e segue l'enumerazione di sedici *capita*, distinti da un ordinale in inchiostro rosso nel margine sinistro; è riportato il titolo di ciascun capitolo così come lo si legge nel testo completo, seguito (tranne pochi casi) da una breve descrizione del contenuto (es. III *De iure personarum hoc est ut distringendi servos suos domini licentia [!] habeant, nam occidendi iudicibus tradantur. Similiter filii qui in potestatem [!] patrem [!] sunt*). Questa *capitulatio*, benché molto antica, non necessariamente proviene dagli stessi compilatori alarici.

⁸² Fra i manoscritti utilizzati da KÜBLER, *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias* cit. (nt. 75), 443, *ad h. l.*, M legge: *Gai institutionum lib(er) primus*, variante attestata anche in altri. La forma *libro primo* è preferibile perché trova riscontro nell'*incipit* del titolo IX: *Gaius superiore commentario de iure personarum aliqua disputavit*.

⁸³ Cfr. analogamente *Fragm. August.* 56: *et quod dixit Gaius, prout moderatus fuerit ipse praetor, ita tempus constituitur [...]*, con sicuro riferimento parafrastico a Gai. 2.167.

⁸⁴ Esattamente NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 127-128. Negano la divisione in due libri anche J.H.A. LOKIN, *Quelques remarques sur l'építome visigothique de Gaius*, in *TRG* 52 (1984) 255-258, spec. 257; R. LAMBERTINI, *Sull' 'Epítome Gai' nel 'Breviarium'*, in *Labeo* 41 (1995) 229-238, 231 nt. 8; F. BAUER-GERLAND, rec. a G.G. ARCHI, *L' 'Epítome Gai'*. *Studio sul tardo diritto romano in Occidente, con una nota di lettura di C. A. Camata*, Napoli 1991, in *ZRG* 114 (1997) 495-501, spec. 499; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 132; R. MARTINI, *Qualche osservazione a proposito della c.d. 'Epítome Gai'*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIV Convegno internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*, Napoli 2003, 616-627, spec. 625; S. SCHIAVO, *Aspetti processuali nell'Epítome Gai*, in G. BASSANELLI SOMMARIVA - S. TAROZZI - P. BIAVASCHI (a

Se, com'è dunque probabile, il *Liber Gai* non era diviso in libri, si comprende anche per quale ragione il passaggio dal secondo al terzo commentario non sia esplicitato: dato che nelle *Institutiones* autentiche entrambi sono dedicati al *ius quod ad res pertinet*, Gaio non segnala un cambio di argomento, come invece sente il bisogno di fare fra il primo e il secondo commentario (e fra il terzo e il quarto). Di conseguenza, dato che nell'originale manca l'indicazione del cambio, l'epitomatore a sua volta non ha avuto motivo di rilevarlo (il che ha indebitamente accresciuto l'impressione che avesse voluto dividere il proprio opuscolo in due libri: in realtà, egli non fa che ricalcare l'opera citata).⁸⁵

Quanto alle rubriche in cui è articolato il *Liber Gai* (diciotto in numero, ma la prima sprovvista di titolo), un confronto mostra la similitudine con le rubriche in cui risulta articolato il Gaio del palinsesto veronese secondo l'apografo dello Studemund (apposte dalla prima mano del copista, ora sono evanide se originariamente in inchiostro rosso e sono meglio conservate se scritte in inchiostro nero: in corsivo sono indicate quelle tuttora leggibili, in tondo fra < > quelle ricostruite *ad sensum*, la cui presenza è fortemente suggerita dallo spazio vuoto lasciato nel ms. Veronese).

<p><i>Gai Institutiones</i> (ms. Verona, Biblioteca Capitolare, XV [13])</p> <p>Libro I:</p> <p>1.28 <Quibus modis> Latini ad civitate<m> Romana<m> perveniant</p> <p>1.36 <quibus manumittere non liceat vel ad legem Aeliam Sentiam></p> <p>1.42 <ad legem Fufiam Caniniam de servis testamento manumittendis></p> <p>1.48 <de iure personarum alia divisio: quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae></p> <p>1.56 <de nuptiis></p> <p>1.65 <de liberis qui postea redigantur in potestatem></p> <p>1.97 <de adoptionibus></p> <p>1.108 <de iis personis quae in manu sunt></p> <p>1.116 <de iis personis quae in mancipio sunt></p> <p>1.132 <de emancipatione></p> <p>1.166^a <i>De fiduciaria <tutela></i></p>	<p><i>Epitome Gai (ex Lege Romana Visigothorum, ed. Haenel)</i></p> <p>[<i>Titulus I</i>]</p> <p><i>II. De numero servorum testamento manumittendorum</i></p> <p><i>III. De iure personarum</i></p> <p><i>IV. De matrimoniis</i></p> <p><i>V. De adoptionibus</i></p> <p><i>VI. Quibus modis filii exeunt de potestate patris</i></p> <p><i>VII. De tutelis</i></p>
---	---

c. di), *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII II. Studi sulle fonti*, Santarcangelo di Romagna 2015, 49-94, spec. 50.

⁸⁵ Seguo BAUER-GERLAND, rec. ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 84), 501.

Il raffronto fa emergere numerosi punti di contatto.

Dei diciassette titoli del *Liber Gai* tramandati (il primo, come detto, non è dotato di rubrica),⁸⁶ dieci hanno una corrispondenza diretta (quanto alla collocazione: il tenore letterale delle rubriche del Veronese in molti casi è solo ipotizzabile): *LG.* 2(1.2); 3(1.3); 4(1.4);⁸⁷ 5(1.5); 10(2.2);⁸⁸ 11(2.3); 12(2.4); 13(2.5); 14(2.6); 17(2.9). Nei tre i casi in cui il ms. Veronese ha conservato non solo la traccia, ma anche il tenore della rubrica, si può anzi constatare una coincidenza pressoché letterale con i titoli del *Liber Gai*, ossia *De substitutionibus* (2.174 = *LG.* 12[2.4] *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis*); *De legatis* (2.192 = *LG.* 13[2.5]); *Ad legem Falcidiam R(ubrica)* (2.224 = *LG.* 14[2.6] *De lege Falcidia*).

Dei sei titoli residui, due – *LG.* 9(2.1) *De rebus* e *LG.* 16(2.8) *De intestatorum hereditatibus* – non rappresentano uno scarto fra il Gaio veronese e il *Liber Gai*: come si è accennato, infatti, nelle *Institutiones* non costituivano delle rubriche, ma rappresentavano l'*incipit* rispettivamente dei libri secondo (*Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus*) e terzo (*Intestatorum hereditates ex lege XII tabularum ...*), che l'epitomatore ha invece trasformato in titoli.⁸⁹

Mancanza di corrispondenza con il Veronese si ravvisa nei cinque titoli seguenti: *LG.* 6(1.6) *Quibus modis filii exeunt de potestate patris*, cui fa eco nel Veronese solo un titolo dedicato a un caso specifico di uscita dalla potestà paterna, l'*emancipatio* (1.132); *LG.* 7(1.7) *De tutelis*, che nel Veronese ha come raffronto prossimo un titolo specifico *De fiduciaria tutela* (1.166^a); *LG.* 8(1.8) *De curatione*, che non trova alcun riscontro nel Veronese; *LG.* 15(2.7) *De fideicommissis*, che nel Veronese manca, mentre è rubricata la sezione specifica sulle differenze fra fedecommessi e legati (2.268). Anche *LG.* 18(2.10), *Quibus modis obligatio tollitur*, non ha termine di paragone nel Veronese, mentre trova corrispondenza sostanziale con PSI XI 1182, <*R(ubrica) Quibus mo>dis solvuntur <obli>gationes R(ubrica)*.

Le molteplici corrispondenze fra i due sistemi di titoli – quello delle *Institutiones* attestato dal codice veronese e quello del *Liber Gai* – potrebbero essere derubricate a semplice coincidenza, cioè ascritte al fatto che l'epitomatore tardoantico, leggendo le

⁸⁶ Includo nel computo anche il titolo *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis*, presente solo in alcuni mss. (vd. *infra*, 627-634). Là dove sia assente, il numero totale dei titoli è 17 (16 se si esclude il primo). Alcuni editori (ad es. così HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. [nt. 2], 336 lett. c; KÜBLER, *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias* cit. [nt. 75], 430) aggiungono una rubrica finale *De obligationibus quae ex delicto nascuntur*, che manca nei manoscritti (in quanto, secondo alcuni, caduta per errore).

⁸⁷ La rubrica *De matrimoniis* trova corrispondenza probabilmente con la rubrica premessa a Gai. 1.56 (che viene brevemente riassunto in *LG.* 4[1.4] pr.) e assorbe la successiva rubrica premessa al § 1.58, del cui contenuto l'epitomatore proseguì immediatamente a dare conto in *LG.* 4(1.4).1.

⁸⁸ Nel ms. Veronese la lacuna che doveva ospitare la rubrica precede il § 2.97, con tracce di inchiostro rosso, mentre la trattazione specifica dei testamenti iniziava al § 100. Anche nel *LG.* la rubrica *De testamentis* 10(2.2) è seguita da un'introduzione che corrisponde precisamente a Gai. 2.97.

⁸⁹ Il *Titulus I* del *Liber Gai* è privo nei migliori mss. di un lemma (vd. *supra*, 593-594).

Institutiones di Gaio, ha individuato gli snodi e gli argomenti, cui ha applicato dei titoli appropriati da lui stesso escogitati. Altrettanto potrebbe avere fatto, indipendentemente, un lettore delle *Institutiones*, inserendo rubriche poi tramandatesi fino al ms. Veronese. In modo indipendente, il lettore/copista di Gaio e l'epitomatore possono avere ricavato le rubriche dagli snodi interni delle *Institutiones*, che erano 'parlanti'.⁹⁰ A rendere non del tutto soddisfacente questa spiegazione è il fatto che le rubriche del ms. Veronese non sono fitte, il che rende la loro corrispondenza con le rubriche del *Liber Gai* statisticamente più significativa. Inoltre, come detto, nei tre casi in cui è possibile un confronto diretto anche del tenore della rubrica (ossia nei pochi luoghi in cui il Veronese non è lacunoso, poiché la rubrica era scritta in nero), la coincidenza è pressoché letterale (anche se nemmeno in questo caso si può escludere che la formulazione analoga sia stata escogitata indipendentemente). Anche il livello gerarchico cui appartengono i titoli comuni sembra essere abbastanza elevato (nel senso che individuano partizioni della materia abbastanza ampie, non temi di dettaglio), il che può costituire un altro elemento a favore dell'appartenenza a un comune nucleo originario.

Dunque, pur rimanendo sul piano delle semplici ipotesi, appare più probabile che l'autore del *Liber Gai* abbia utilizzato, per realizzare la sua sintesi, un manoscritto delle *Institutiones* dotato di un apparato di rubriche analogo a (una parte di) quello attestato dal ms. Veronese, che a sua volta può essersi formato per stratificazione, a partire da un nocciolo prossimo all'originale gaiano.⁹¹

La vera differenza fra *Institutiones* e *Liber Gai* è che in quest'ultimo il discorso è più sincopato, chiuso nel perimetro dei singoli argomenti: i titoli, in un'opera di questo taglio, svolgono una funzione più importante nel dare coerenza al testo, funzione che nelle *Institutiones* è invece svolta da frasi di transizione. In questo senso, possiamo considerarli, nel *Liber Gai*, più necessari e coesenziali alla concezione dell'opera.

I titoli erano numerati nel *Breviarium* autentico? È difficile dare una risposta.⁹² Per quanto riguarda il modello, cioè le *Institutiones* di Gaio, nel codice veronese le rubriche sembra non fossero numerate – vd. ad es. f. 21^r, p. 103 St.: *De legatis*; f. 100^v, p. 112 St.: *Ad legem Falcidiam R(ubrica)*; f. 3^r, p. 113 St.: *De inutiliter relictis legatis* – o lo erano in modo sporadico – f. 90^r, p. 73 St.: *R(ubrica) V De pupillis an aliquid a se alienare possunt*. Per quanto si possa vedere,⁹³ non erano numerate nemmeno nella copia delle *Institutiones* di PSI XI 1182 (ll. 68-69 e 83-84, quest'ultima chiaramente aggiunta).

⁹⁰ La coincidenza sostanziale fra *LG*. 18(2.10) e PSI XI 1182 è un indizio in questa direzione.

⁹¹ D. MANTOVANI, *Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gai. Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 28 (2015) 587-622.

⁹² L'opinione negativa è stata per la prima volta formulata da BAUER-GERLAND, rec. ARCHI, *L'Epitome Gai'* cit. (nt. 84), 495-500; aderisce LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 132.

⁹³ L'avvertenza vale naturalmente anche per il Veronese, perché in questo caso le rubriche sono state particolarmente intaccate dalla pittura della *scriptura inferior*.

L'autore del *Liber Gai* non aveva dunque la spinta a numerare, perché (probabilmente) il modello non gliene dava l'esempio.⁹⁴ Vero è però che nelle altre parti del *Breviarium* le rubriche sono numerate, dunque – si tratti di un'opera allestita dai Visigoti o di una preesistente – al momento del suo inserimento nel *Breviarium* il problema si dovette porre anche per il *Liber Gai*.

Lo stato dei manoscritti lascia la questione aperta: in essi è sì attestata la numerazione delle rubriche, ma non in un'unica forma, bensì in due diverse. Alcuni manoscritti – come **H E N G S C** – numerano i titoli in serie continua (da I a XVII oppure XVIII, a seconda che contengano o meno il titolo XII *De substitutionibus* etc.), altri invece – come **M P R** – numerano i titoli da I a VIII e riprendono da I a IX. Come si è detto, la divisione dell'opuscolo in due libri non è un dato autentico, ma, con ogni probabilità, intervenuto a un certo punto del processo di trasmissione, trasformando gli *incipit* dove sono menzionati il primo e il secondo *commentarius* delle *Institutiones* di Gaio in punti di attacco del primo e secondo libro dell'epitome. Forse, questo intervento sarebbe stato meno facile se i manoscritti del *Breviarium* fossero stati provvisti fin dall'origine di una numerazione progressiva anche dei titoli del *Liber Gai*: una tale numerazione avrebbe richiesto di essere modificata a seguito della divisione in due libri, spezzandola in due serie. Più facile sarebbe stato, invece, dare vita a due diverse numerazioni in assenza di una numerazione 'autentica' e continua nel *Breviarium*. Ma si tratta di labili sintomi, in una questione che resta allo stato indecidibile.

6. Il rapporto con il modello: contenuti

Dopo avere descritto la cornice nella quale si colloca – ossia la collezione voluta da Alarico – e avere esplorato alcuni aspetti relativi alla trasmissione del testo e al paratesto, l'esame si concentra ora sul *Liber Gai*. In prima approssimazione, si tratta di un'epitome parafrastica aggiornata delle *Institutiones* di Gaio: chi l'ha redatta ha perseguito l'intento di fornire una sintetica, ma comprensibile esposizione di diritto vigente e non controverso.

Per procedere a una caratterizzazione più precisa, forma e contenuto sono le due dimensioni da tenere in considerazione. Se in qualsiasi testo le due dimensioni sono intrecciate, tanto più lo sono in un'opera gregaria come il *Liber Gai*: ogni scarto rispetto al modello, per omissione o variazione, può essere infatti interpretato come vizio e difetto

⁹⁴ Nel ms. Veronese si trovano peraltro nel primo libro gaiano alcune rubriche apposte da mano diversa, in nero e dotate di numero progressivo: Gai. 1.1 *I De iure civili et nat<urali>* (ante l. 1, p. 1 St.); Gai. 1.8 *II De iuris divisione* (p. 2.23 St.); Gai. 1.9 *III De condicione hominum* (marg. sin. ad p. 3.2-4 St.); Gai. 1.13 *III De deticiis (!) vel lege Aelia Sentia* (p. 3.8 St.); Gai. 1.14 *V De perigrinis dedeticiis* (p. 3.16 St.); Gai. 1.18 *VI De manumissione vel causae probatione* (interlin. 4.6 St.); Gai. 1.20 *VII De consilio adibendo (!)* (interlin. 4.14 St.). Nessuno di questi titoli trova una corrispondenza diretta con *LG*. (salvo in alcuni mss. il tit. III). Il fatto che questa serie di rubriche avventizie fosse numerata, rende più probabile che la serie delle rubriche 'autentiche', destinate a essere scritte in rosso, non lo fosse (altrimenti sarebbe stato difficile fare combaciare le due numerazioni).

oppure come scelta motivata e, in quest'ultimo caso, può rispondere a intenzioni espositive oppure a ragioni di contenuto.

Che alla base della trasformazione delle *Institutiones* nel *Liber Gai* ci siano scelte di cui l'autore dominava le implicazioni risulta chiaro se si assume, come primo punto di osservazione, il livello diartico più elevato, cioè la tripartizione che governa l'insieme delle *Institutiones*. L'epitomatore ha presente la *summa divisio* gaiana, ma la evoca solo retrospettivamente in *LG.* 9(2.1) pr. (*de iure personarum – de rebus*), mentre la elude nel luogo in cui essa viene esposta da Gaio, in funzione di *partitio* dell'intera opera (Gai. 1.8: *Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*, che non trova corrispettivo in *LG.* 1[1.1]). Poiché l'epitomatore si accingeva a escludere l'intera materia *de actionibus*, riferire pedissequamente la tripartizione avrebbe determinato che l'esposizione risultasse incompleta rispetto alla premessa.⁹⁵

Se verso l'alto è annunciata dall'omissione della tripartizione, la rimozione del quarto commentario si ripercuote verso il basso nella sistematica eliminazione in tutta l'opera («bis auf die letzte Spur»)⁹⁶ del dualismo fra *ius civile* e *ius honorarium*. Emblematica la scomparsa del *dominium duplex* (Gai. 2.40-42).⁹⁷ La fusione è ancora più evidente quando è attuata trasformando la trattazione gaiana che evocava il diritto pretorio, come avviene nei casi seguenti: chiamata pretoria dei *cognati*, ora collegata senza soluzione di continuità (e senza menzione della fonte) all'esposizione degli eredi legittimi (Gai. 3.30, cfr. *LG.* 8[2.16].7); eliminazione dei rimedi pretori nella trattazione dell'*inaedificatio*, della *satio* e dell'*accessio* di mobile a mobile (Gai. 2.76-78, cfr. *LG.* 9[2.1].6); efficacia direttamente estintiva assegnata alla *datio in solutum* (Gai. 3.168, cfr. *LG.* 18[2.10] pr.).⁹⁸ Anche i riferimenti alle formule che l'epitomatore incontrava qua e là nei primi tre libri delle *Institutiones* sono accuratamente evitati.⁹⁹

Si discute intorno alla ragione che spinse l'epitomatore a sopprimere il processo (e i suoi corollari).¹⁰⁰ Che l'*agere per formulas* già dal IV sec. d.C. fosse in declino è incontrovertibile: ma la scelta di tenerlo fuori dal *Liber Gai* è stata probabilmente dettata (anche) da una

⁹⁵ La scelta di tacere la tripartizione annunciata nel primo commentario gaiano, in quanto volontaria, è un indizio contro la supposizione che l'epitomatore disponesse di un'edizione delle *Institutiones* priva del quarto commentario.

⁹⁶ CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 21; 20-46 per una trattazione dettagliata.

⁹⁷ Il confronto con le *Institutiones* è peraltro meno stringente perché non viene conservata, come altrove, la soluzione sostanziale, ma viene omessa l'intera trattazione. Lo stesso vale per l'omissione del *testamentum* pretorio (Gai. 2.119): tutta la parte sulla forma dei *testamenta* è omessa nel titolo *LG.* 10(2.2).

⁹⁸ Sui *cognati* nella successione, cfr. A. BESSON, *La succession ab intestat dans le Liber Gai*, in questo volume, 657-671; sulla *datio in solutum*, vd. SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. (nt. 84), 83-89, con bibliografia.

⁹⁹ Cfr. Gai. 1.184; 2.194 (su cui SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. [nt. 84], 72-74); 2.204 (SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit., 75-78); 2.213, 278-279; 3.77-83, 180-181, 199.

¹⁰⁰ SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. (nt. 84), 49-93, imposta la questione sulla base di due presupposti – ossia la preesistenza del *Liber Gai* alla *Lex Romana Visigothorum* e il dualismo prassi-scuola – che sono essi stessi problematici, da dimostrare (il primo) e da definire (il secondo).

ragione più intrinseca all'opera, ossia dall'intento di realizzare un prontuario di diritto sostanziale, incentrato sui contenuti normativi. L'epitomatore ha ibridato il modello delle *Institutiones* gaiane con quello del *Liber singularis regularum* di Ulpiano e delle *Pauli Sententiae*, andando alla ricerca dell'essenzialità precettistica, che ne ha fatto la fortuna.¹⁰¹

Sempre per cogliere le scelte di fondo compiute dall'epitomatore, si nota nel *Liber Gai*, prima ancora del velo fatto scendere sulla tripartizione *personae/res/actiones* (funzionale all'esclusione di quest'ultima componente), l'espunzione dell'esordio delle *Institutiones*, contenente la distinzione fra *ius civile* e *ius gentium* e l'elencazione dei *iura populi Romani*. Il discorso inizia *in medias res*, con la *divisio* degli *homines* in *liberi* e *servi* (LG. 1[1.1] pr.). Il lettore che abbia nella memoria, come sottotesto, l'esordio gaiano ha l'impressione di un inizio *ex abrupto* e di un impoverimento rispetto al modello. In realtà l'eliminazione dell'esordio gaiano – come poi il silenzio sulla tripartizione *personae/res/actiones* – anticipa una scelta mantenuta coerentemente nell'intero opuscolo. A differenza delle *Institutiones*, il *Liber Gai* non segnala infatti quali istituti appartengano al *ius civile* e quali siano di *ius gentium*;¹⁰² inoltre, e ancora più significativamente, il *Liber Gai* tace ovunque le fonti normative delle regole e degli istituti che descrive. Spariscono così tutti i riferimenti alle costituzioni imperiali, ai *senatus consulta* e alle *leges publicae* che si leggono nelle *Institutiones*. Fra le leggi, è mantenuto – come nel *Digesto* – solo il nome della *lex Falcidia*, perché forniva una spiegazione dell'istituto noto come *quarta Falcidia*.¹⁰³ Persino in una rubrica, che probabilmente nelle *Institutiones* di Gaio suonava *De lege Fufia Caninia*, l'epitomatore ha ritenuto di dovere sostituire la descrizione del contenuto: *De numero servorum testamento manumittendorum*: LG. 2(1.2).¹⁰⁴ Nel tacere il nome delle *leges publicae*, anche quando ne conservava i contenuti normativi, l'epitomatore anticipa una scelta che sarà dei compilatori del *Digesto*.¹⁰⁵ Già questo parallelo (e l'accuratezza dell'esecuzione) mette in guardia dal considerarla una scelta dettata solo da disinteresse o imprecisione: è invece un altro espediente espositivo che tende a estrarre dalle *Institutiones*

¹⁰¹ Nelle *Pauli Sententiae*, a livello della nostra documentazione, il riferimento al diritto pretorio è rarissimo: ad es. *Paul. Sent.* 1.7.2; 1.15.2; 1.20; 2.12.11; 3.4^a.7; 3.9; 4.7.6; 4.8.2,5.

¹⁰² Cfr., per gli istituti accolti nel *Liber Gai*, in cui il riferimento al *ius civile* o *gentium* è omissis: Gai. 1.55, cfr. LG. 3(1.3).2; Gai. 1.89, cfr. LG. 4(1.4).9; Gai. 1.189, cfr. LG. 7(1.7); Gai. 2.73 e 77, cfr. LG. 9(2.1).4; Gai. 2.79, cfr. LG. 9(2.1).5; Gai. 3.93, cfr. LG. 17(2.9).12; Gai. 3.154, cfr. LG. 17(2.9).16-17. La sola eccezione, perciò tanto più notevole, è per la schiavitù: LG. 3(1.3).3: *In potestate itaque dominorum sunt servi; quam potestatem omnes gentes habere certum est*. La *variatio* rispetto al modello (Gai. 1.52: *In potestate itaque sunt servi dominorum. Quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque potestatem esse*) serve all'epitomatore per evitare accortamente il concetto di *ius gentium*, del quale non aveva dato la definizione.

¹⁰³ CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 4.

¹⁰⁴ Giustamente BAUER-GERLAND, rec. ARCHI, *L'Epitome Gai*' cit. (nt. 84), 498, con riferimento a Gai. 1.42.

¹⁰⁵ Sulla delegificazione del *Digesto*, mi permetto di rinviare a D. MANTOVANI, *Legum multitudo. Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht* (übersetzt von U. BABUSIAUX; Nachwort v. J.F. STAGL), Berlin 2018.

il nucleo precettivo, sfrondando il contorno discorsivo e le fonti che avevano determinato quel contenuto.

È da intendersi in questo senso – e non come un segno di smarrimento intellettuale di fronte al dibattito – anche lo smantellamento dei *iura controversa*, a favore di una delle posizioni in campo: di solito si tratta della posizione verso la quale già Gaio mostrava la sua preferenza, di modo che l'epitomatore si mantiene fedele al modello. Così avviene a proposito della *specificatio*, dove viene citata solo l'opinione sabiniana, che assegna la proprietà della nuova *species* al proprietario della materia (LG. 9[2.1].5, cfr. Gai. 2.79) e del *legatum per praeceptionem*, valido – come volevano i sabiniani – solo se disposto a favore di un coerede (LG. 14[2.5].7, cfr. Gai. 2.218,221-222). Se il *filius* maschio preterito sia premorto al padre testatore, il testamento è invalido: l'opinione contraria dei proculiani è omessa (LG. 11[2.3].1, cfr. Gai. 2.123). Il *legatum sinendi modo* non obbliga l'erede a consegnare la cosa, ma solo a non opporsi al legatario che la richiede: l'opinione dei *quidam* diventa regola (LG. 13[2.5].6, cfr. Gai. 2.214).¹⁰⁶ Quando infine LG. 8(2.1).4 risolve il caso dell'accessione del dipinto alla *tabula* in senso contrario a quello esposto da Gaio come maggioritario (Gai. 2.78), l'epitomatore si scopre nel suo intento. Il caso della *tabula picta* faceva eccezione rispetto al regime generale dell'accessione, e di questa differenza, com'è noto, Gaio diceva di stentare a trovare la ragione (*cuius diversitatis vix idonea ratio redditur*). Il *Liber Gai* persegue qui la costruzione di una regola comune a tutti i casi e la pone in esordio (*Item regulariter constitutum est, ut superposita inferioribus cedant*); perciò, dopo avere passato in rassegna i casi che cadono sotto la regola, conclude normalizzando anche il caso eccentrico (*Quod et de tabula, hoc est si aliquis in tabula mea picturam fecerit, observatur, quia statutum est, ut tabulae pictura cedat*). Tacere del tutto le controversie oppure, come abbiamo visto, risolverle, è strumentale all'intento di proporre un prontuario di diritto certo.

Quando ci si allontani dal perimetro delle modifiche dettate dalla rimozione delle *actiones* e delle fonti o delle controversie, i moventi della trasformazione appaiono più complessi da identificare.¹⁰⁷

In alcuni casi, l'eziologia resta inequivocabile: l'aver reso *cives Romani* nel 212 coloro che si trovavano *in orbe Romano* ha comportato la scomparsa dal *Liber Gai* di tutte le fattispecie per le quali era rilevante la categoria dei *peregrini*.¹⁰⁸ Anche l'omissione di un

¹⁰⁶ In questo caso, più che adottare l'opinione sabiniana, il *Liber Gai* sembra fare propria l'unica che Gaio menziona per esteso. Vd. in senso diverso CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 8.

¹⁰⁷ Vd. MOLTZER, *Dissertatio* cit. (nt. 39), 872; H.F. HITZIG, *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung des sogen. westgothischen Gaius*, in ZRG 27 (1893) 187-223, spec. 188-214; CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 3-46.

¹⁰⁸ Non costituisce eccezione LG. 6(1.6).1, perché il punto di vista è quello della perdita della cittadinanza come conseguenza della condanna all'*exilium* e del conseguente effetto sulla *patria potestas*. Il riferimento contenuto in LG. 4(1.4) pr. (*Legitimae sunt nuptiae, si Romanus Romanam nuptiis intervenientibus vel consensu ducat uxorem*) è probabilmente un richiamo implicito al divieto di matrimonio con appartenenti a popolazioni barbariche (CTh. 3.14.1, Valentin./Valens, a. 370 o 373: *Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci*

dettaglio molto più circoscritto – come l'età di trent'anni dello schiavo per la validità della manomissione in *LG. 1(1.1).7* – si rivela meditato, perché *in ecclesiasticis libertatibus non est huiusmodi aetatis differentia* (come attesta retrospettivamente *C. 7.15.2, Iust., a. 530*).¹⁰⁹

Tanto più sono nitidi – ed evidentemente consapevoli – gli interventi in positivo, attuati non tramite un'omissione, ma apportando una modifica o aggiunta al modello gaiano. Alla mano dell'autore del *Liber Gai* si devono ad esempio l'ingresso, fra i modi di affrancamento, della *manumissio in ecclesia* (*LG. 1[1.1].1; 1[1.1].4; 2[1.2].1*; cfr. *CTh. 4.7.1, Const., a. 321*) e l'identificazione delle *res divini iuris* con le *ecclesiae, id est, templa Dei* (*LG. 9[2.1].1*). I limiti alla coercizione dei propri schiavi che già Gaio metteva in risalto (*Gai. 1.52*) sono riformulati nel *Liber Gai* ispirandosi a una costituzione di Costantino (*LG. 1[1.3].1: occidendi tamen servos suos domini licentiam non habebunt, nisi forte servus, dum pro culpa modo caeditur, casu forsitan moriatur*; cfr. *CTh. 9.12.2, Const., a. 326: Quoties verbera dominorum talis casus servorum comitabitur, ut moriantur, culpa nudi sunt, qui, dum pessima corrigunt, meliora suis acquirere vernulis voluerunt*). Quest'ultimo passaggio è istruttivo anche sotto il profilo formale, perché mostra che l'epitomatore, pur rispettoso del contenuto della costituzione imperiale, si comporta verso la lettera del testo legislativo con la stessa libertà di *variatio* con cui, come vedremo, riformula il testo di Gaio.

Fra gli interventi in positivo dettati da riforme imperiali, è un esempio particolarmente efficace, sotto vari profili, l'estensione dell'impedimento matrimoniale alle nozze fra zio e nipote. La situazione di partenza è riferita da *Gai. 1.62: Fratris filiam uxorem ducere licet; idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam uxorem duxisset. Sororis vero filiam uxorem ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus significantur*. Il passo è così trasformato in *LG. 4(1.4).3: Fratris quoque et sororis filiam uxorem ducere non licet*. Dietro la modifica, che estende il divieto di matrimonio alla *fratris filia*, sta una riforma del 342 (*CTh. 3.12.1, Constantius/Constans, a. 342*; vd. anche *CTh. 3.12.3, Arcad./Honor., a. 396*).¹¹⁰ Al di là dell'intervento sostanziale, il confronto mette in luce alcune caratteristiche della riscrittura, cui abbiamo già fatto cenno: l'epitomatore elimina il riferimento storico a Claudio e Agrippina (che in Gaio aveva un sapore didatticamente aneddótico), limitandosi a enunciare il regime vigente, nonostante il passo gaiano fosse congegnato in modo tale da offrirgli stimolo e materiale per tracciare l'evoluzione. Inoltre, se Gaio menzionava la fonte dei divieti (*usus, principales constitutiones*), l'epitomatore – come sempre – si limita al precetto, tacendo la fonte.

fuert, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur): così CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 38 nt. 120.

¹⁰⁹ HITZIG, *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung* cit. (nt. 107), 196; qualche dubbio in CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 118 nt. 289.

¹¹⁰ Sul passo, fondamentale K. UBL, *Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens (300-1100)*, Berlin 2008, 195-199, che trae argomento dalle sue relazioni con le costituzioni accolte nel *Breviarium* e con le *interpretationes* per attribuire il *Liber Gai* ai Visigoti.

Altre omissioni del *Liber Gai* sono più difficili da valutare. In alcuni casi, la desuetudine di istituti menzionati dal Gaio autentico era di vecchia data: la *manumissio censu* è dichiarata desueta già da *Tit. Ulp.* 1.8. I casi della *manus*¹¹¹ e della *tutela feminarum*¹¹² sono più ambigui: dati per parzialmente desueti o abrogati già dalle *Institutiones*, l'eliminazione completa di questi istituti dal *Liber Gai* non è confortata, a livello della nostra documentazione, dalla loro abrogazione esplicita in età post-costantiniana, anche se la loro progressiva uscita dall'uso è plausibile.¹¹³ La riduzione alla *fideiussio* dei contratti verbali di garanzia risponde probabilmente anch'essa a un orientamento della prassi tardoantica non collegabile, a nostra conoscenza, a precise direttive imperiali.¹¹⁴

Discorso analogo si deve svolgere per una delle caratteristiche salienti del *Liber Gai*, ossia la deformalizzazione negoziale. Non vi si fa parola dell'*in iure cessio* (Gai. 2.24), della *solutio per aes et libram* (Gai. 3.173-174) e della *cretio* (Gai. 2.164-166).¹¹⁵ Cade anche, come corollario, la distinzione fra *res Mancipi* e *res nec Mancipi* (Gai. 2.14^a). Se una costituzione del 407 sembra quasi guidare la mano dell'epitomatore a compiere il sacrificio della *cretio* (C. 6.30.17, Arcad./Honor., a. 407: *Cretionum scrupulosam sollemnitatem hac lege penitus amputari decernimus*), per gli altri atti formali non è attestata un'abrogazione espressa. Resta perciò il dubbio se l'autore del *Liber Gai*, nel passare sotto silenzio questi *gesta*, sia stato mosso da un desiderio di *brevitas* (lo stesso che lo porta a sorvolare su istituti che non pare abbiano subito modifiche tardoantiche, come ad esempio l'*occupatio*, l'*adludio*, l'*avulsio* e l'*insula in flumine nata*) o da una strategia più profonda, collegata appunto al superamento tardoantico delle forme negoziali. Sopravvive la *mancipatio*, ma nel quadro dell'*emancipatio*,¹¹⁶ celebrata *ante curiam*, cioè davanti all'assemblea decurionale

¹¹¹ Cfr. Gai. 1.110 (*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione*): l'epitomatore sembra avere esteso l'avverbio *olim* all'intero regime.

¹¹² Cfr. Gai. 1.157 (*Sed olim quidem, quantum ad legem XII tabularum attinet, etiam feminae agnatos habebant tutores. Sed postea lex Claudia lata est, quae quod ad feminas attinet, tales tutelas sustulit*); 1.190 (*Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur*).

¹¹³ CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 118 e nt. 293, propende per un'abrogazione esplicita alla fine del IV sec.; per la *coemptio*, R. ASTOLFI, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012, 3-5, ritiene probabile la sopravvivenza fino a Giustiniano, anche se di applicazione sempre più circoscritta; per la *tutela mulierum*, vd. A. ARJAVA, *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford 1998, 112-123, che la considera svuotata di significato dopo il III sec.

¹¹⁴ CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 119; G.G. ARCHI, *L' 'Epitome Gai'*. *Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Milano 1937 (rist. con una nota di lettura di C.A. CANNATA, Napoli 1991), 397-402. Vd. S. LONGO, *Sponsor, fidepromissor, fideiussor: condicio 'similis' e condicio 'dissimilis'*, in *AUPA* 60 (2017) 43-94, spec. 77 con bibliografia.

¹¹⁵ Sulla *dotis dictio*, ricordata in *LG.* 17(2.9).3, vd. *infra*, 626.

¹¹⁶ Con la quale *LG.* 6(1.6).3 tende a confonderla: *filius masculus tribus emancipationibus de potestate patris exit et sui iuris efficitur. Emancipatio autem, hoc est manus traditio, quaedam similitudo venditionis est*. Di fatto, i due profili sono tenuti distinti, come si comprende sia dalla necessità della tripla esecuzione per i maschi, sia dai dettagli rituali. Sull'*emancipatio* nella legislazione e nella prassi tardoantica, vd. A. ARJAVA, *Paternal Power in Late Antiquity*, in *JRS* 88 (1998) 147-165, spec. 161-164.

cittadina (invece che *apud praesidem*, come in precedenza): il *Liber Gai* si diffonde anzi sui dettagli del rito e ricorda come attuale la partecipazione del *libripens* (*id est stateram tenens, et qui antestatus appellatur*: LG. 6[1.6].4); *antestatus* è un *hapax*.

Resta infine da considerare, quando le omissioni non trovino un'immediata giustificazione, il fatto che il *Liber Gai* è inserito nel *Breviarium*: di qui la possibilità che si sia inteso evitare ripetizioni e sovrapposizioni o, peggio, contraddizioni con le altre parti della compilazione.¹¹⁷ È il caso, per fare l'esempio forse più significativo, del *senatusconsultum Claudianum*, che puniva la donna libera unitasi allo schiavo: il provvedimento era infatti (probabilmente) stato scartato dal *Breviarium* – nonostante il *Codex Theodosianus* vi avesse dedicato un titolo specifico – e le tracce ne sono scomparse anche dal *Liber Gai*, nonostante le ripetute citazioni che l'epitomatore trovava nelle *Institutiones*.¹¹⁸

7. Il rapporto con il modello: forma

La forma è importante quanto i contenuti per caratterizzare il *Liber Gai*. Quest'aspetto è stato tuttavia meno trattato dalla storiografia. Ne proponiamo un saggio, attraverso un doppio confronto, innanzitutto del *Liber Gai* con il suo modello, poi, per contrasto, con un'altra rielaborazione tardoantica, probabilmente di IV sec., conservata nel palinsesto Autun, Bibliothèque municipale, S (28) 24, ff. 97-110, e considerata, per il suo tono pedagogico, il resoconto delle lezioni svolte da un maestro (forse della scuola di *Augustodunum*) sullo stesso manuale gaiano.¹¹⁹ La trattazione dell'*adoptio*, conservatasi in tutte le opere, permette di allestire il trittico.

Sottolineate sono le parole identiche nelle *Institutiones* e nel *Liber Gai*. In corsivo le parole con funzioni corrispondenti nelle due fonti, che sono state tuttavia variate nel *Liber Gai* rispetto al modello. In **neretto** le parti del *Liber Gai* (e nei *Fragmenta Augustodunensia*) che non trovano una corrispondenza né diretta né indiretta nelle *Institutiones*. In MAIUSCOLETTO nei *Fragmenta Augustodunensia* le parole che costituiscono una citazione più o meno fedele del brano delle *Institutiones* commentato.

¹¹⁷ L'argomento è sviluppato sistematicamente da CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 116-130.

¹¹⁸ Gai. 1.84,91,160. La mancata inclusione nel *Breviarium* del titolo CTh. 4.12 *Ad senatusconsultum Claudianum* è considerata l'ipotesi più probabile; il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 520 (IX-X sec.) sarebbe una tarda integrazione sulla base di un CTh. integro; in questo senso, per tutti, K. HARPER, *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and Legal Texts*, in CQ 60 (2010) 610-638, ove altra bibliografia.

¹¹⁹ LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 123. Vd. in questo volume J.-D. RODRÍGUEZ MARTÍN, *Gayo a través de los Fragmenta Augustodunensia: cuestiones exegeticas*, 531-564, e R. FERRI, *Teaching Roman Law in an Ancient Western School*, 565-576.

<p><i>LG. 5(1.5) De adoptionibus</i> Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere possit, quem non generaverit. 1. <i>Et ipsa adoptio duobus modis fit:</i> una, quae arrogatio dicitur, alia quae adoptio. Arrogatio est, <i>quando aliquis patrem non habens adoptatur, et ipse se in potestatem adoptivi patris dat.</i> Et ideo <u>arrogatio dicitur, quia et ille qui adoptat interrogatur, utrum illum, quem adoptat, filium habere velit;</u> et ille <u>qui adoptatur, interrogatur utrum id fieri velit.</u> Illa vero alia adoptio est, ubi <i>quis patrem habens, ab alio patre adoptatur: et ita ille, qui adoptatur, de certi patris potestate discedit, et in adoptivi patris esse incipit potestate.</i></p> <p>2. Nam <i>et feminae adoptari possunt, ut loco filiarum adoptivis patribus habeantur: feminae vero adoptare non possunt, quia nec filios a se natos in potestate habent.</i></p>	<p><i>Gai Institutiones 1</i> 97. Non solum tamen naturales liberi secundum ea quae diximus, in potestate nostra sunt, verum et hi quos adoptamus. 98. <u>Adoptio autem duobus modis fit:</u> aut populi auctoritate aut imperio magistratus vel praetoris. 99. Populi auctoritate <i>adoptamus eos, qui sui iuris sunt:</i> quae species adoptionis <u>dicitur adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an velit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse; et is qui adoptatur rogatur, an id fieri patiatur;</u> et populus rogatur, an id fieri iubeat. Imperio magistratus <i>adoptamus eos, qui in potestate parentium sunt,</i> sive primum gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos neptis, pronepos proneptis. 100. Et quidem illa adoptio, quae per populum fit, nusquam nisi Romae fit; at haec etiam in provinciis apud praesides earum fieri solet. 101. Item per populum feminae non adoptantur: nam id magis placuit; apud praetorem vero vel in provinciis apud proconsulem legatumve <i>etiam feminae solent adoptari.</i> 102. Item impuberem apud populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est: nam ex epistula optimi imperatoris Antonini, quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse videbitur, cum quibusdam condicionibus permissum est. apud praetorem vero et in provinciis apud proconsulem legatumve cuiuscumque aetatis adoptare possumus. 103. Illud vero utriusque adoptionis commune est, quod et hi <u>qui</u></p>	<p><i>Interpretatio Gai Augustodunensis 1</i> 9. NON SOLUM NATURALES LIBERI, [SECUN]DUM EA QUAE DIXIMUS, POSSUNT IN POTESTATE PATRIS ESSE, SED ETIAM HI QUI [ADOPT]ANTUR. Tractandum ergo nobis est diligentius, quemadmodum fiant [adoptio]nes. nam quemadmodum diximus quod liberi, qui ex legitimis matrimo[niis su-]scipiuntur, in potestate sunt, et tractavimus quae sint legitima [matri]monia, sic nunc adicimus: HI QUI ADOPTANTUR IN POTESTATE SUNT. 10. Debemus [ergo t]ractare quemadmodum fiant adoptiones. ADOPTIONES SUNT QUIDEM DUAE [--- EO]S, QUI ALIENI IURIS SUNT AUT EOS, QUI SUI. CUM DUAE SINT SPECIES ADOPTIONUM, [DUPLICI] MODO ADOPTIO CELEBRATUR: VEL SUI IURIS PERSONAE APUD POPULUM ADOP [quattuor pag. videntur periisse].</p>
---	--	--

<p>3. <u>Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet filios generare non possint, quos adoptaverint, filios habere possunt.</u></p> <p>4. <u>Si quis vero filios habens se dederit adoptandum, non solum ipse in patris adoptivi potestatem redigitur, sed et filii eius: si tamen avum paternum non habuerint, in adoptivi patris transeunt potestatem, tamquam nepotes.</u></p> <p><i>LG. 11(2.3).3 De exheredatione liberorum</i></p> <p>3. <u>Si quis post factum testamentum adoptaverit apud populum illum, qui sui iuris est, hoc est qui patrem non habet, aut apud praetorem illum adoptaverit, qui in potestate patris est, quasi ei filius natus sit, ita eius rumpitur testamentum.</u></p>	<p><u>generare non possunt</u>, quales sunt <u>spadones, adoptare possunt.</u></p> <p>104. <u>Feminae vero nullo modo adoptare possunt, quia ne quidem naturales liberos in potestate habent.</u></p> <p>105. Item si quis per populum sive apud praetorem vel apud praesidem provinciae adoptaverit, potest eundem alii in adoptionem dare.</p> <p>106. Sed et illa quaestio, an minor natu maiorem natu adoptare possit, utriusque adoptionis communis est.</p> <p>107. Illud proprium est eius adoptionis, quae per populum fit, quod <u>is qui liberos in potestate habet, si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subicitur, sed etiam liberi eius in eiusdem fiunt potestate tamquam nepotes.</u></p> <p>2.138. <u>Si quis post factum testamentum adoptaverit sibi filium aut per populum eum, qui sui iuris est, aut per praetorem eum, qui in potestate parentis fuerit, omni modo testamentum eius rumpitur quasi agnatione sui heredis.</u></p>	
--	---	--

In aggiunta a quanto l'accorgimento grafico – pur inevitabilmente schematico – rende di immediata evidenza, sono sufficienti brevi osservazioni, iniziando dal confronto fra il *Liber Gai* e le *Institutiones*. Dell'adozione, nelle sue due forme (*adrogatio* e *adoptio* in senso stretto), l'epitome riferisce in modo se non completo, certo abbastanza dettagliato. Vengono tralasciati gli organi competenti (che sono tuttavia menzionati altrove, in *LG. 11[2.3].2*), il che comporta una coerente modifica della spiegazione etimologica del termine *adrogatio*, dato che non può più legarsi alla *rogatio* rivolta al popolo.¹²⁰ Scompare

¹²⁰ La modifica è stata criticata come erronea da ARCHI, *L' Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 156, perché in questo modo «si veniva proprio ad eliminare la vera causa del nome». Attribuire all'epitomatore di non avere compreso il passo di Gaio, in cui è scritto *et populus rogatur, an id fieri iubeat*, mi pare tradisca un pregiudizio eccessivamente

la limitazione a Roma dell'*adrogatio* (Gai. 1.100).¹²¹ A proposito dell'*adoptio* in senso stretto, non si fa menzione della facoltà di dare in adozione i discendenti di grado ulteriore rispetto ai figli (Gai. 1.99). Si tace a proposito della controversia circa il requisito della pubertà dell'adottando per l'*adrogatio* (Gai. 1.102) – probabilmente in questo modo implicitamente generalizzando la soluzione positiva – ed è omessa anche la discussione relativa alla liceità dell'adozione di chi sia più anziano da parte di chi sia più giovane (Gai. 1.106): in questo caso, al contrario, il silenzio può forse bastare a escludere ciò che può apparire di per sé contrario alla natura cui l'epitomatore dice che l'istituto si ispira (cfr. I. 1.11.4: *Minorem natu non posse maiorem adoptare placet: adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater*). Ma resta che su questi punti delicati il *Liber Gai* non si esprime. Non si ricorda infine la facoltà dell'adottante di dare a sua volta in adozione l'adottato, probabilmente perché è un caso marginale o perché questa facoltà è implicita nel potere acquisito (Gai. 1.105).

L'unico punto nel quale vi è un contrasto diretto con il regime classico è quando il *Liber Gai* 1(5.2) scrive *Nam et feminae adoptari possunt*,¹²² con riferimento a entrambe le forme di adozione. Ciò non valeva in realtà per l'*adrogatio*; Gai. 1.101 scriveva infatti: *Item per populum feminae non adoptantur: nam id magis placuit*. È la logica conseguenza della trasformazione che il *Liber Gai* fa subire ai due istituti. Se nel diritto classico il criterio distintivo era la forma, nel diritto visigoto è la qualità di *sui iuris* o *alieni iuris* dell'adottato che determina la distinzione fra *adrogatio* e *adoptio* (la distinzione di forma sopravvive solo incidentalmente, in *LG*. 11[2.3].3). Se dunque per diritto classico talune differenze di regime dipendevano dalla forma – come appunto l'esclusione delle donne dall'*adrogatio* – venuto meno il rito come criterio discrezionale, cadono anche le regole particolari che ne erano il corollario: di qui la regola unificata *et feminae adoptari possunt*. Resta da chiedersi se si tratti di una riconfigurazione di cui il solo artefice è l'autore del *Liber Gai*, o se già vi era arrivata la prassi tardoantica.

Dal punto di vista espositivo, il *Liber Gai* destruttura il discorso delle *Institutiones*, costruito tenendo costantemente in parallelo i due istituti, dapprima opponendo le *differentiae* fra i due tipi di adozione (Gai. 1.99-102), poi esponendo i *communia* (1.103-

negativo (e trascura che Gaio stesso potrebbe essere tacciato del medesimo errore, poiché è il primo a enfatizzare il *rogari* di adottante e adottato, non solo la *rogatio* rivolta al popolo). Difficilmente l'autore del *Liber Gai* avrebbe potuto salvare la spiegazione etimologica gaiana in modo più sobrio, a meno di volere insistere sul dettaglio storico (con il rischio di apparire scolastico agli occhi dei moderni). Del resto, come nota lo stesso Archi, quella dell'epitomatore è esattamente la medesima soluzione adottata dai compilatori giustiniani per modificare Gai. 1 *inst.* D. 1.7.2.

¹²¹ Il che non significa, a mio avviso, che l'*adrogatio* fosse praticata nel territorio sotto il controllo dei Visigoti: anche le *Institutiones* di Gaio avevano un'applicazione più ampia rispetto a Roma (tant'è che menzionano il *praeses*), ma registrano l'*adrogatio* perché era comunque un istituto del diritto romano.

¹²² *Nam* nel *Liber Gai* significa *autem*, con valore di connettivo: così giustamente HITZIG, *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung* cit. (nt. 107), 215 nt. 1; CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 50 nt. 147.

105), infine chiudendo con un *proprium* dell'*adrogatio* (1.107), ossia la regola secondo cui qualora il *pater familias* arrogato abbia soggetti *in potestate*, costoro sono trasferiti sotto la potestà del nuovo *pater*.¹²³ Il parallelismo è ribadito dall'ordine costante, per cui in ogni punto l'*adrogatio* precede l'*adoptio*.

Nel *Liber Gai*, invece, le due forme sono trattate nella prima parte in modo indipendente, salvo il legame oppositivo instaurato dalle frasi speculari *quando aliquis patrem non habens adoptatur / ubi quis patrem habens ab alio patre adoptatur*. Nel § 2 le *differentiae* lasciano il posto alla costruzione di un regime unificato, mentre sopravvive il *proprium* dell'arrogazione al § 3.

Fondamentale, per cogliere l'orientamento generale dell'opera, è la spersonalizzazione attuata dall'autore del *Liber Gai* rispetto alle *Institutiones*, che avviene a due livelli. Innanzitutto, è costante il passaggio alla terza persona, là dove Gaio spesso usa la prima persona plurale, in una sorta di *demonstratio ad hominem*.¹²⁴ Nel nostro brano, si confrontino in particolare Gai. 1.99 (*imperio magistratus adoptamus eos, qui in potestate parentium sunt*) con il corrispondente LG. 5(1.5).1 (*ubi quis patrem habens, ab alio patre adoptatur*). Ulteriormente, il *Liber Gai* riduce il numero dei piani discorsivi, esponendo direttamente i contenuti che, invece, Gaio fa precedere da enunciati introduttivi e metadiscorsivi, con valore cataforico (del tipo *videamus; admonendi sumus*).¹²⁵ Nel contesto dell'adozione, lo si nota particolarmente in Gai. 1.107, che si apre con una frase di annuncio: *Illud proprium est eius adoptionis, quae per populum fit, quod...* Nel brano corrispondente, LG. 5(1.5).4 omette qualsiasi ammonimento informativo, enunciando immediatamente la disciplina. Come disse bene un precursore degli studi sul *Liber Gai* «Epitomator, [...] nil nisi legis praecepta tradit, et explicat tantum ea, quae aequalibus intellectu difficiliora erant maximeque necessaria ad vim et potestatem legum rite percipiendam».¹²⁶

La semplificazione del sofisticato impianto retorico di Gaio da parte dell'epitomatore non equivale a una totale rinuncia a lasciare un'impronta personale, che si esprime negli

¹²³ L'osservazione *si tamen avum paternum non habuerint, in adoptivi patris transeunt potestatem* (LG. 5[1.5].4) è da intendersi nel senso che, nonostante (*si tamen* nel senso di *quamquam*) in precedenza non avessero un nonno, i figli dell'adottato si trovano ora nella condizione di nipoti dell'adottante. Per ARCHI, *L'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 174, quest'osservazione inserita «a scopo chiarificatore» tradisce «incertezza e confusione di pensiero da parte dell'epitomatore»: sia permesso soltanto notare che inserire una nota a scopo chiarificatore (ed esatta nella sostanza) non è necessariamente segno di pochezza di chi scrive, ma sforzo di adattarsi al livello dei destinatari.

¹²⁴ L'osservazione è di CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 5 nt. 12; ivi sono indicati i luoghi del *Liber Gai* dove è mantenuta la formulazione personale: 9(2.1).1,4,5,7; 10(2.2) pr.; 15(2.7).8.

¹²⁵ Tanto meno stupisce la soppressione se si considera che *admonendi sumus* è uno stilema introduttivo quasi esclusivamente gaiano: prima di lui, lo usa Plin. *nat.* 17.39; fra i giuristi, torna solo in Ulp. 6 *fideicom.* D. 36.3.6.1.

¹²⁶ MOLTZER, *Dissertatio* cit. (nt. 39), 50.

inserti che non trovano un riscontro nelle *Institutiones*. Il fatto più evidente, sempre per rimanere al titolo *De adoptionibus*, è che il *Liber Gai* propone in apertura una definizione, assente nel modello: *Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere possit, quem non generaverit*. Il ricorso alla definizione è anche altrove un marchio di fabbrica dell'epitomatore: *nuptiae legitimae* (LG. 4[1.4] pr.), *tutores legitimi e testamentarii* (LG. 7[1.7].1-2), *substitutio* (LG. 12[2.4] pr.), *sui heredes* (LG. 11[2.3].6 e 16[2.8] pr.), *agnati* (LG. 16[2.8].3). Per quanto riguarda la definizione dell'adozione in termini di imitazione della natura (*Adoptio naturae similitudo est*), il motivo non è nuovo, circolava già nella giurisprudenza classica (Iav. 6 ex Cass. D. 1.7.16: *Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere*; Mod. 2 reg. D. 1.7.1 pr.: *Filios familias non solum natura, verum et adoptiones faciunt*), da cui pervenne fino alle *Institutiones* di Giustiniano (1.11.4: *adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater*).¹²⁷ Ma il precedente più vicino al *Liber Gai*, anche per la forma, è la definizione retorica formulata in età adrianea dal retore Calpurnio Flacco (*decl.* 30: *Adoptio sancta res est, quidni, quae beneficia naturae et iuris imitatur*). La consonanza è un indice della dimestichezza retorica dell'epitomatore, che non equivale a negargli qualità o ruolo di giurista, ma solo a segnalarne il buon livello culturale. Il fatto che egli, pur negli stretti spazi della parafrasi, riesca a dare una nuova impronta al contesto ne è una prova. Il tema dell'imitazione della natura da parte del diritto non rimane infatti confinato alla definizione inserita *ex novo* in esordio, ma viene ripreso nel commento al § 3, a proposito della capacità degli *spadones* di adottare, che è il caso più patente di come il diritto si sostituisca nei suoi effetti alla natura: *et licet filios generare non possint, quos adoptaverint, filios habere possunt*. Con una significativa *variatio* rispetto alla corrispondente frase gaiana (Gai. 1.103: *generare/adoptare*), i due poli sono messi in rilievo dalla coppia quasi paradossale *filios (non) generare / filios habere*, che era già nella definizione di *adoptio* con cui si apre il brano, a conferma della paternità unica dell'inserito.

Il controllo sugli aspetti lessicali – e dunque nuovamente l'educazione retorica – si manifesta in effetti soprattutto nella *variatio* che l'autore del *Liber Gai* pratica quasi ossessivamente rispetto al modello. Come mostra, nella tabella di confronto, l'alternarsi di parole identiche (sottolineate) e variate (in corsivo), non c'è frase che si ritrovi perfettamente uguale nei brani paralleli. La *variatio* incide sia sui termini tecnici, sia su quelli del linguaggio ordinario. È proprio in rapporto al linguaggio ordinario che si rivela, per dire così, il gusto letterario per l'*imitatio*, che rasenta l'*aemulatio*, quasi una sfida a non ripetere mai esattamente il testo di base, pur mantenendone i contenuti informativi. Altro scopo ha l'intervento sui termini tecnici: il caso principale, nel nostro brano, è la sostituzione della locuzione *patrem non habens* al sintagma tecnico *sui iuris*. Sarebbe

¹²⁷ Di origine non identificabile secondo C. FERRINI, *Studi sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in ID., *Opere* II. *Studi sulle fonti del diritto romano*, a c. di E. ALBERTARIO, Milano 1929, 341.

affrettato considerare l'operazione un sintomo di imprecisione: la nozione di *sui iuris* è infatti spiegata tecnicamente in un capitolo di poco precedente, *LG.* 3(1.3), e l'equivalenza terminologica è fornita espressamente dall'epitomatore in un brano successivo, che ritorna incidentalmente sull'adozione, *LG.* 10(2.2).3 (*qui sui iuris est, hoc est qui patrem non habet*; la chiosa risalta dal confronto con *Gai.* 2.138). Il *Liber Gai* insomma forgia un vocabolario di cui fornisce esso stesso la chiave al lettore. La sostituzione dell'espressione *patrem non habens* a *sui iuris* e il motivo della *adoptio* come *naturae similitudo* hanno uno stesso orientamento, di avvicinare il discorso giuridico all'esperienza di vita del lettore, pur mantenendo sottotraccia il tecnicismo, al quale il lettore può ritornare. Insomma, il discorso si presta quasi a un duplice piano di fruizione, più accessibile in superficie, più tecnico sullo sfondo.

Le caratteristiche che emergono dal confronto con le *Institutiones* si apprezzano ancora più pienamente per contrasto rispetto al trattamento che il modello gaiano riceve da parte del maestro (attivo nella Gallia di IV sec.), il cui commento è parzialmente conservato nel palinsesto di Autun.

Le diverse proporzioni sono già indicative: il *Liber Gai* è minore per estensione rispetto al testo base, il commento di Autun maggiore. Il commento di Autun non mira a sostituirsi al testo-base, ma a spiegarlo, e ne presuppone la lettura, incorporandone quasi letteralmente alcuni passaggi mentre ne svolge la spiegazione. Nel brano relativo all'adozione (conservato purtroppo parzialmente), sono citazioni pressoché letterali del testo base *Fragm. August.* § 9: *Non solum naturales - [adopt]antur; hi qui adoptantur in potestate sunt*; § 10: *adoptiones sunt - apud populum adop[tantur]*. L'andamento è dunque quello di un commento lemmatico, ma di carattere discorsivo: fosse o non fosse destinato alla pubblicazione, il testo di Autun rispecchia una situazione dialogica, di un insegnante che registra (o mima) le reazioni dei suoi uditori, quasi secondo lo schema a domanda e risposta particolarmente sviluppato nell'antichità per il commento delle Sacre Scritture, ma esteso anche ad altri domini.¹²⁸ Il maestro di Autun tiene sempre saldamente in mano il filo del discorso, annunciando e riepilogando. Sono annunci al § 9 *tractandum ergo nobis est diligentius* e al § 10 *debemus ergo tractare*. Quanto ai riepiloghi, mostrano che il maestro si preoccupa di non perdere l'attenzione del discente, riattivando di continuo nozioni già spiegate: il discorso, mentre progredisce, ritorna continuamente sui propri passi. E poiché le *Institutiones* di Gaio sono già ricche di rimandi interni, i rinvii metadiscorsivi si duplicano. Così avviene in *Fragm. August.* 9, dove *secundum ea quae diximus* è voce di Gaio (tratta da *Inst.* 1.97), con rimando a *Gai.* 1.55, mentre il di poco successivo *quemadmodum diximus* è voce del commentatore, che rimanda alla proposizione iniziale del § 9. È nella

¹²⁸ Cfr. M.-P. BUSSIÈRES (éd.), *La littérature des questions et réponses dans l'Antiquité profane et chrétienne: de l'enseignement à l'exégèse. Actes du séminaire sur le genre des questions et réponses tenu à Ottawa les 27 et 28 septembre 2009*, Turnhout 2013.

dialettica dell'annuncio e della ripresa che il discorso del maestro avanza, a velocità perciò lenta: di qui l'aumento di mole del commento rispetto al testo commentato.

Già questo sondaggio permette di vedere quanto disti il *Liber Gai* da una *interpretatio*, ossia da un testo che presuppone la lettura parallela delle *Institutiones* (come qualcuno ha invece ipotizzato che sia):¹²⁹ è un testo indipendente, che non spiega altro da sé. Manca proprio la *vox magistra* che si sente invece nei *Fragmenta Augustodunensia*.¹³⁰

Basti confrontare, per averne conferma, il modo in cui i due testi – quello di Autun e il *Liber Gai* – si pongono di fronte alla controversia riferita da Gaio a proposito del momento a partire dal quale si debbano considerare *sui iuris* i *liberi in potestate* il cui *parens* sia morto in prigionia, se dal momento della cattura o da quello della morte. Gaio si limita a dire che, in proposito, *dubitari potest* (1.129). Il maestro di Autun si impegna in un'operazione notevole, ossia di figurarsi le possibili *rationes* a sostegno delle due soluzioni – che Gaio tace, e che il maestro escogita – presentandole per di più quasi fossero esposte dagli scolari in un dibattito in classe (*Fragm. August. 22*: integrazione mia): *si adduceris ad responsum, ut dicas eos sui iuris esse [eo mortuo, antea (?) in pote]state opponitur tibi statim: cuius sunt in potestate? servi?* (l'obiezione a chi sostenesse la permanenza della potestà fino alla morte è che nel frattempo mancherebbe un soggetto capace di essere titolare della patria potestà, il che equivarrebbe a considerarli in potestà di uno schiavo). Il *Liber Gai* affronta lo stesso passaggio in modo diametralmente opposto: non solo l'epitomatore non va in cerca delle *rationes dubitandi*, ma tace persino dell'esistenza di una controversia, enunciando immediatamente la soluzione che predilige (e che verosimilmente era anche quella più diffusa): *Si vero pater, qui ab hostibus captus est, in captivitate moriatur, ab eo tempore, quo ab hostibus captus est, filii sui iuris facti intelleguntur* (LG. 6[1.6].2).

Questi confronti aiutano a mettere a fuoco, *per differentiam*, i caratteri del *Liber Gai*: epitome in forma parafrastica e con qualche aggiornamento, il *Liber Gai* – più che di riassumere le *Institutiones* – ha l'intento di trasmettere elementi essenziali del diritto delle persone e delle cose, in forma di enunciati sentenziosi e non controversi. Se si deve adottare un termine di paragone, il *Liber Gai* è da accostare, per l'intento, al *Liber singularis regularum* di Ulpiano, di cui conviene riportare il capitolo *De adoptionibus*:

<p>LG. 5(1.5) <i>De adoptionibus</i> <i>Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere possit, quem non generaverit. 1. Et ipsa adoptio duobus modis fit: una, quae arrogatio dicitur, alia</i></p>	<p>Tit. Ulp. 8.1. <i>Non tantum naturales liberi in potestate parentum sunt, sed etiam adoptivi. 2. Adoptio fit aut per populum aut per praetorem vel praesidem provinciae. Illa adoptio, quae per populum fit,</i></p>
--	---

¹²⁹ Da NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 129-136; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 127. Vd. *infra*.

¹³⁰ La prospettiva del discorso è decisiva per respingere l'idea che si tratti di un commento scolastico alle *Institutiones*. Si può aggiungere che il *Liber Gai* è del tutto parziale rispetto all'opera che ipoteticamente dovrebbe spiegare, senza che segnali (come invece si trova negli *Scholia Sinaitica*) i passi da saltare; inoltre, in più punti il *Liber Gai* si distacca, per ordine e anche per contenuto, e senza avvertimento, dalle *Institutiones*: non si vede in che modo considerarlo un commento.

<p><i>quae adoptio. Arrogatio est, quando aliquis patrem non habens adoptatur, et ipse se in potestatem adoptivi patris dat. Et ideo arrogatio dicitur, quia et ille qui adoptat interrogatur, utrum illum, quem adoptat, filium habere velit: et ille qui adoptatur, interrogatur utrum id fieri velit. Illa vero alia adoptio est, ubi quis patrem habens, ab alio patre adoptatur: et ita ille, qui adoptatur, de certi patris potestate discedit, et in adoptivi patris esse incipit potestate.</i></p> <p>2. Nam et feminae adoptari possunt, ut loco filiarum adoptivis patribus habeantur: feminae vero adoptare non possunt, quia nec filios a se natos in potestate habent.</p> <p>3. Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet filios generare non possint, quos adoptaverint, filios habere possunt.</p> <p>4. Si quis vero filios habens se dederit adoptandum, non solum ipse in patris adoptivi potestatem redigitur, sed et filii eius; si tamen avum paternum non habuerint, in adoptivi patris transeunt potestatem, tamquam nepotes.</p>	<p><i>specialiter arrogatio dicitur. 3. Per populum qui sui iuris sunt arrogantur; per praetorem autem filii familiae a parentibus dantur in adoptione[m].</i></p> <p>4. Arrogatio Romae d[umtaxat] fit, adoptio autem etiam in provincia apud praesides.</p> <p>5. Per praetorem vel praesidem provinciae adoptari tam masculi quam feminae, et tam puberes quam impuberes possunt. Per populum vero Romanum feminae quidem non arrogant[u]r; pupilli antea quidem non poterant arrogari, nunc autem possunt ex constitutione divi Antonini.</p> <p>6. Hi qui generare non possunt, velut spado, utroque modo pos[sun]t adoptare; idem iuris est in persona caelibis. 7. Item is, qui filium non habet, in locum nepotis adoptare potest. 8. Si pater familiae arrogandum se dederit, liberi quoque eius quasi nepotes in potestate fiunt arrogatoris.</p> <p>8^a. Feminae vero neutro modo possunt adoptare, quoniam nec naturales liberos in potestate habent.</p>
---	---

Il testo ulpiano realizza in grado ancora maggiore la spersonalizzazione e la trasformazione in enunciati diretti dei contenuti delle *Institutiones*, che fedelmente recepisce e trasmette. Il *Liber Gai* rivela, in questo specchio, la medesima ambizione e il diverso esito: minore eleganza ed essenzialità, maggiore libertà rispetto al modello. Il confronto permette di caratterizzarlo come un'opera autonoma (non una spiegazione delle *Institutiones*), il cui autore ha dovuto affrontare un compito più complesso rispetto a Ulpiano, misurarsi con un'opera – le *Institutiones* – i cui contenuti erano ormai in parte superati e presentarli in un linguaggio comprensibile non solo ai tecnici, ma a un pubblico più largo. Chi ne sia stato l'autore, questa caratterizzazione non aiuta a determinarlo; di sicuro, tutte le caratteristiche del testo convergono alla redazione da parte dei *prudentes* visigoti come parte del *Breviarium*. Era l'opinione di Savigny, che riportiamo nella versione italiana (*Storia del diritto romano nel Medio Evo* I/2, Firenze 1844, 42): «Gli istituti di Gaio sono intieramente rifiuti, e i cangiamenti giudicati necessari inseriti nel testo medesimo, il che renderebbe qualunque commentario superfluo. Il giureconsulto incaricato (*sc.*: da Alarico) del Gaio credette senza dubbio questo metodo da preferirsi, e forse confrontando la sua opera alla fatica servile de' suoi colleghi ne provò un lieve movimento d'orgoglio». A volte può essere atto innovativo rievocare un giudizio espresso quasi due secoli fa, che nella sua limpidezza può fare riflettere, per contrasto, sui condizionamenti ideologici che hanno invece pesato sulle ricerche posteriori.

8. Autore ed epoca. Storiografia

Come spesso accade, la valutazione di un'opera giuridica romana stenta a trovare un centro interno all'opera stessa: la storiografia sposta volentieri l'attenzione su questioni esterne. Nel caso del *Liber Gai* l'attenzione si è concentrata principalmente su quattro problemi, chi ne sia stato l'autore, in quale epoca e luogo sia stato scritto, e con quale intento.¹³¹ Chi, quando, dove si ricompongono in una risposta semplice se si ritiene che il *Liber Gai* sia una rielaborazione delle *Institutiones* realizzata appositamente per la raccolta visigota dai *prudentes* incaricati da Alarico II di raccogliere *leges* e *species iuris* e di renderle intellegibili. In questa prospettiva, anche l'intento appare evidente: il testo, dotato di valore normativo in virtù del suo inserimento nella raccolta alariciana e come tale citabile in giudizio a norma del *commonitorium* (*in foro... proferrri vel recipi*), aveva scopo applicativo (quello che frequentemente si definisce 'pratico').¹³²

Più complessa diventa la risposta quando si ritenga che il *Liber Gai* non sia opera di inizio VI sec., compiuta dai *prudentes* al servizio di Alarico, bensì che essa preesistesse all'operazione compilatoria: e in questo senso è da tempo orientata la maggior parte degli studiosi. Com'è inevitabile per tutte le opinioni basate su lievi indizi e su molte congetture, anche questa, nel secolo e mezzo trascorso da quando è stata per la prima volta formulata, si è andata articolando in numerose varianti. Ciò che distingue le varianti, al di là di qualche oscillazione sulla data d'origine, è la misura attribuita all'intervento dei Visigoti. L'arco delle opinioni va da chi pensa che i compilatori del *Breviarium* non abbiano fatto altro che accogliere tal quale un testo già circolante (Rudorff, poi Lécrivain e Kipp),¹³³ a chi ritiene che il testo abbia subito una revisione visigota, ma solo sotto forma di tagli (Hitzig; più recentemente Lambertini e Liebs),¹³⁴ vi è poi chi ritiene probabile che, oltre ai tagli, i *prudentes* di Alarico abbiano operato anche (modeste) aggiunte (Dernburg, Fitting e ora Nelson).¹³⁵ Estrema per complessità è la posizione di chi ipotizza una metamorfosi in due tappe, entrambe anteriori al *Breviarium* (Archi):¹³⁶ le *Institutiones* sarebbero state riassunte

¹³¹ Semplificando, si può dire che i primi due problemi siano esterni, quello dell'intento orienta la ricerca verso le caratteristiche formali e sostanziali del testo. Si tratta peraltro di aspetti tutti connessi fra loro, come nota giustamente ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 8.

¹³² Non manca tuttavia chi attribuisce ai Visigoti (prefigurando una scelta di Giustiniano) l'intenzione di inserire nella raccolta un testo istituzionale, per l'insegnamento: A.A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte* I. *Rechtsbildung*, Leipzig 1857, 289.

¹³³ RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte* cit. (nt. 132) I, 289; CH. LÉCRIVAIN, *Remarques sur l'interprétation de la 'Lex Romana Visigothorum'*, in *Annales du Midi* 1/2 (1889) 145-182; TH. KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*, Leipzig 1903², 135.

¹³⁴ HITZIG, *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung* cit. (nt. 107) 187-223, spec. 215-216; LAMBERTINI, *Sull' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 84), 236; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 129-130 e nt. 31.

¹³⁵ H. DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius. Ein Collegienheft aus dem Jahre 161 nach Christi Geburt*, Halle 1869, 120-132; FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen* cit. (nt. 25) III, 325-339; NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 128-129.

¹³⁶ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114); cfr. ID., *Io e l'Epitome*, in *Index* 21 (1993) 405-410.

(fra la fine del IV e l'inizio del V sec.) in un opuscolo che manteneva ancora il carattere didattico, poi profondamente trasformato (nella seconda metà del V sec.) in un prontuario pratico, espressione del diritto volgare (cioè della prassi, concepita in questa prospettiva come ordine giuridico divaricato rispetto al diritto classico invece tramandato nelle scuole), al quale infine i Visigoti apportarono qualche taglio e modifica.

Chi ripercorra la storia degli studi, al di là dei singoli esiti, non può sottrarsi all'impressione di un effetto-valanga. *Magnum flumen ex parvis auctum*, l'idea che il *Liber Gai* fosse un testo preesistente al *Breviarium* è stata avanzata in cinque righe, prive di motivazione, da Adolf August Friedrich Rudorff nel suo manuale: l'allievo di Savigny – distinguendosi dal maestro – riteneva che i visigoti avessero recepito tal quale la «*anscheinend schon in dem spätern römischen Rechtsunterricht vorgenommenen Reduction des Textes auf zwei Büchern*». ¹³⁷ Una frase che, fra l'altro, dà per scontata la divisione in due libri che è invece, come sappiamo, un abbaglio: ma che, in un contesto così scarno, può esercitare un ruolo suggestivo non piccolo, poiché è solidale con l'idea di una 'riduzione' del manuale di Gaio avvenuta in una scuola anch'essa di cultura progressivamente ridotta. È il seme ideologico dei futuri sviluppi.

L'accenno apodittico di Rudorff prende corpo dodici anni dopo, nel 1869, quando Heinrich Dernburg porta i primi riscontri di carattere generale e testuale, alcuni dei quali continuano ancora oggi a costituire punti di riferimento. In particolare, la manomissione *ante consulem* (citata in *LG.* 1[1.1].1; 1[1.1].4 e 2[1.2].1, là dove *Gai.* 1.17,35,44 parlava di *manumissio vindicta*) non potrebbe provenire dai Visigoti, che non avevano fra i loro magistrati il *consul*: il magistrato romano sarebbe insomma l'impronta lasciata da uno scrittore pre-visigoto, che – corollario anche questo destinato a lunga fortuna – sarebbe da localizzare in Italia, dove la figura del *consul* aveva ancora risonanza nel IV-V sec. ¹³⁸ Anche la notazione che si legge in *LG.* 6(1.6).4 (*Quae tamen emancipatio solebat ante praesidem fieri; modo ante curiam facienda est*) sarebbe una reminiscenza storica, non adatta a un legislatore; ¹³⁹ pure eccessivamente didascalica per un legislatore parrebbe la descrizione del rito della *emancipatio*. ¹⁴⁰ Quel che si legge in *LG.* 17(2.9).4 (*exponendum hic, quid sit donum munus vel operae*) permette, secondo Dernburg, di sorprendere in flagrante il docente e la sua pedanteria scolastica («*Schulstaub*»). ¹⁴¹

Il grande pandettista non si limitava a questi rilievi circa l'indole dello scritto, destinati ad avviare la disputa mai più sopita intorno alla natura scolastica o pratica del *Liber Gai*. Considerato che *LG.* 4(1.4).6 dichiara illecito il matrimonio fra cugini di primo grado,

¹³⁷ RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte* cit. (nt. 132) I, 289.

¹³⁸ DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit. (nt. 135), 122-124.

¹³⁹ Sulle competenze della curia nelle città sotto i Visigoti, vd. DUMÉZIL, *Le comte et l'administration de la cité* cit. (nt. 5), spec. 75-81 (l'idea di crisi non è interamente giustificata).

¹⁴⁰ DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit. (nt. 135), 125-126.

¹⁴¹ DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit. (nt. 135), 126-128.

figli di fratelli e di sorelle (*Fratres enim amitinos vel consobrinos in matrimonium iungi nulla ratione permittitur*), ne inferì che la sua redazione sia posteriore alla legge di Arcadio e Onorio del 396, che introdusse questo impedimento (CTh. 3.12.3).¹⁴²

Fa la sua apparizione anche un altro argomento destinato a imporsi: Dernburg suggerisce che le *interpretationes* alle *leges* sono probabilmente anteriori al *Breviarium*, dunque anche il *Liber Gai* doveva esserlo.¹⁴³

Mentre restava apparentemente sconosciuto l'importante contributo del fiammingo Henri Ernest Moltzer, che già nel 1862 aveva compiuto il primo completo confronto testuale fra il *Liber Gai* e il suo modello finalmente tornato alla luce, le *Institutiones* di Gaio del palinsesto veronese, al fine di mettere in luce la logica dell'epitomatore in base alle omissioni e alle modifiche, nonché di identificare le sue peculiarità sintattiche e lessicali (da ottimo filologo e glottologo quale Moltzer si avviava ad essere),¹⁴⁴ un breve articolo di Hermann Fitting – parte di un'indagine a più largo raggio *Ueber einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätern Kaiserzeit*¹⁴⁵ – accoglieva la tesi di Dernburg arricchendone gli argomenti. In particolare, si segnala (per la fortuna che incontrerà) il richiamo a presunte contraddizioni interne – come fra *LG. 6(1.6).4*, secondo cui l'*emancipatio* avviene *ante curiam*, e *LG. 11(2.3).3*, secondo cui l'*adoptio*, per la quale ci si attenderebbe altrettanto, avviene invece *apud populum* oppure *apud praetorem* – che costituirebbero prova di una redazione anteriore

¹⁴² DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit. (nt. 135), 128 nt. 11. L'argomento, per come è presentato dall'autore, è errato, perché una costituzione del 405, degli stessi imperatori, abolì il divieto (C. 5.4.19). Dernburg ne è al corrente, ma sembra ritenere che quest'ultima costituzione non fosse stata accolta nel CTh., il che è ovviamente impossibile. Dà il senso di come gli argomenti, nel corso della storia degli studi, abbiano cambiato segno, il fatto che la derivazione di quest'impedimento dalla costituzione di Arcadio e Onorio fosse nota da tempo, ma venisse attribuita a un intervento visigoto (di Aniano, figura nella quale si tendeva a identificare l'epitomatore): vd. ad es. SCHULTING, *Jurisprudentia vetus* cit. (nt. 36), 36 nt. 19, con ampia ricostruzione degli interventi imperiali («ex quo iure Anianus hic Caium loquentem facit»). Adirittura – come annota lo stesso DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit., 128 nt. 11 – vi era stato chi, identificando il *Liber Gai* con le *Institutiones* autentiche, aveva su questa base collocato Gaio stesso in età teodosiana.

¹⁴³ DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit. (nt. 135), 120 nt. 1. È rilevante, per l'influenza sul dibattito successivo, anche la sua interpretazione del *commonitorium*: dando atto che furono raccolte *species iuris* contenute in *diversi libri*, lascerebbe intendere che anche il *Liber Gai* era considerato alla stregua degli altri preesistenti (DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit., 121-122). Dell'esistenza e della fortuna anche in Oriente dell'epitome si avrebbe inoltre un'attestazione in *Const. Omnem 1*, dove i *sex libri* oggetto del commento orale del maestro, tolti i quattro *singulares*, lascerebbero sussistere due libri di Gaio, che coinciderebbero appunto con il testo utilizzato dai Visigoti (DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit., 128-132). Per altri autori che ritengono tuttora plausibile il collegamento, vd. SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. (nt. 84), 56-58; su questo passaggio della costituzione giustiniana, vd. D. DURSI, *Una bibliografia ragionata intorno alle Istituzioni di Gaio in Omnem 1: dalla scuola storica del diritto ai giorni nostri*, in questo volume, 673-682.

¹⁴⁴ Vd. *supra*, nt. 39.

¹⁴⁵ La cui prima puntata è dedicata a *Die alten Summarien des Theodosischen Codex in einer Handschrift der Vaticanischen Bibliothek*, in *ZRG* 10 (1872) 317-341, la seconda a *Die sog. Westgotische Interpretatio*, in *ZRG* 11 (1873) 222-249, che fin dal titolo dichiara la tesi dell'origine pre-visigota delle *interpretationes* contenute nel *Breviarium*, che va a mutuo sostegno dell'origine pre-visigota del *Liber Gai*.

e di un mal coordinato rimaneggiamento visigoto.¹⁴⁶ L'argomento ha un'implicazione non secondaria: fino ad allora nessuno studioso si era spinto a sostenere che i compilatori alariciani avessero modificato (o dovuto modificare, se non avessero commesso errori) il testo realizzato dall'epitomatore (tutt'al più ne avrebbero omissa alcune parti). Anzi, uno degli argomenti per sostenere che il testo preesisteva al *Breviarium* veniva tratto dal *commonitorium*, che non pare accordare ai compilatori la facoltà di modificare le fonti che accoglievano;¹⁴⁷ di qui il corollario, che sarebbe stato inconcepibile per essi infliggere alle *Institutiones* di Gaio il pesante trattamento visibile nel *Liber Gai*, che dunque doveva essere opera altrui. Con Fitting, questa soglia viene superata, e non è un caso se nella storiografia successiva questo è, come già accennato, il punto su cui le opinioni si sono più diversificate.

Oltre alla data *post quem*, fissata al 384 grazie a una revisione dell'argomento tratto da Dernburg relativamente al divieto di matrimonio fra cugini di quarto grado,¹⁴⁸ Fitting fissa un termine *ante quem*, di per sé molto più importante, perché l'unico in grado di confermare che il *Liber Gai* è previsigoto: si tratta del 428, anno di una costituzione di Teodosio II (e Valentiniano III), CTh. 3.13.4, che sembra sancire la validità della costituzione di dote anche se non fosse stata impiegata la *dotis dictio* o la *stipulatio*. Apparentemente senza registrare la novità, LG. 17(2.9).3 conosce ancora la *dotis dictio*. La data di redazione dell'epitome sarebbe dunque da situare fra il 384 e il 428.¹⁴⁹ L'ambiente di nascita sarebbe, per la citazione del *consul*, l'Italia e più probabilmente Roma.¹⁵⁰

L'ampio studio di Hermann F. Hitzig, apparso nel 1893, non solo rettifica alcune asserzioni di Fitting (il *terminus ante quem* è anticipato al 389, perché LG. 16[2.8].2, che non include le *nepotes ex filia* fra i successibili legittimi e necessari, sembra non conoscere CTh. 5.1.4, Valentin./Theodos./Arcad., a. 389),¹⁵¹ ma – come avevano fatto de Maubeuge e Moltzer prima di lui, dei quali evidentemente ignorava gli scritti – passa in rassegna i contenuti giuridici del *Liber Gai*, per mettere in luce le trasformazioni normative e anche di pensiero subite dal diritto romano nel IV sec. I venti anni che dividono lo studio di Hitzig da quello di Fitting avevano visto irrompere il tema dei diritti locali in Oriente, e i nomi di Mitteis e di Bruns ricevono infatti da Hitzig il giusto tributo. A suo avviso, il *Liber Gai*, riportato al IV sec., corrisponde, seppure in scala minore, al *Liber iuris syro-romanus* allora da

¹⁴⁶ FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen* cit. (nt. 25) III, 326. La competenza dei *iudices civitatum* per l'*emancipatio* è confermata nel sistema della LRV da Itp. PSent. 1.7.2; quella delle curie per l'*adoptio* da Itp. CTh. 5.1.2.

¹⁴⁷ Vd. *supra*, 580-581.

¹⁴⁸ Il riferimento, tramite CTh. 3.10.1, Honor./Theodos., è a una costituzione (non pervenuta) di Teodosio, del 384: FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen* cit. (nt. 25) III, 333-334.

¹⁴⁹ FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen* cit. (nt. 25) III, 334.

¹⁵⁰ FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen* cit. (nt. 25) III, 335-338. Discussione *infra*, 626.

¹⁵¹ HITZIG, *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung* cit. (nt. 107), 188-214. L'argomento oggi è unanimemente respinto: vd. LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 129 nt. 28, con bibl.

poco edito:¹⁵² molti dei fenomeni e delle mentalità ravvisate in Oriente trovavano così il loro specchio in Occidente. Emerge con tutta chiarezza che a questo punto la discussione compie un salto di livello, e la questione dell'origine pre-visigota del *Liber Gai* diventa il punto di partenza per trattare un altro e più grande tema, quello del 'volgarismo' del diritto.¹⁵³

Con l'intervento di Hitzig, insomma, ogni indizio è sviscerato e l'argomentario di ogni ulteriore discussione completato, salvo pochi punti;¹⁵⁴ al dibattito successivo sarebbe rimasto semmai il compito di interpretare, in un senso o nell'altro, gli elementi già portati in evidenza.

Nel 1905 appaiono l'edizione mommseniana del *Codex Theodosianus* e il libro di Max Conrat sulla genesi del Gaio visigoto. La coincidenza non è solo cronologica, ma anche di metodo, perché se Mommsen, ponendo su basi nuove la valutazione della tradizione manoscritta del *Breviarium*, respinge l'idea che le *interpretationes* al *Codex Theodosianus* siano previsigote, con altrettanta vigore Conrat attribuisce ai compilatori di Alarico la redazione del *Liber Gai*. Alle (mancate) ripercussioni del lavoro editoriale di Mommsen (e Meyer) abbiamo fatto già riferimento; torneremo più avanti anche sulle metodiche e raffinate esegesi di Conrat. Seguendo l'itinerario della storia degli studi, rileviamo qui che anche il suo intervento non scosse l'opinione che si era ormai consolidata.¹⁵⁵ Nella nuova stagione di studi, intenta ad approfondire gli svolgimenti del diritto romano fra l'epoca classica e quella giustiniana, resiste e prevale l'interesse suscitato dal *Liber Gai* quale documento – indipendente dalla codificazione visigota – della volgarizzazione giuridica nell'Occidente tardoantico.

Il punto di arrivo di quest'orientamento è il libro di Gian Gualberto Archi, del 1937, il cui sottotitolo è appunto *Studio sul tardo diritto romano in Occidente* e il cui scopo è «esaminare principalmente l'*Ep(itome)* come fonte dello svolgimento storico del diritto romano nella tarda età postclassica».¹⁵⁶ Per i suoi fini, l'Autore non può esimersi dal confrontarsi con la questione dell'origine dell'opuscolo. La sua tesi: «L'*Ep(itome)* è una *Interpretatio* accolta e non sistematicamente riveduta dai Visigoti, *Interpretatio* con ogni probabilità redatta su una elaborazione parafrastica di Gaio, fatta, questa, per fini scolastici».¹⁵⁷ Quattro stadi, dunque: le *Institutiones* di Gaio (primo stadio testuale) furono ridotte a una parafrasi scolastica (secondo stadio, in qualche modo paragonabile al Gaio interpretato dal maestro di Autun), poi, forse nella seconda metà del V sec. la parafrasi

¹⁵² *Syrisch-Römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert*. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von K.G. BRUNS - E. SACHAU, Leipzig 1880.

¹⁵³ Il concetto fu introdotto, com'è noto, da H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin 1880, 113-114; sulla categoria, vd. P. KREUTZ, *Romidee und Rechtsbild in der Spätantike: Untersuchungen zur Ideen- und Mentalitätsgeschichte*, Berlin 2008, 216-225; D. LIEBS, *Roman Vulgar Law in Late Antiquity*, in A.J.B. SIRKS (ed.), *Aspects of Law in Late Antiquity*, Oxford 2008, 35-53.

¹⁵⁴ Fra cui la presenza in alcuni mss. del tit. 12(2.4): vd. *infra*, 627-634.

¹⁵⁵ Vd. ad es. B. KÜBLER, s.v. *Gaius 2*, in *PWRE* VII/1 (1910) 489-508, spec. 508.

¹⁵⁶ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 8.

¹⁵⁷ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 67.

scolastica fu rielaborata in senso pratico, dando così vita (terzo stadio) al *Liber Gai* (l'*Epitome*, come Archi preferisce chiamarla);¹⁵⁸ infine, con qualche taglio e minimi ritocchi lessicali il *Liber Gai* fu incorporato nel 506 nel *Breviarium* (quarto stadio testuale). Esaminato nei suoi contenuti, l'opuscolo – secondo Archi – mostra, da parte dell'epitomatore (si deve intendere: l'autore del terzo stadio testuale), lo «scarso potere di passare dal fatto all'astrazione giuridica»,¹⁵⁹ con la correlativa tendenza a eliminare le distinzioni fra istituti e le formalità negoziali.¹⁶⁰

La sensibile indagine di Archi si compone dunque di due versanti, che si ricollegano ai due filoni messi in luce dalla nostra ricapitolazione degli studi e che si erano presentati per la prima volta pienamente congiunti nel contributo di Hitzig: il versante filologico, relativo alla determinazione dell'autore e della data del *Liber Gai*, e il versante giuridico, che verte sulla valutazione dei contenuti normativi e sulla qualità del pensiero di cui il *Liber Gai* è rappresentante. Il contributo di Archi è, per i suoi tempi, prezioso; non ci si può tuttavia sottrarre – senza per questo minimamente intaccare il profondo rispetto per Archi come studioso e come persona – dal proporre una valutazione, che è da differenziare per le due componenti dell'indagine. La parte caduca è quella filologica. Al *Liber Gai* Archi si avvicina forte delle acquisizioni dell'interpolazionismo, in particolare con la propensione a identificare strati testuali all'interno di una stessa opera: è una tecnica che era stata già applicata nei decenni precedenti alle *Institutiones* stesse di Gaio e che sarebbe stata poi perfezionata nella *Textstufenforschung*.¹⁶¹ L'ostacolo che affligge questo genere di ricerche, che mirano a scomporre un testo in strati, è che occorre trarre argomento dal testo stesso che s'intende decostruire, con i connessi rischi di circolarità, tanto più acuti se – per

¹⁵⁸ Pur notando opportunamente l'inadeguatezza della denominazione: ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 64.

¹⁵⁹ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 304.

¹⁶⁰ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), risp. 339 e 387; 421.

¹⁶¹ Sulla questione gaiana, mi permetto di rinviare a D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018, 202-208; per la *Textstufenforschung*, vd. D. LIEBS, *Wenn Fachliteratur Gesetz wird. Inwieweit wurden römische Juristenschriften im Lauf der Jahrhunderte überarbeitet?*, in *ZRG* 135 (2018) 395-473, spec. 446-471. Per un precedente importante degli studi di Archi (cui l'autore, in *L' 'Epitome Gai'* cit. [nt. 114], 13 nt. 9, fa esplicito riferimento), vd. E. LEVY, *Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechts* (1935) ora in ID., *Gesammelte Schriften* I, Köln-Graz 1963, 184-200; cfr. R. BACKHAUS - K. MISERA, *Ernst Levy und das Vulgarrecht*, in W. DOERR (Hrsg.), *Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986* III, Berlin 1985, 186-214, e specificamente per la sua (oscillante) valutazione della cultura giuridica dei Visigoti, NEHLSSEN, *Alarich II als Gesetzgeber* cit. (nt. 17), 151-153 (vd. anche la bibliografia cit. *supra*, nt. 8). Per l'inquadramento del lavoro di Archi, vd. la nota di lettura di C.A. Cannata alla rist., IX-XIV, e gli interventi di A. GUARINO, *La vita fugge e non si arresta un'ora*, in *Index* 21 (1993) 387-390; L. VACCA, *Archi e l'Epitome Gai*, *ibid.*, 391-398; C.A. CANNATA, *Giustiniano ravennate*, *ibid.*, 399-404; E. CORTESE, *In margine alla ristampa di G.G. Archi 'L'Epitome Gai'*, in *SDHI* 57 (1991) 445-448.

riconoscere le presunte diverse mani e i diversi strati – ci si affida a sintomi stilistici.¹⁶² È il metodo seguito da Archi, il quale ritiene che il *Liber Gai* (terzo e quarto stadio) sia basato su una precedente rielaborazione scolastica (secondo stadio) perché vi sono alcune frasi «che contrastano con il tono generale dell'*Ep(itome)* e con la tipica secchezza del suo andamento espositivo».¹⁶³ Conviene esaminare l'esempio principale – e pressoché unico¹⁶⁴ – addotto dallo studioso, che servirà per dare concretezza alle perplessità fin qui espresse in modo generale. Si tratta di *LG. 18(2.10).2: Quia de obligationibus, quae ex contractu nascuntur diximus, superest, ut de iis obligationibus, quae ex delicto nascuntur, simpliciter disputemus*. «La frase, che ha un tono scolastico – commenta Archi – fa presupporre che la trattazione che segue si armonizzi nel tono e nell'ampiezza connessa. Invece così non è: non solo lo stile [...] perde immediatamente nel seguito del titolo quel carattere espositivo, che dà alla frase un ampio giro e un tono facile, per assumere invece quello proprio della nostra opera di brevi e concise frasi; ma il contenuto stesso non corrisponde alla premessa. Infatti il titolo ci espone solo l'*obligatio quae ex furto nascitur*».¹⁶⁵ Per lo studioso, nel contrasto fra l'esordio di tono scolastico e il seguito si intravede l'indizio di una stratificazione, di due mani, anzi di due opere (si noti la frase sottolineata, che contrappone lo stile della prima frase a quello della «nostra opera»). Archi spiega «il fenomeno ipotizzando che sul tavolo dell'epitomatore non stesse già Gaio, ma una rielaborazione di questo, presentante, almeno per quello che era il suo tono espositivo, una certa analogia con i *Fragmenta di Autun*».¹⁶⁶

Questa lettura trascura due fatti a mio parere rilevanti. Non si tratta dell'unica volta in cui l'epitomatore annuncia metadiscorsivamente l'argomento che s'accinge a trattare. Un'altra volta l'aveva fatto in *LG. 1(1.1) pr.: Tamen, qui cives Romani sint, qui Latini, qui dediticii, breviter explanandum est*. Fra i due luoghi vi è un'evidente parentela, per la formula costituita da avverbio (semanticamente analoghi: *breviter/simpliciter*) e *verbum dicendi*. Se poi si considera che la notazione di *LG. 18(2.11).1 (superest, ut de iis obligationibus, quae ex delicto nascuntur, simpliciter disputemus)* introduce l'ultimo argomento dell'opera, mentre quella di *LG. 1(1.1) pr.* è al capo opposto, in apertura, è più facile vedervi una corrispondenza, segno di un'unica mano, che il residuo di una stratificazione. Anzi, il verbo *superest* (che è tipicamente gaiano, e che l'epitomatore ha

¹⁶² È significativo che un filologo come Nelson (*Überlieferung* cit. [nt. 22], 137), noti «dass es nicht mehr möglich ist, die Vorlage und die von der westgotischen Kommission hineingearbeiteten Zutaten säuberlich voneinander zu scheiden».

¹⁶³ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 40.

¹⁶⁴ Altri indizi: il titolo 10(2.2) *De testamentis* è più ampio del suo contenuto; *LG. 16(2.8).6*, più che un sunto, è una parafrasi del corrispondente passo gaiano, il che fa pensare che «non tanto sia opera diretta dell'epitomatore, quanto piuttosto derivi e sia stato tolto da qualche rielaborazione scolastica gaiana» (ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. [nt. 114], 43).

¹⁶⁵ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 40 (sottolineatura mia).

¹⁶⁶ ARCHI, *L' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 114), 42.

dunque appreso dal suo modello) apre il quarto libro delle *Institutiones* (Gai. 4.1: *Superest, ut de actionibus loquamur*), proprio per avvertire il lettore che si tratta dell'ultima parte dell'opera. La stessa funzione svolge nel *Liber Gai*, che omette di parafrasare l'intero quarto libro dedicato al processo. L'epitomatore in *LG.* 18(2.11).1 si congeda dal lettore ricorrendo alla clausola *superest* – che usa quest'unica volta – per annunciare l'ultima materia del trattato.¹⁶⁷ Se l'esordio di *LG.* 18(2.11).1 ha il particolare rilievo che aveva attratto l'attenzione di Archi, è proprio per la funzione che svolge nell'epitome.

Il secondo fatto forse sottovalutato da Archi, nel denunciare come stranamente scolastico il tono della clausola introduttiva di *LG.* 18(2.11).1, è che il *Liber Gai* non è affatto sguarnito di (altri) raccordi interni. Purché non si cerchi lo stesso fraseggio gaiano, ma si guardi invece alla sua trasformazione, si noteranno altri puntatori del discorso, nella forma di rinvii:

2(1.2).2: *usque ad illum numerum, quem explanatio continet superius comprehensa*

2(1.2).3: *usque ad numerum superius constitutum*

4(1.4).8: *incestas vel nefarias, id est, quae sunt superius comprehensae, nuptias*

9(2.1).6: *in his omnibus superius comprehensis*

11(2.3).2: *sicut superius iam dictum est*

11(2.3).4: *quod posterius factum est, his rebus, quas diximus, infirmatur*

13(2.5).3: *eo pacto, quo superius comprehensum est*

15(2.7).6: *sicut in damnationis legato fieri diximus*

15(2.7).8: *sicut superius dictum est*

16(2.8).2: *sicut superius dictum est*

16(2.8).3: *sicut supra diximus*

16(2.8).6: *sicut superius diximus*

17(2.9).17: *sicut frequenter supra diximus.*

Questi incisi (ben tredici) sono significativi – oltre che di per sé, cioè per il fatto di costituire dei puntatori con funzione di rimemorazione, che presuppongono organizzazione dei contenuti e orientamento al dialogo con il lettore – anche per la forma, che è pressoché costante: sono dunque marcati in senso autoriale. Da notare è anche l'alternanza fra la forma impersonale e quella diretta, alla prima persona plurale, riscontrabile nelle due didascalie più estese (*LG.* 1[1.1].1 e 18[2.10].1). Che le brevi proposizioni di raccordo interno abbiano un

¹⁶⁷ È anzi il segno, a mio avviso, che l'epitomatore disponeva di una copia intera delle *Institutiones*, che conteneva anche il quarto commentario, volontariamente ommesso, del quale riprendeva la formula introduttiva. SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. (nt. 84), 61 considera «strano che un'opera che dovrebbe rivestire funzione pratica tralasci quasi completamente l'ottica processuale». Ne ricava motivo per criticare la natura «pratica» attribuita da Archi all'epitome (terzo stadio testuale), ritenendo possibile che avesse anch'essa natura scolastica «esattamente come la parafrasi 'intermedia' a partire dalla quale sarebbe stata ricavata» (SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit., 62). In realtà, la differenza di natura fra le due presunte versioni era il punto su cui Archi faceva leva per dimostrarne l'esistenza: negando la differenza, si dovrebbe rinunciare all'intera sua teoria.

tono più neutro rispetto a queste ultime è in proporzione con la loro posizione meno saliente: un altro segno di coerenza nella composizione.

Si tratta, com'è ovvio, di considerazioni stilistiche, come tali soggettive: basate tuttavia su dati più completi di quelli utilizzati da Archi, sembrano smentire che la clausola di *LG*. 18(2.10).1 (*Quia de obligationibus, quae ex contractu nascuntur diximus, superest, ut de iis obligationibus, quae ex delicto nascuntur, simpliciter disputemus*) sia estranea al linguaggio e alla struttura del *Liber Gai*, anzi ne mostrano la coerenza, in altri termini l'unitarietà autoriale.

È singolare – si può osservare conclusivamente – che una prospettiva di lettura fortemente interessata agli aspetti giuridici, come quella proposta da Archi, si affidi, per le determinazioni storiche su cui essa si regge, a riscontri stilistici. Ma la filologia ha le sue esigenze: non è un caso se, fuori della dottrina italiana,¹⁶⁸ i risultati di Archi circa la stratificazione del *Liber Gai* abbiano incontrato riserve.¹⁶⁹

Ha invece trovato giusta eco la sua proposta di ricondurre a una precisa fase culturale le caratteristiche di contenuto e di pensiero che emergono dall'opuscolo: che la categoria del volgarismo possa non essere adatta a esprimere tale fase è probabile; resta che il confronto fra il modello e l'epitome mette in luce differenze profonde. Significativa è, in questo senso, la presa di posizione di Franz Wieacker: pur ritenendo non dimostrabile l'origine pre-visigota del *Liber Gai* e in ogni caso una «premessa non necessaria» l'ipotesi della trasformazione in senso pratico di una precedente versione scolastica – scetticismo tanto più notevole, in quanto proveniente dal principale esponente della *Textstufenforschung* – l'insigne studioso tedesco ha abbracciato in pieno la caratterizzazione del *Liber Gai* come un documento del volgarismo.¹⁷⁰

Dopo un cinquantennio di intenso interesse, a partire dal secondo Dopoguerra gli studi hanno segnato il passo, forse perché tutti gli aspetti erano stati passati al setaccio e ormai ben nette erano la tesi e l'antitesi.¹⁷¹ Fra gli interventi da segnalare, anche per la novità dei risultati, è quello del Nelson,¹⁷² per il quale il *Liber Gai* nacque come *interpretatio* alle *Institutiones*, di cui presupponeva l'utilizzo parallelo. Questa conclusione – basata in modo poco stringente sulla duplice citazione delle *Institutiones* in *LG*. 1(1.1) pr. e 9(2.1) pr. e di per sé inverosimile

¹⁶⁸ Vd. per tutti MARTINI, *Qualche osservazione* cit. (nt. 84), spec. 616-617, 625; SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. (nt. 84), 50, che lo definisce «punto di riferimento per tutti gli studi in materia», pur non nascondendo nel seguito alcune riserve.

¹⁶⁹ Vd. la rec. di B. KÜBLER, in *ZRG* 58 (1938) 375-380; F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 383 nt. 3: «Diese Genesis ist zwar nicht unmöglich, aber Textstufe 3 ist nicht zu beweisen. Warum sollen die Westgoten nicht selbst die Adaptierung für die Praxis vorgenommen haben?»; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte II. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment*, Hrsg. v. J.G. WOLF, München 2006, 246; LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 129. Più favorevole J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, in *Ius Romanum Medii Aevi* I, 2 b aa β, Mediolani 1965, 35.

¹⁷⁰ WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* cit. (nt. 169) II, 246; il nome di Archi non viene citato (stante l'incompletezza del manuale, privo com'è noto di apparato di note), ma il riferimento al suo libro è evidente.

¹⁷¹ Non entra nel merito GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric* cit. (nt. 169).

¹⁷² NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 123-139.

perché considera ‘spiegazione’ ciò che è più stringato e incompleto del testo stesso che avrebbe il compito di spiegare¹⁷³ – si accompagna all’idea che questa presunta *interpretatio* fosse già disponibile in ambienti scolastici del V sec., e sia stata fatta propria dai Visigoti, seppure con interventi non trascurabili. Ne sarebbero il segno i due luoghi dell’epitome, in cui si fa riferimento a complementi da apportare (LG. 14[2.6]: *Hic de Pauli sententiarum* [!] *addendum*;¹⁷⁴ LG. 17[2.9].4: *exponendum hic quid sit donum munus vel operae*): se in questi due casi i complementi non furono eseguiti, e furono lasciate le didascalie, lo studioso olandese ne ricava che altrove i compilatori li abbiano invece compiuti. Si noterà – dal punto di vista del metodo – che Nelson, con prudenza filologica, non tenta di distinguere specifici interventi visigoti dal (presunto) strato preesistente affidandosi a sintomi stilistici. Si limita a ipotizzare in generale una rielaborazione visigota basandosi sulle didascalie che – nella sua interpretazione – sarebbero appunto istruzioni per lo svolgimento di quel lavoro.

La posizione di Nelson, con alcune inflessioni, è accolta anche nella importante sintesi critica di Detlef Liebs, l’ultimo intervento a mia conoscenza che riprenda in modo complessivo la questione:¹⁷⁵ «Hervorgegangen ist es (*sc.*: il *Liber Gai*) aus Rechtsunterricht für angehende Juristen an Hand des gajanischen Anfängerlehrbuchs, wobei vorausgesetzt is, dass dieses den Studenten vorliegt».¹⁷⁶ Per la precisione, il testo non sarebbe stato concepito originariamente per la pubblicazione, ma avrebbe poi, per la sua facilità, sostituito le *Institutiones*: come un testo indipendente lo avrebbero accolto i Visigoti, i quali non sarebbero intervenuti con modifiche, ma solo tagli (non più quantificabili), così come si comportarono con le altre fonti.¹⁷⁷ Riemerge a questo proposito il rapporto fra il piano filologico (eventuali modifiche) e quello giuridico (il *commonitorium* sembra non consentirle ai compilatori alariciani). Per l’epoca d’origine, il mancato riferimento alla deformalizzazione dell’atto di costituzione della dote stabilita da Teodosio II nel 428 (CTh. 3.13.4; cfr. LG. 18[2.9].3) implica secondo Liebs la redazione anteriore a tale anno (o al 438, data di pubblicazione del Codice Teodosiano). L’ambiente è probabilmente quello gallico, forse presso le scuole di diritto attestate a *Narbona* e a *Lugdunum*: la menzione del *praeses* come magistrato competente per l’*emancipatio* punta infatti verso un ambiente

¹⁷³ NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 126: tutte le osservazioni dell’autore, che esclude la divisione del *Liber Gai* in due libri, sono esatte, ma non provano il suo assunto. Contro l’ipotesi che si tratti di una *interpretatio*, vd. già *supra*, 611-612, e nt. 130.

¹⁷⁴ In realtà, *addendum* non è nei mss.: sulla lezione esatta (*Hic Pauli sententiis*), vd. *infra*, 625-626.

¹⁷⁵ *Adde* la bibliografia in SCHIAVO, *Aspetti processuali* cit. (nt. 84), 50-59. Si segnalano, fra gli interventi più recenti J.-D. RODRÍGUEZ MARTÍN, *A Handbook for Alaric’s Codification*, in *RIDA* 46 (1999) 451-463; MARTINI, *Qualche osservazione* cit. (nt. 84), 615-627.

¹⁷⁶ LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 127; contro quest’interpretazione non si può che ripetere l’obiezione che a mio avviso s’opponesse all’idea di Nelson.

¹⁷⁷ LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 129.

provinciale (e non verso Roma);¹⁷⁸ d'altra parte, qualche indizio linguistico e codicologico sembra orientare verso la Gallia.¹⁷⁹

9. Argomenti pro e contra

Proprio la sintesi ragionata e autorevole di Liebs può essere assunta come termine di confronto per una discussione nel merito degli argomenti che sostengono, oggi, a distanza di oltre un secolo e mezzo dalla sua prima formulazione, la tesi dell'origine pre-visigota del *Liber Gai*.¹⁸⁰ Nel compiere questa scelta va rimarcato che la revisione di Liebs presuppone la discussione compiuta da Conrat nel 1905 che, pur non riuscendo a modificare l'opinione già allora invalsa favorevole all'origine pre-visigota, aveva tuttavia sottoposto i singoli argomenti che la sostenevano a una critica tanto serrata quanto efficace.¹⁸¹ In questo senso, non può stupire che – fra i molti che sono stati avanzati nel XIX sec. e che abbiamo ricordato nelle pagine precedenti – siano pochi gli argomenti che Liebs ritiene mantengano ancora rilevanza. Questi gli essenziali:

a) le tracce dell'origine didattica sono state eliminate dai Visigoti, ma ne è rimasta un'impronta in *LG*. 17(2.9).4 (*Item et alio casu uno loquente et sine interrogatione alii promittente, contrahitur obligatio, id est, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit. Exponendum hic quid sit donum munus vel operae. In qua re supradicti liberti non tam verborum sollemnitate, quam iurisiurandi religione tenentur. Sed nulla altera persona hoc ordine obligari potest*). Nel presentare il *iusiurandum liberti* come un altro caso – dopo la *dotis dictio* – in cui l'obbligazione verbale si contrae con dichiarazione unilaterale,¹⁸² e dopo avere descritto i soggetti dell'atto, la sua forma e l'oggetto della prestazione (*si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit*), l'epitome prosegue con la frase *Exponendum hic quid sit donum munus vel operae*, che sarebbe quella di un insegnante. L'argomento, come si ricorderà, era stato avanzato da Dernburg.¹⁸³

¹⁷⁸ L'argomento è tuttavia poco stringente: la menzione del *praeses* (oltre al pretore) è infatti già in Gai. 1.134 (*eadem et in provinciis apud praesidem provinciae solent fieri*), cioè nel passo che descrive l'*emancipatio* tenuto presente dall'epitomatore.

¹⁷⁹ LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 130-131. I sintomi linguistici sono desunti da HITZIG, *Beiträge zur Kenntnis und Würdigung* cit. (nt. 107), 218-220. Utili osservazioni sulla pertinenza del lessico del *Liber Gai* alla tarda romanità anche in MOLTZER, *Dissertatio* cit. (nt. 39), 40-50, che non propone una localizzazione.

¹⁸⁰ Non entra nella discussione la considerazione delle materie mancanti dal *Liber Gai*, che rilevano per determinare lo scopo dell'opuscolo (se pratico o scolastico), ma non incidono sulla sua origine: vd. LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 127.

¹⁸¹ Mi conforta in questa valutazione il giudizio di uno specialista come UBL, *Inzestverbot und Gesetzgebung* cit. (nt. 110), 197: «Die Argumente, die Max Conrat für eine Entstehung des *Liber Gaii* im Westgotenreich vorbrachte, sind weiterhin gültig».

¹⁸² Sulla base di Gai. 3.96, largamente illeggibile e integrato proprio sulla base di *LG*. 17(2.9).4.

¹⁸³ Vd. *supra*, 616. Adotto la lezione dei mss. **M** e **P**.

Si può in premessa osservare che la presenza in più manoscritti non esclude che si tratti di una glossa penetrata nel testo in uno stadio precoce della trasmissione del *Breviarium*: Haenel difatti non la inseriva a testo.¹⁸⁴ L'eliminazione resta tuttavia una congettura.

Resta che considerare questo inciso un appunto del presunto maestro previsigoto intento alla parafrasi delle *Institutiones* non è semplice: in che senso una spiegazione rimanderebbe a un'altra spiegazione? Certo, si potrebbe emettere l'ipotesi ausiliare che il testo epitomato non fosse in realtà destinato alla pubblicazione, ma si trattasse solo di appunti del maestro che si riservava di svolgere il punto per i suoi studenti nell'insegnamento orale. Ma resta sempre l'obiezione già fatta: come si può considerare un testo stringato e parziale come il *Liber Gai* anche solo la base di una 'spiegazione' di un testo più ampio e completo come le *Institutiones*? E anche a volerlo credere, bisognerebbe comunque ipotizzare anche che appunti incompleti per le lezioni, preparati da un maestro per sé, si siano diffusi al punto da essere integrati nell'opera codificatoria di Alarico, a fianco delle *leges* imperiali del Codice Teodosiano. Non è spiegazione più economica e verosimile considerare l'inciso una didascalia apposta dall'estensore visigoto nel corso della sua attività epitomatrice? Forse, la resistenza a questa idea nasce dal fatto che si interpreta la didascalia come se rimandasse a un *excursus* giuridico sui tre termini, che sarebbe stato fuori posto nel *Breviarium*. Ma più plausibile¹⁸⁵ è che qui si volesse inserire una di quelle semplici esplicazioni-definizioni che sono fra i tratti caratteristici del *Liber Gai*, in cui i termini tecnici del diritto classico sono seguiti da un equivalente tardoantico, ad es. *LG.* 4(1.4).1 (*de adoptiuis, hoc est affiliatis*); 6(1.6).4 (*qui libripens appellatur, id est stateram tenens*); 10(2.2).3: *furiosi, id est mente insani*; 13(2.5).5 (*disiunctim, id est, singulis*); 13(2.3).7 (*aut coniunctim, id est, multis, aut disiunctim, singulis*); 16(2.8).3 (*patruus, id est frater patris*); 16(2.8).5 (*amita, id est, patris soror*). Non dunque il sintomo di un improbabile promemoria scolastico, ma – questa è l'ipotesi che riterrei di avanzare – una traccia del lavoro dei compilatori alariciani.

b) Nasce da un equivoco l'argomento tratto dalla notazione *Hic Pauli sententiis lege* nel ms. **G**, frapposta fra la rubrica *LG.* 14(2.6) *De lege Falcidia* e l'inizio del capitolo (*Lege Falcidia constitutum est, ut quicumque heres fuerit institutus, quartam partem totius hereditatis habeat*). Sarebbe stato l'invito a leggere le *Pauli Sententiae*, residuo dell'insegnamento orale di un maestro.¹⁸⁶ In realtà, come risulta dall'apparato di Kübler, la frase è soltanto

¹⁸⁴ HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), 334 lett. l.; è espunta anche dall'ed. Kübler, 426, benché non sia chiaro se la frase sia considerata una glossa.

¹⁸⁵ Mi pare vadano in questo senso anche NELSON, *Überlieferung* cit. (nt. 22), 133-134 e MARTINI, *Qualche osservazione* cit. (nt. 84), 619 nt. 14, con giuste considerazioni.

¹⁸⁶ Così l'interpreta LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 128.

Hic Pauli sententiis; lege non è l'imperativo del verbo *legere*, ma la prima parola del capitolo (*lege Falcidia constitutum est*).¹⁸⁷

c) L'ultimo argomento che Liebs considera rilevante per determinare l'origine pre-visigotica è quello messo in luce da Fitting,¹⁸⁸ ossia la menzione della *dotis dictio* in LG. 17(2.9).3, nonostante una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III indirizzata al prefetto del pretorio Ierio (CTh. 3.13.4), dell'anno 428, dichiarasse validamente costituita la dote quali che fossero le parole utilizzate, anche in assenza di *dotis dictio* o di *stipulatio* (*Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus, etiamsi dictio vel stipulatio in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta*).¹⁸⁹ L'anacronismo sembrerebbe ancora più patente poiché la *lex* teodosiana è recepita nel *Breviarium*, con relativa *interpretatio* (*Ad implendam vel exigendam dotem, hoc est, quae a muliere tempore nuptiarum viro datur, etiamsi desit stipulatio promittentis et verba iuridica, dos valere iubetur*). L'ignoranza della costituzione – questo è il ragionamento – non si può perciò imputare ai compilatori visigoti: significa, invece, che il *Liber Gai* è stato redatto prima del 428 (o del 438, quando con la compilazione del Teodosiano la norma è stata conosciuta sicuramente anche in Occidente).

Il destino di questo argomento è singolare (ed emblematico della storia degli studi sull'epitome gaiana): è il principale sostegno della tesi dell'origine pre-visigota del *Liber Gai*, eppure è parso debole anche ad alcuni convinti fautori di questa tesi, oltre che ad un oppositore come Conrat.¹⁹⁰ Archi toglieva ancor più decisamente peso all'argomento, negando l'antinomia: la costituzione «menziona la *dictio* e la *promissio dotis*, ma senza parlare di una loro abolizione. [S]olo si preoccupa di stabilire che ora bastano (*sufficere... censemus*) accordi conclusi [con] *qualiacumque verba*». Perciò «non ci dobbiamo meravigliare che l'*Ep(itome)* parli ancora di *promissio dotis*, così come non ci deve fare meraviglia che essa ricordi la *dictio*». ¹⁹¹ Ancora più radicalmente l'antinomia tra la costituzione e il *Liber Gai* scompare seguendo la recente, acuta interpretazione, secondo la quale CTh. 3.13.4 riguarda la restituzione della dote (non la costituzione, come invece il *Liber Gai*): la legge teodosiana permette alla donna di

¹⁸⁷ Ovviamente, la presenza di questo riferimento alle *Pauli Sententiae* in un solo manoscritto è un forte argomento per escludere la sua risalenza al *Breviarium* autentico, e considerarlo una glossa marginale penetrata successivamente (vd. anche W. Kaiser, citato da LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. [nt. 2], 128 nt. 23).

¹⁸⁸ Vd. *supra*, 617.

¹⁸⁹ Al contrario l'affinità rilevata da KREUTER, *Römisches Privatrecht* cit. (nt. 14), 66-69 di LG. 9(2.1).4 sulla costruzione su suolo altrui con il *Codex Euricianus* (fra le *Antiquae leges* della *Lex Visigothorum* 10.1.6-7) non è rilevante, perché secondo LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 130, potevano essere principi già in vigore all'inizio del V sec. nei rapporti fra barbari e suolo romano.

¹⁹⁰ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte I. Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885, 982; ARCHI, *L'Epitome Gai*' cit. (nt. 114), 73-75, 402-410; CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 70-72.

¹⁹¹ ARCHI, *L'Epitome Gai*' cit. (nt. 114), 404-405, 407. Vd. poi, con modifiche, ID., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini*, Milano 1946, 658-727, 683-684.

reclamare la restituzione dei beni che (anche senza una precedente promessa formale) ella abbia effettivamente trasferiti in occasione delle nozze (come sottolinea la relativa *interpretatio: quae a muliere tempore nuptiarum viro datur*).¹⁹²

10. Argomenti codicologici

Gli argomenti su cui s'appoggia l'opinione dominante si prestano ad essere altrimenti interpretati, in alcuni casi sono testualmente infondati: ma, al di là della loro fragilità, è storiograficamente significativo che la tesi dell'origine visigotica sia rimasta invariata, indifferente alla severa revisione cui i singoli argomenti sono stati sottoposti nel corso del tempo, e all'eliminazione della maggior parte di essi (per non dire di tutti).

Tanto più merita attenzione, perciò, un argomento che si è aggiunto recentemente, di natura ecdotica,¹⁹³ già noto, ma opportunamente messo in rilievo da Renzo Lambertini a proposito della questione dell'origine del *Liber Gai*.¹⁹⁴ Il titolo 12(2.4) *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis* è assente dalla quasi totalità dei testimoni del *Breviarium* integro, decurtato ed epitomato. Esso si trova solo in cinque manoscritti (databili al più presto alla fine dell'VIII e al più tardi all'XI sec., quindi in una copia umanistica del XVI sec.). Lambertini ne ha ricavato la conclusione che tale titolo, non incluso dai compilatori alariciani, sia stato aggiunto posteriormente (in alcune copie del *Breviarium*) al *Liber Gai*, traendolo – questo è il punto cruciale – da una copia integra del *Liber Gai* stesso, ancora circolante in modo autonomo. Il fenomeno darebbe perciò la prova che il *Liber Gai* preesisteva all'opera dei compilatori visigoti, i quali se ne sarebbero solo appropriati, effettuandovi dei tagli (come appunto quello del titolo in questione).¹⁹⁵

¹⁹² Vd. G. ALBERS, *CTh. 3.13.4: Eine missverständliche Reform des Dotalrechts und die Datierung des westgotischen Gaius*, in questo volume, 639-656.

¹⁹³ Invece, la presenza di estratti dei primi due titoli del *Liber Gai* nel codice miscelaneo Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 10753 (Francia, forse Borgogna; IX sec.), ff. 7^r-8^v, titolo I (fino al § 7 *eosdem manumittat*) e II (fino al § 2 *est permanere*); 82^v-83^r, titolo I (ma abbreviato e rielaborato: la fonte è la medesima), non ha alcun rilievo come testimonianza della sua circolazione, dato che provengono dal *Breviarium* (*contra*, apparentemente, LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. [nt. 2], 133). Descrizione del ms. in S. ESDERS, *Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert*, Göttingen 1997, 56-78; K. UBL, *Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica im Frankenreich*, Ostfildern 2017, 221-243, sulle conoscenze giuridiche dei Franchi nel IX sec., anche alla luce del ms.

¹⁹⁴ LAMBERTINI, *Sull' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 84), 229-238. Il fenomeno era segnalato da HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), XX.

¹⁹⁵ La conclusione non è tratta in modo esplicito da Lambertini, ma è implicita nell'affermazione «escluso che si tratti di un brano spurio ricollegato *a posteriori* al *Liber Gai*» (p. 234) e nella considerazione «i *prudentes* a cui va ascritta la stesura del *Breviarium* hanno scientemente preterito quel titolo, in quanto, con tutta evidenza, ritenuto inidoneo ai fini che essi intendevano perseguire con la compilazione» (p. 235). Più esplicito LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 133.

L'osservazione è importante, ma richiede un approfondimento sia per quanto riguarda la situazione testuale, molto complessa, sia per l'interpretazione del fenomeno, tutt'altro che univoca.¹⁹⁶

Esaminiamo innanzitutto i manoscritti che recano il titolo *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis* (per le sigle, rimando all'Appendice I, *infra*, 636).

Il ms. **Z** (VIII-IX sec.) è testimone del *Breviarium* integro.¹⁹⁷ Al termine del *Breviarium* (f. 189^v), è riprodotto l'*Index regum Francorum*, che inizia con Teodorico e termina con Pipino: si tratta di una forma di quest'elenco che **Z** condivide – unico fra i testimoni del Breviario integro – con i tre che seguono.¹⁹⁸

Gli altri tre codici altomedievali che recano il titolo in questione sono: **Y**, forse da Strasburgo, del IX sec.; **F**, di origine francese, del IX-X sec.; **D**, anch'esso francese, del IX-XI sec. Essi sono testimoni del *Breviarium* decurtato (cioè della versione d'età carolingia in cui le costituzioni sono ridotte alla *inscriptio* e alla *subscriptio* e il loro contenuto è dato tramite l'*interpretatio*) e dipendono da uno stesso modello, **d**.¹⁹⁹ Di conseguenza, ai nostri fini valgono come un unico testimone.²⁰⁰

C è infine un manoscritto di età umanistica, realizzato poco prima del 1528 dal tedesco Johann Dobneck (Johannes Cochlaeus, 1479-1552) e da un secondo umanista, forse il francese Claude Chansonnet (Claudius Cantuincula, ca. 1490-1549), con interventi di Bonifacius Amerbach (1495-1562), che ne curò la realizzazione a Basilea, trasmettendolo a Johannes Sichard, che se ne servì per l'*editio princeps* del Breviario integro.²⁰¹ Si tratta di un centone, che fonde almeno tre manoscritti, **G**, **Y**²⁰² e il perduto manoscritto del monastero di Murbach, da cui deriva specificamente gran parte del *Breviarium* (ff. 50^r-232^r: da Itp. CTh. 2.25.1 *in divisione*, fino a *Paul. Sent.* 5.18.1 *domino restituetur*), che è completato (fino al f. 240^v) ancora sulla base di **Y**, come risulta da un'annotazione a margine attribuita all'Amerbach (f. 232^r).

Il *Liber Gai* che si legge nel codice umanistico è dunque tratto dal perduto manoscritto di Murbach; tuttavia, proprio il titolo XII *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis* è aggiunto in un foglietto inserito fra ff. 182^v e 183^r (alto circa metà della pagina del codice e largo quanto la pagina stessa). Un simbolo (f. 183^r) indica il punto dove inserire il testo, fra il titolo *De exhereditatione* (!) *liberorum* e il titolo *De legatis*. Se ne deve concludere che

¹⁹⁶ Ringrazio per l'aiuto essenziale fornitomi per questa parte della ricerca da Marco Fressura e Matthijs Wibier, sia per la collazione dei manoscritti, sia per l'interpretazione.

¹⁹⁷ Sul manoscritto, vd. MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXXXI.

¹⁹⁸ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), XCVII-XCVIII.

¹⁹⁹ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), XCVII: «Breviarium [...] legitur eadem forma».

²⁰⁰ Così già LAMBERTINI, *Sull' Epitome Gai*' cit. (nt. 84), 232, sulla base della valutazione di Haenel e Mommsen.

²⁰¹ La genesi è riferita dettagliatamente da COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 196-216.

²⁰² In **G** è stato identificato il codex Moguntinus; in **Y** l'Argentoratensis: COMA FORT, *Codex Theodosianus* cit. (nt. 1), 196; il quarto manoscritto (oltre al perduto Murbacensis) non è stato identificato.

il titolo non si trovava nel manoscritto di Murbach, ma fu posteriormente recuperato da **Y**, quando si ricorse ad esso per collazionare e correggere il testo copiato dal manoscritto di Murbach, che doveva inoltre essere completato in quanto monco nel finale (chiamo il risultato dell'operazione **C**¹). L'ipotesi è ulteriormente confermata dal fatto che nell'indice dei titoli premesso al *Liber Gai* (f. 177^v), tratto dal manoscritto di Murbach, il titolo *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis* non compare.

Oltre che la persistenza stessa del titolo *De substitutionibus* etc. (d'ora in avanti *DS*), coincidenze in errore di **Z** e dei testimoni **d** suggeriscono la comune dipendenza da un medesimo esemplare **σ**, perduto, portatore degli errori caratteristici del titolo *DS* (si vedrà più avanti in quali diverse forme il rapporto di **Z** con **σ** possa essere descritto):

Z f. 143^{ra} ll. 26-27: *hoc etiam et de po|mis fieri potest*

Y f. 103^r l. 16 : *hoc etiam et de pomis fieri potest*

da leggersi *hoc etiam et de po<stu>mis* – o *po(stu)mis*, se la contrazione dipende da abbreviazione – *fieri potest* (cfr. Gai. 2.183 = I. 2.16.4: *eadem etiam de postumis intellegemus*),²⁰³ che si riflette anche in:

D f. 156^v ll. 8-9: *hoc etiam et pomis (p(er)om(n)es **D**^{corr.}) | fieri potest* (om. *de*)

C¹ f. ad 182, ll. 11-12^v: *hoc etiam | de pomis fieri potest* (om. *et*)

Il testo si presenta rimaneggiato in:

F f. 86^v l. 22: *hoc aliam et per omnes fieri potest*

ma *per omnes* deriva da un'errata interpretazione di *pomis* (cfr. **D**^{corr.}, che potrebbe suggerire un rapporto con **F**), mentre *hoc aliam et* risolverebbe diversamente da **C**¹ l'apparente ridondanza *etiam et*.

Altra coincidenza fra **Z Y D F** è nelle parole conclusive del titolo:

Z f. 143^{tb} ll. 5-6: *restituat uindica|tionis damna*

Y f. 103^r ll. 21-22 = **C**¹ f. ad 182, l. 3^r = **D** f. 156^v l. 14 = **F** f. 86^v l. 22: *restituat uindicationis*.

Passa intatta in **Z** la lezione *uindicationis damna* di **σ**, errata in quanto reduplica una sequenza rintracciabile nella prima frase del successivo titolo *De legatis* (*Legatorum genera sunt*

²⁰³ La lettura, con espunzione di *et*, è suggerita per primo da BÖCKING, *Caii Institutionum libri duo et Fragmentum Papiniani ex lege Romana Visigothorum* cit. [nt. 37], 24*: *Hoc etiam de postumis fieri potest*. In precedenza, vd. SICHARD, *Codicis Theodosiani libri XVI* cit. (nt. 69), 125^v: *Hoc etiam et de donis fieri potest*.

quattuor, uindicationis, damnationis, sinendi modo et praeceptionis);²⁰⁴ in **d** resiste *uindicationis*, mentre il moncone *damna*, lezione dubbia più facilmente individuabile, viene eliminato.

Definita la condizione dei testimoni, occorre ora discutere quale interpretazione darne.

Come si è accennato, secondo lo studioso che ha attirato l'attenzione sul fenomeno, la presenza del titolo XII *DS* in questi (e solo questi) testimoni implica che, assente dal Breviario autentico, esso sia stato posteriormente inserito traendolo da un manoscritto completo del *Liber Gai*, circolante nel VII-VIII sec.

Gli argomenti addotti per sostenere che il titolo non poteva stare in origine nel *Breviarium* sono tuttavia infondati dal punto di vista ecdotico; essi sembrano infatti basarsi sull'idea che i codici più antichi fra quelli conservati siano *a priori* superiori ai più recenti (Lambertini cita **H M P**, databili al VI o VII sec.). Occorre però ricordare il principio filologico secondo cui il valore di un manoscritto non dipende dalla sua età (*recentiores, non deteriores*), ma unicamente dalla bontà delle lezioni di cui è portatore. Non a caso, molte delle osservazioni di Lambertini si basano su quelle di Haenel, la cui edizione precede l'introduzione del metodo di Lachmann e non si fonda sulla definizione dello *stemma codicum*. D'altra parte, Lambertini considera importante l'assenza del titolo *DS* da **S**, di IX sec., in quanto – egli commenta – tale manoscritto «conserva integralmente la *praescriptio Breviarii* e l'*Auctoritas Alarici* (o *Commonitorium*), onde lo si può considerare una diretta filiazione del libro autentico spedito dal sovrano al conte Timoteo».²⁰⁵ Se per «diretta» si intendesse che ne è apografo immediato, l'affermazione sarebbe senz'altro inesatta, dato che fra l'autentico e **S** si interpongono molteplici copie intermedie: basti ricordare che – come rileva Mommsen – **S** discende da un antografo incompleto (dunque senz'altro non l'autentico *Breviarium*), che si interrompeva nel corso della *interpretatio* alla prima delle due *leges* estratte dal *Codex Hermogenianus* (*quod contestari convenit*).²⁰⁶ L'affermazione sarebbe d'altra parte fuorviante se la si dovesse intendere nel senso che invece gli altri codici del *Breviarium* non discendano (ovviamente anch'essi per gradi intermedi) dall'autentico alariciano. L'argomento poi che il titolo *DS* manchi da tutte le epitomi del *Breviarium* – che l'Autore considera «sommato a quelli già esposti, come ulteriore, se non definitiva, conferma» della sua tesi²⁰⁷ – è invece irrilevante, dato che le epitomi, probabilmente di età carolingia, sono basate a loro volta su manoscritti del *Breviarium* nella sua forma integrale, e con ciò il problema torna al punto di partenza, ossia alle relazioni fra i codici del *Breviarium*.

Fatte queste precisazioni, ci si deve ora chiedere quale interpretazione dare alla presenza del titolo *DS* in **Z** e **d** in quanto ipoteticamente dipendenti da **σ**. Al riguardo sono possibili almeno tre spiegazioni:

²⁰⁴ Spiegava così l'errore già HAUBOLD, in *Jus civile antejustinianum* cit. (nt. 72) I, 216 nt. I.

²⁰⁵ LAMBERTINI, *Sull' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 84), 232.

²⁰⁶ MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXXVI. S'aggiunga, a confermare la distanza dall'archetipo, che il ms. fa parte della seconda classe individuata da Mommsen, che subì una doppia revisione in base al CTh.

²⁰⁷ LAMBERTINI, *Sull' 'Epitome Gai'* cit. (nt. 84), 233.

a) il titolo era presente dall'origine nel *Liber Gai* del *Breviarium* alariciano; caduto da una copia, la sua assenza si è propagata negli apografi successivi;

b) il titolo era originariamente assente nel *Liber Gai* del *Breviarium* alariciano ed è stato inserito, a un certo stadio della tradizione, in σ o in un suo antigrafo. Quest'ipotesi si distingue in due varianti: b1) il titolo è stato inserito da un *prudens* che lo trasse da una versione del *Liber Gai* completa e trädita al di fuori del *Breviarium*; b2) il titolo è stato inserito da un *prudens* che lo elaborò sulla base delle *Institutiones* di Gaio (2.174-184).

Come si vede, l'idea del ricorso a una copia integra del *Liber Gai* (con l'implicazione che esso non era un prodotto alariciano, ma un'opera con una sua autonomia e preesistente), è una sola fra le alternative.

Quanto alle due opzioni *sub b*, entrambe presuppongono l'intervento di un *prudens*, che abbia voluto modificare il *Breviarium*, operando sulla base di un testo esterno, il *Liber Gai* o le *Institutiones*. Com'è noto, nel corso della trasmissione del *Breviarium* alariciano si sono verificati interventi di entrambi i tipi, ossia l'integrazione di *leges* o di *sententiae* paoline tratte dalle opere originali oppure l'elaborazione di *interpretationes*.²⁰⁸ Scegliere quale fra le due sia astrattamente più probabile per il titolo *DS* è arduo. Entrambe le opzioni si basano, ad ogni modo, su assunti a loro volta ipotetici, la disponibilità di una copia delle *Institutiones* gaiane in epoca post-alariciano nell'ambiente ove fu compiuta l'inserzione (se era la Gallia, la circolazione delle *Institutiones* sembra probabile alla luce di Itp. CTh. 1.4.3)²⁰⁹ e l'esistenza autonoma del *Liber Gai* (che è il *demonstrandum*). Bisogna poi riflettere su una circostanza: l'integrazione – in questa ipotesi – riguardò il solo titolo *DS*. Si deve supporre che i compilatori del *Breviarium* avessero ommesso questo soltanto dalla (presunta) copia integra del *Liber Gai*? E se non è così, perché questa integrazione così limitata?

Almeno altrettanto probabile è l'ipotesi *sub a*, ossia che il titolo fosse già nel *Breviarium* originale e che esso si sia perduto in un passaggio della tradizione manoscritta. Quest'ipotesi – rifiutata, come Lambertini ricorda, da Haenel, ma accolta da uno studioso di non minore autorità, Max Conrat²¹⁰ – prende contorni più precisi allorché, in via sperimentale e puramente esemplificativa, si considerino le modalità con le quali la tradizione manoscritta ci ha consegnato *LG. 17(2.9).16* (per tutto quanto segue si tengano presenti gli stemmi abbozzati in Appendice 2, *infra*, 637):

hoc inter socios conuenit ut

conuenit YC¹DF : sit Q : om. EZKLNXCHPMSRG (socios aut KL): in lac. W

²⁰⁸ Un caso di quest'ultimo tipo è considerato il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 520 (IX-X sec.; vd. *supra*, nt. 118), che inserisce nel *Breviarium* CTh. 4.12.1,2,3,5,6,7, che ne erano (probabilmente) assenti, applicandovi inoltre delle *interpretationes* sul modello di quelle visigote: MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), LXXXVI-LXXXVII; MATTHEWS, *Interpreting the Interpretations* cit. (nt. 16), 11-32.

²⁰⁹ LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit. (nt. 2), 273.

²¹⁰ CONRAT, *Die Entstehung* cit. (nt. 39), 143 e nt. 6.

LG. 17(2.9).16 è lacunoso tra *socios* e *ut* in **Z**, che tramanda il titolo *DS*, e in **E K L N X C H P M S R G**, nessuno dei quali include il titolo *DS*, mancante anche in **Q**, che riempie la lacuna con una debole congettura (*sit*) (in **W** tutta la porzione rilevante risulta materialmente perduta). Solo gli esemplari **d** (**Y C¹ D F**), che tramandano il titolo *DS*, hanno *conuenit*, che può essere buona congettura di **d**, forse coincidente con la lezione esatta, o addirittura lezione esatta direttamente discendente dall'originale.

Se dunque *conuenit* è congettura di **d**, la lacuna *socios* <...> *ut* – riempita *a posteriori* in **d Q** e conservatasi invece intatta in tutti gli altri testimoni del *Liber Gai* – deve risalire a un archetipo perduto, che chiamiamo **α**. Ipotizziamo a questo punto che il titolo *DS* fosse ancora presente nell'archetipo **α**; da questo possono essere fatti discendere due ulteriori esemplari perduti, sempre caratterizzati dalla lacuna *socios* <...> *ut*: **σ** (già visto in precedenza), che conserva il titolo *DS* (con errori peculiari), e **β**, che invece perde il titolo *DS*. Da **β** dipenderebbero tutti i testimoni mancanti del titolo *DS*, mentre da **σ**, con il titolo *DS*, dipenderebbero **Z**, che conserva la lacuna *socios* <...> *ut*, e **d**, che invece la riempie plausibilmente con *conuenit*.

Se invece *conuenit* in *LG.* 17(2.9).16 è lezione esatta dell'originale, la sua caduta, che determina la lacuna *socios* <...> *ut*, deve essere avvenuta a valle dell'archetipo, che chiamiamo in questo caso **ω**. Se si ipotizza che il titolo *DS* (senza gli errori di **σ**) si trovasse ancora in **ω**, la duplice omissione del titolo *DS* e di *conuenit* trova compimento in un discendente **β**, dal quale dipendono tutti gli esemplari eccetto **d**; è infatti **σ**, altro discendente di **ω**, a fornire a **d** un testo completo (compreso il titolo *DS* con i suoi errori peculiari). **Z**, collocato a valle di **β** in quanto presenta la lacuna *socios* <...> *ut*, riceve il titolo *DS* per contaminazione in base a **σ**.

In questo secondo scenario, risulta evidente la mancata individuazione di un errore peculiare di **ω**, che ne definisca la natura di archetipo. La risposta a questa esigenza può essere tratta dall'esame del testo di *LG.* 13(2.5).1, che aiuta inoltre a precisare i termini del fenomeno della trasmissione manoscritta del *Liber Gai* in rapporto con lo scenario riconducibile all'archetipo **α**:

legatarius hoc poterit ab herede petere. Si per uindicationem una res multis legata sit

hoc poterit **EKLXCZYD¹F** (poterit hoc **N** : non poterit **D**) : hoc potest **QW** : hoc est id **PMSR**
: hoc nouerit **G** : *in lac. H*

petere **EKM(P?)SRG** : repetere **LNQXCZYDF** : *in lac. HW*
una res **N¹EWKLZYC¹DF** : muneris **NXCGPMSRQ** : *in lac. H*

Si osserva in primo luogo che la lezione errata *muneris*, contro *una res*, si trova solo in esemplari privi del titolo *DS*, cosicché la deviazione di *muneris* (ramo **δ**) da *una res* (ramo **γ**) deve essere avvenuta a valle di **β**. D'altronde, dato che tutti i testimoni con il titolo *DS*

(σ , a prescindere da quale sia il suo rapporto con **Z**) hanno *repetere*, mentre *petere*, lezione ritenuta plausibilmente esatta dagli editori, si trova solo in alcuni testimoni dei rami γ (**E K**) e δ (**M [P?] S R G**) già distinti, *repetere* dev'essere errore di archetipo che caratterizza α (insieme alla lacuna in *LG. 17[2.9].16*) e soprattutto ω . In particolare, nell'ambito del ramo deteriore δ (con *muneris*), dal gruppo **N Q X C** (vi si conserva *repetere*) si distingue ϵ (con *petere*), probabilmente caratterizzato anche da *poterit* difficilmente leggibile, donde *est id P M S R e*, direttamente o meno, *nouerit G*; nell'ambito del ramo poziore γ (conserva *una res*), la lezione *petere* emerge in **E** del gruppo poziore θ (*LG. 17[2.9].16 socios <...> ut*)²¹¹ e in **K** del gruppo deteriore μ (*socios <...> aut*), già distinti. In ϵ **E K** la lezione esatta *petere* può perciò essere stata ristabilita indipendentemente per correzione in base a un criterio interno al testo: cfr. *LG. 13[2.5].2 legatarius hoc ab herede petere non potest* (si spiegherebbe così anche come in *LG. 13[2.5].1* possa essersi generato *hoc potest* contro *hoc poterit* in **W Q**, collocati rispettivamente nei due distinti rami γ e δ); secondariamente, può essere intervenuta contaminazione con almeno un esemplare che recasse *petere* e non fosse discendente di α/ω . Se si considera poi che **P M** si collocano a valle di δ e che essi sono datati al VI-VII sec., si ricava che proprio entro questo periodo, precocemente, il titolo *DS* poteva essere caduto. Tale omissione, tuttavia, non può essere avvenuta in uno degli esemplari autentici e indirizzati a vari *comites*, che – stando alle notizie del *commonitorium* – furono tratti dalla copia sottoscritta da Alarico e depositata nell'archivio regio. Nel quadro tracciato solo α o ω potrebbe identificarsi con uno di questi esemplari, ma, dato che ciascuno di questi dovette essere stato autenticato da Aniano,²¹² bisognerebbe ammettere che, in tal caso, a costui siano sfuggiti almeno l'errore *repetere* in *LG. 13(2.5).1* (α/ω), se non anche la lacuna *socios <...> ut* in *LG. 17(2.9).16* (α).

Occorre, a questo punto, una esplicita dichiarazione di metodo, onde evitare equivoci. Il ragionamento fin qui svolto, utile a mostrare un punto debole dell'ipotesi di Lambertini, non conduce d'altronde, sul piano stemmatico, ai risultati stabili che solo una collazione completa dei testimoni del *Liber Gai* potrebbe (forse) garantire. Fin qui, taluni fenomeni restano senza una spiegazione certa: si pensi al caso di **S**, che reca traccia dell'originario indirizzo di una copia del *Breviarium* al *comes Timotheus*, e **Q**, che attesta in modo simile l'invio di una copia al *comes [Ne]potianus*.²¹³ Se vale il quadro descritto in base ai dati parziali considerati, **S** e **Q**, che si collocano a valle di δ , non possono appartenere a due

²¹¹ Nello scenario riconducibile dall'archetipo ω , l'antigrafo di **Z**, contaminato con σ che fornisce almeno il titolo *DS*, è conforme con il gruppo θ (senza titolo *DS*; con *LG. 17[2.9].16 socios <...> ut*; con *LG. 13[2.5].1 poterit... repetere... una res*).

²¹² Sul ruolo di questo controllo, vd. giustamente HAENEL, *Lex Romana Visigothorum* cit. (nt. 2), XX, e LAMBERTINI, *Sull' Epitome Gai*' cit. (nt. 84), 235.

²¹³ La trasmissione è descritta da MOMMSEN, *Prolegomena* cit. (nt. 1), XXXI-XXXV (vd. *supra*, nt. 5); su **Q**, unico testimone del *commonitorium* destinato a *[Ne]potianus*, vd. K. UBL, *Gab es das Leges-Scriptorium Ludwigs des Frommen?*, in *Deutsches Archiv f. Erf. d. Mittelalters* 70 (2014) 43-65, spec. 56-57, che nega su base paleografica che possa originare dal presunto *Leges-Scriptorium* che sarebbe stato attivo sotto Ludovico il Pio negli anni 820-830.

indipendenti filoni di tradizione, prodottisi a partire da due distinti esemplari autentici, e l'attestazione dei nomi dei *comites* destinatari deve dipendere da contaminazione, fenomeno tutt'altro che estraneo alla tradizione manoscritta del *Breviarium*.

Resta, ad ogni modo, che la presenza del titolo *DS* in **Z** e nei testimoni **d** si inquadra in una situazione testuale tale da non consentire risposte univoche. Allo stato, l'ipotesi che il titolo sia stato aggiunto, nel corso della trasmissione, in base a una supposta linea di tradizione del *Liber Gai* indipendente dal *Breviarium* – come vuole Lambertini, che ha opportunamente richiamato l'attenzione sul fenomeno – non è più probabile rispetto all'ipotesi opposta, ossia che il titolo fosse già presente nel *Breviarium* autentico e sia caduto in una fase piuttosto antica della trasmissione. Il fenomeno, in attesa di indagini sistematiche sull'intera tradizione, non può essere utilizzato per risolvere il problema d'origine del *Liber Gai*.

11. Bilancio

Il tragitto compiuto dagli studi ha mostrato che il dibattito intorno all'origine del *Liber Gai* – specificamente l'ipotesi della sua preesistenza alla compilazione visigota – si basa su un numero molto limitato di argomenti, nessuno dei quali decisivo (o suscettibile di sostenere entrambe le conclusioni, come nel caso esaminato da ultimo, quello del titolo *De substitutionibus et faciendis secundis tabulis*). Con questo – è opportuno sottolinearlo con forza – non si pretende di avere dimostrato la paternità visigota del *Liber Gai*.

In questa condizione, molto influisce lo sfondo entro cui i dati vengono collocati: uno sfondo in cui si sono intrecciati elementi più strettamente legati alla ricerca romanistica (come l'atteggiamento verso i testi ispirato dall'interpolazionismo o la concezione del diritto volgare) e altri che investono la storiografia sui Visigoti. Questi ultimi sono i veri e propri convitati di pietra, raramente evocati nel dibattito, ma che lo condizionano. Tutte le teorie che negano la paternità visigota del *Liber Gai* e delle *interpretationes* applicate alle altre parti della raccolta implicano infatti, anche quando non lo esprimono, un apprezzamento negativo del livello di cultura giuridica dei *prudentes* al servizio di Alarico II. La contrapposizione fra Romani e barbari offre al proposito un invitante cliché. La storiografia degli ultimi ha modificato nettamente il quadro: questa popolazione germanica, spostatasi alla fine del III sec. dalla regione a nord del Mar Nero alla penisola balcanica romanizzata, dove abbracciò l'arianesimo, e di nuovo insediata all'inizio del V sec. nella Gallia centro-meridionale e nella penisola iberica – dopo avere sconfitto e ucciso Valente ad Adrianopoli nel 378 agli ordini di Fritigern e avere avuto la forza di mettere al sacco Roma nel 410 con Alarico I, ma anche di stipulare *foedera* che ne definivano lo statuto all'interno dell'Impero – vantava all'epoca di Alarico II oltre due secoli di acculturazione. La visione di un popolo privo delle risorse culturali per essere all'altezza della loro impresa codificatoria non è più sostenibile.²¹⁴ Un precursore di questa rivalutazione è stato Hermann

²¹⁴ Vd., ad es., HEATHER (ed.), *The Visigoths from the Migration Period* cit. (nt. 8); ID., *Empires and Barbarians. Migration, Development and the Birth of Europe*, Oxford 2009; G. HALSALL, *Barbarian Migrations and the*

Nehlsen,²¹⁵ che ha ripercorso proprio la storiografia romanistica sulla *Lex Romana Visigothorum* cogliendone da una parte il condizionamento (ovviamente negativo) esercitato dalla nozione moderna di codice usata come termine di paragone.²¹⁶ D'altra parte, ha messo in luce il pregiudizio antigotico che le muove, quasi una ripetizione della contrapposizione umanistica fra il classicismo romano e la barbarie appunto gotica (opposizione che è servita spesso a distinguere i giuristi romani dai 'rozzi' glossatori e commentatori). Dal punto di vista storiografico, è un'impostazione che muove da una rappresentazione errata dell'epoca alaricana e dei rapporti fra la componente romana e quella germanica,²¹⁷ e adotta retrospettivamente la sconfitta di Vouillé come la conferma di un fallimento.²¹⁸ I risultati della più recente storiografia illustrano invece la persistenza di un notevole livello culturale nei territori occupati, gli scambi e i tentativi di integrazione con l'élite romana, l'energia di comando e l'accortezza di Alarico II, di cui la *Lex Romana*, cioè uno strumento di certezza del diritto fino ad allora mai realizzato, è il documento. Si torna in questo modo alla constatazione di Mommsen, per il quale l'opera di Alarico si spiegava nel quadro di una persistente conoscenza del diritto romano, garantita e trasmessa dai centri di istruzione nella Gallia.

Sono premesse che saranno da tenere in considerazione per una nuova valutazione storico-giuridica della *Lex Romana Visigothorum* e del manuale che vi era incluso, il *Liber Gai*. Più che per il (forse irresolubile) problema della datazione e dell'autorialità, il *Liber Gai* merita di essere studiato come documento della circolazione delle *Institutiones* e soprattutto – grazie al confronto che i due testi consentono – come preziosa testimonianza dei modi specifici con cui la tarda antichità occidentale se ne è appropriata.

Roman West 376-558, Cambridge 2007; particolarmente importante CH. DELAPLACE, *La fin de l'Empire romain d'Occident. Rome et les Wisigoths de 382 à 531*, Rennes 2015. Notevole, per metodo e prospettiva, anche UBL, *Inzestverbot und Gesetzgebung* cit. (nt. 110), spec. 35-216. Più in generale, sui limiti del concetto di caduta dell'Impero, fondamentale G.W. BOWERSOCK, *The Vanishing Paradigm of the Fall of Rome*, in *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences* 49 (1996) 29-43.

²¹⁵ NEHLSSEN, *Alarich II als Gesetzgeber* cit. (nt. 17), 143-203: nel saggio sono anche ricostruiti i rapporti personali e accademici tra alcuni dei protagonisti del dibattito.

²¹⁶ Questa prospettiva, a dispetto del titolo, non viene fortunatamente ripresa dai contributi raccolti in ROUCHE-DUMÉZIL (éd.), *Le Bréviaire d'Alaric* cit. (nt. 5), volti anzi a un'accurata storicizzazione del *Breviarium*.

²¹⁷ Fra l'altro, è priva di riscontro, sia nel testo legislativo, sia nelle fonti storiche, l'idea spesso circolante che la *Lex Romana* sia stata una concessione, a tempo scaduto (e per questo affrettata: vd. *supra*, nt. 19), alla componente romana e all'episcopato: NEHLSSEN, *Alarich II als Gesetzgeber* cit. (nt. 17), 179.

²¹⁸ NEHLSSEN, *Alarich II als Gesetzgeber* cit. (nt. 17), 161: «Ausgehend von diesem Mißerfolg bewertete man speziell in der deutschen und teilweise auch in der spanischen Literatur retrospektiv die gesamte 23jährige Regierungszeit dieses Königs äußerst negativ».

Appendice 1


Sigle dei manoscritti*

- B** Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. I.2.2° 4
C Basel, Universitätsbibliothek, C.III.1
P Berlin, Staatsbibliothek-Preußischer Kulturbesitz, Ms. Phill. 1761
Y* Bern, Burgerbibliothek, Cod. 263
Z* Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 2225
D* Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1048
R* Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1128
G Erfurt, Forschungsbibliothek Gotha, Memb. I 84
E Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXV (17)
X Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXVI (18)
H León, Bibliotéca Catedral, 15
A Milano, Biblioteca Ambrosiana, C 29 inf.
W* Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire (Section Médecine), H 84
Q Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire (Section Médecine), H 136
M München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22501
O Oxford, Bodleian Library, Arch. Selden B. 16
L Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 4403
N Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 4404
S Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 4405
F* Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 4409
K Paris, Bibliothèque nationale de France, NAL 1631

* Le sigle da me attribuite sono segnate con *.

Appendice 2
Stemmi

1) Archetipo α



2) Archetipo ω

